



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/9/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/9/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	PARERE
PARERE PREVISTO	2,4,5
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 13/10/2023

Testo del Provvedimento

PARERE N. 31 pag. 3

Decreto Dirigenziale n. 13269 del 20.09.2023 "Autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009, per l'apertura di una nuova cava per la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di calcarenite sita in località Fratte del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)"

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Art. 27-bis pag. 34

Norme in materia ambientale

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 pag. 37

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee

L. 7 agosto 1990, n. 241 pag. 79

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Normativa regionale

Reg. reg. 27 settembre 2023, n. 8 pag. 118

Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 febbraio 2023, n. 4

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 4 pag. 164

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)

L.R. 5 novembre 2009, n. 40 pag. 173

Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 03 -ATTIVITA' ESTRATTIVE**

Assunto il 15/09/2023

Numero Registro Dipartimento 649

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13269 DEL 20/09/2023

Oggetto: OGGETTO: Apertura di una nuova cava per la coltivazione di calcarenite e recupero ambientale sita in località Fratte nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR).
Ditta Chisari Gaetano srl, località Ventarola, 21 – 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE

- con legge regionale n. 40/2009 è stata approvata la normativa riguardante le “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”, modificata e integrata con le leggi regionali n. 53/2009, n. 34/2010, n. 40/2012, n. 11/2015 e n. 17/2017;
- con delibera di Giunta Regionale n. 172 del 27/04/2011 è stato approvato il Regolamento regionale n. 3 del 5 maggio 2011 inerente il “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 - Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria”, successivamente modificato con delibera di Giunta regionale n. 515 del 06/12/2012 e con delibera di Giunta regionale n. 172 del 25/05/2015;
- l'art. 26 della L.R. 40/2009, dispone:
 - al comma 1: “Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo”;
 - al comma 2: “... l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.”;
- per l'apertura di una nuova cava quale quella in oggetto, ai fini dell'autorizzazione in fase transitoria, e cioè fino all'entrata in vigore del P.R.A.E. (art. 26 della L.R. 2009 e 61 del R.R. n. 3/2011, e ss.mm.ii.) all'ultimazione delle procedure istruttorie richiamate dal comma 4 dell'art. 61 del R.R. n. 3/2011 e della conseguente Conferenza dei Servizi con esito favorevole, l'ente che ha indetto la Conferenza dei Servizi - ossia il Comune - è tenuto a inviare tutta la relativa documentazione al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali per il prosieguo delle attività;
- il Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), a conclusione della procedura istruttoria ai sensi dell'art. 29 del r.r. n. 3/2011, e s.m.i., di attuazione della l.r. 40/2009, e s.m.i. con il riscontro della nota prot. 248827 del 01/06/2023 del Settore Attività Estrattive, ha trasmesso via pec e su piattaforma SUAP, il verbale di chiusura con esito positivo della Conferenza dei Servizi della pratica CalabriaSUAP n. 6138 “Progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcarenite” in località Fratte del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) al Foglio di Mappa n. 30 -Particelle: 329 - 330 - 331, 332 e 333”dell'Azienda/Ditta Chisari Gaetano srl, unitamente ai pareri a corredo, verbale acquisito dall'ente regionale al prot. n. 375235 del 29/08/2023; allo stesso verbale di chiusura ha fatto seguito la Determinazione del Responsabile n. 1056 del 12/09/2023 del Settore Lavori Pubblici, Europrogettazione, Protezione Civile, Sanità Pubblica, Informatico del Comune di Isola di Capo Rizzuto, di presa d'atto delle risultanze della conferenza dei servizi del 25/08/2023;
- ai sensi dell'art. 26 della legge 40/2009, Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, prima di autorizzare la nuova attività estrattiva è tenuto ad acquisire i pareri vincolanti delle Commissioni del Consiglio Regionale competenti in materia di attività produttive e ambientali.

VISTI

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Isola di Capo Rizzuto (KR) n. 44 R.G. del 29/11/2016 con la quale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009, è stato dichiarato l'interesse pubblico comunale all'approvazione del progetto di cui in oggetto (**allegato A**);
- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico ORAE dell'allora Dipartimento Sviluppo Economi - Attività Produttive e comunicato con nota prot. n. 97906/Siar del 19/03/2018 (**allegato B1**), confermato dal settore competente e dalla Segreteria Tecnica con nota prot. n. 248827 del 01/06/2023 (**allegato B2**), a seguito del riscontro dell'attestazione da parte dei progettisti di piena corrispondenza dei contenuti del progetto esaminato dall'allora Dipartimento Sviluppo Economi - Attività Produttive (per il parere ORAE) e dall'allora Dipartimento Ambiente e Territorio (per il parere di esclusione dalla VIA);
- il parere di esclusione dalla VIA - con condizioni ambientali - emesso a seguito della valutazione del progetto in questione dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI del Settore Valutazioni

Autorizzazioni Ambientali dell'allora Dipartimento Ambiente e Territorio nella seduta del 06/08/2020 e formalizzato con decreto n. 8769 del 28/08/2020 (**allegato C**);

- il verbale di chiusura della Conferenza dei Servizi trasmesso tramite SUAP con pec del 25/08/2023, acquisito al prot. regionale n. 375235 del 29/08/2023 (**allegato D**);
- la nota del Segretariato Generale prot. n. 284143 del 12/09/2017 con la quale si rileva che "... l'art. 21-bis della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 dispone in maniera univoca ed incondizionata che tutte le disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono alla Giunta Regionale l'adozione di provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. ... Appare superfluo, infine, evidenziare che codesto Dipartimento dovrà curare tutte le attività procedurali previste dalla legge e dal regolamento, ivi compresa la trasmissione degli atti al Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del previo parere vincolante della Commissione competente.";
- la legge regionale n. 40/2009 "Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria", e in particolare l'art. 26, comma 2 relativo all'acquisizione del parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente;
- il regolamento n. 3 del 5 maggio 2011 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 40/2009 - Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria" e successive modificazioni e integrazioni;
- il r.d. 29 luglio 1927, n. 1443;
- il d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128;
- il d.lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- la l.r. 13 maggio 1996 n. 7, "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. n. 2661 del 21.06.1999 "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93" e s.m.i.;
- la l.r. n. 34 del 12 agosto 2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali";
- il d.p.g.r. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", per come modificato e integrato da successivi decreti;
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. n. 665 del 14/12/2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale - Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.";
- la d.g.r. n. 703 del 28/12/2022 - Avviso di selezione ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali" pubblicato sul sito web istituzionale il 15/12/2022, con la quale si è individuato il dr. Paolo Praticò, come Direttore Generale del Dipartimento;
- il d.p.g.r. n. 139 del 29/12/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali" della Regione Calabria al dr. Paolo Praticò;
- il d.d.g. n. 1185 del 30/01/2023, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali attraverso "Settori e Uffici Operativi" e "Procedimenti, capitoli di bilancio ed assegnazione delle risorse umane";
- il d.d.g. n. 1433 del 01/02/2023 "Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali. Definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento regionale 14 dicembre 2022, n. 12" - rettifica DDG n. 1185 del 30/01/2023".
- la d.g.r. n. 118 del 31/03/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2023, per il triennio 2023/2025, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

- il d.d.g. n. 9961 del 13/07/2023 con il quale è stato conferito all'avv. Rodolfo Elia l'incarico *ad interim* di reggenza del Settore n. 3 *Attività Estrattive* del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali;

RITENUTO che ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente per autorizzare la ditta Chisari Gaetano srl, con sede in località Ventarola, 21 - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) per l'apertura di una nuova cava di calcarenite in agro del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR);

ATTESA la propria competenza per effetto della nota del Segretariato Generale della Regione Calabria prot. n. 284143 del 12/09/2017;

Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria dell'ufficio competente

DECRETA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI TRASMETTERE** alla Segreteria dell'Assemblea e Affari Generali del Consiglio Regionale della Calabria il presente decreto, comprensivo dei cinque allegati A - B1 - B2 - C - D sopra richiamati che ne fanno parte integrante e sostanziale, per l'acquisizione dei pareri delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della L.R. 40/2009;
- 3) **DI STABILIRE** che, ad avvenuta acquisizione del parere favorevole delle commissioni consiliari competenti il Dipartimento autorizzerà con successivo provvedimento la ditta *Chisari Gaetano srl*, con sede in località Ventarola, 21 - 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR), partita IVA 02412350791) alla apertura di una nuova cava ricadente nelle particelle nn. 329, 330, 331, 332 e 333 del foglio di mappa n. 30 del Comune Isola di Capo Rizzuto (KR), per la durata di anni tre;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria, ai sensi della L.R. n. 11/2011, e sul sito internet istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del d.lgs n. 33/2013, entrambi a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Domenico Anselmo Sicilia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

RODOLFO ELIA
(con firma digitale)



COPIA

OGGETTO

DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO COMUNALE E SOVRACOMUNALE DI UNA CAVA DI CALCARENTE, AI SENSI DELL'ART.26 DELLA LEGGE REGIONALE N.40 DEL 05/11/2009 E S.M.I.

L'anno **duemilasedici** il giorno ventinove del mese di novembre, con inizio alle ore 18:25, nella sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, convocato in via Straordinaria con l'osservanza delle modalità di rito, si è riunito il Consiglio Comunale.

ALL'APPELLO RISULTANO

BRUNO GIANLUCA	SINDACO	Presente
TIMPA CARMINE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
PARISI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
PISCITELLI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
POERIO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
BRUNO ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
BATTIGAGLIA CARMINE	CONSIGLIERE	Presente
FRUSTAGLIA ANTONIO	PRESIDENTE	Presente
RIZZO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
ASTORINO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MILONE DAMIANO	CONSIGLIERE	Presente
RODIO GIANCARMINE	VICE PRESIDENTE	Assente
FRIIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
RIZZO ANSELMO	CONSIGLIERE	Assente
BRUNO CARMELINA	CONSIGLIERE	Presente
Astorino Annunziata	CONSIGLIERE	Presente
CASSANO CARLO	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE ASSENTI: N° 4**TOTALE PRESENTI N° 13**

Riscontrata la validità della seduta in relazione al numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FRUSTAGLIA, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Errico Antonino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è Pubblica.



Illustra l'argomento il Sindaco e il Presidente, subito dopo alcuni chiarimenti richiesti dal Consigliere Milone e forniti dal Responsabile del Settore Urbanistica e gestione del territorio Arch. Achille Tricoli, invita il Consiglio a procedere alla votazione della proposta di deliberazione in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con nota n.18162 del 15/12/2012 il Sig. Chisari Giuseppe, in qualità di Amministratore Unico della CHISARI GAETANO S.r.l. con sede a Isola di Capo Rizzuto (KR) alla Via Crotone n.84, ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione di calcarenite in località "Fratte" nel Comune di Isola di Capo Rizzuto ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 40/2009, per come esposto dalla Circolare "Disciplina della fase transitoria (fino all'entrata in vigore, del PRAE) relativa al procedimento di autorizzazione in materia di miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali", (Prot.135105/SIAR) emessa dalla Regione Calabria - Dip. Attività Produttive - in data 10/10/2011, secondo le procedure di cui all'art.29 del R.R.n.3/2011;
- che l'area oggetto della suddetta coltivazione ha un'estensione di circa 27.000 mq;
- che la stessa area ha destinazione urbanistica di tipo agricolo ed è individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n.30 particelle nn. 329, 330, 331, 332 e 333;
- che il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per la sistemazione finale è di anni 5.

Premesso ancora:

- che gli uffici comunali investiti della richiesta anzidetta, con nota prot.13368 del 20/08/2013, hanno trasmesso, per competenza, la stessa al Dip. Attività Produttive della Regione Calabria, in qualità di Ente procedente;
- che la Regione Calabria, con nota prot.141831 del 08/05/2014, ha richiesto, per tramite degli uffici comunali, documenti integrativi da produrre, compreso l'attestazione dell'evidenza dell'interesse pubblico comunale o sovra comunale, ai sensi del comma 3 dell'art.61 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 40/09;
- che gli uffici comunali, con nota prot.14699 del 11/09/2014, trasmettevano alla Regione Calabria quanto richiesto.

Visto che, nuovamente, la Regione Calabria, con nota prot.127598 del 19/04/2016, richiedeva ulteriori integrazioni documentali, facendo rilevare, peraltro "che l'attestazione di interesse pubblico dell'attività non risponde a quanto previsto dall'art.26 della L.R.40/2009 e smi.";

Dato atto:

- che l'iniziativa da autorizzare risulta suscettibile di interesse sia per le prevedibili ricadute occupazionali che per quelle economiche, a favore del territorio comunale e, in considerazione della dimensione imprenditoriale della richiedente, anche sovracomunale, mediante la creazione di una rilevante economia diretta, oltre che indotta, durante la fase di coltivazione e successivo recupero ambientale;
- che l'attestazione di interesse pubblico dell'attività secondo quanto previsto dall'art.26 della L.R.40/2009 e smi. deve essere reso in forma di deliberazione da parte del Consiglio comunale;

Ritenuto dover valutare positivamente l'iniziativa di che trattasi;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla relativa proposta di deliberazione dai competenti responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che si allegano in copia al presente provvedimento;



Comune di Isola di Capo
Rizzuto
Deliberazione del Consiglio Comunale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.°44 R.G. - del 29-11-2016



Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Milone Damiano, Friio Salvatore e Cassano Carlo) espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **Di dare atto** che, per le motivazioni sopra espresse, il progetto per l'attività di coltivazione di una cava di calcarenite in località "Fratte" nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, e per il successivo recupero ambientale, può essere dichiarato di interesse pubblico comunale e sovracomunale, per come definito all'art.26 della L.R.4072009;
- 2) **Di demandare** al competente Responsabile di Settore la cura di ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontratone l'urgenza;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Milone Damiano, Friio Salvatore e Cassano Carlo) espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



Comune di Isola di Capo
Rizzuto
Deliberazione del Consiglio Comunale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.°44 R.G. - del 29-11-2016



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.°46 DEL 17-10-2016
PARERE TECNICO

In ordine alla Regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U.E.L. (D.lgs. 267 del 18/08/2000), si esprime

PARERE Favorevole

Isola di Capo Rizzuto Addi, ...17-11-2016

Il Responsabile del Settore
FTO Arch. Tricoli Achille



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.°46 DEL 17-10-2016
PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U.E.L. - D.lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime

PARERE Favorevole

Isola di Capo Rizzuto Addi, ...17-11-2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
FTO Scerbo Carmine



Comune di Isola di Capo
Rizzuto
Deliberazione del Consiglio Comunale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N.°44 R.G. - del 29-11-2016



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to FRUSTAGLIA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Errico Antonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124, COMMA 1 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune da oggi 02-12-2016 e vi rimarrà pubblicato per giorni 15 consecutivi.

Data 02-12-2016

ADDETTO ALLA SEGRETERIA
F.to Martino Caterina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ART. 134, COMMA 3 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
essendo trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme in originale agli atti.



Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE

Prot. N. 97906/SUE
DEL 19.03.2018

Trasmessa via PEC

Al Comune di Isola Capo Rizzuto
Ufficio Tecnico
Piazza Falcone e Borsellino, 1
88841 Isola Capo Rizzuto (KR)
servizio.territorio@pec.comune.isoladicaporizzuto.kr.it

e p.c. Alla Ditta Chisari Gaetano S.r.l.
Via Crotone, 84
88841 Isola Capo Rizzuto (KR)
chisarigaetano.srl@pec.cassaedile-czkrvv.it

Oggetto: Coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcarenite sita in località Fratte del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR). Ditta Chisari Gaetano s.r.l.

Si comunica che il Comitato Tecnico ORAE, nella seduta del 22 febbraio 2018, ha esaminato il progetto riportato all'oggetto ed ha espresso il seguente parere:

"Il Comitato Tecnico prende atto della relazione istruttoria della Segreteria Tecnica, esaminati gli elaborati integrativi trasmessi rileva che gli stessi sono esaustivi di quanto precedentemente richiesto con nota n° 0127598 del 19.04.2016.

*Alla luce di quanto sopra, si esprime **parere favorevole.**"*


La Segreteria Tecnica



Il Dirigente Generale

Dott.





Regione Calabria

Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali

Settore 3 Attività Estrattive

SUAP del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)
piazza Falcone e Borsellino
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
suap.isoladicaporizzuto@pec.calabriasuap.it

OGGETTO Progetto di coltivazione di una cava di calcarenite sita in località Fratte del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR). Pratica SUAP n. 6138. Art. 26 della l.r. 40 e art. 61 del r.r. 3/2001 e ss.mm.ii. Proponente: *CHISARI GAETANO srl*.
Riscontro attestazione progettisti su corrispondenza progetti esaminati (caricata su SUAP il 23/05/2023).

Relativamente la progetto indicato in oggetto, e richiamando da ultima la nota prot. n. 210939 del 10/05/2023, alla quale si rimanda per dettagli anche per la puntuale ricostruzione degli atti amministrativi succedutisi nel tempo, si prende atto della *Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà* del 14/03/2023, a firma dei tecnici progettisti geom. Marcello Ferraro Restagno e della dr.ssa geol Alessandra Pezzo, caricata sul SUAP solo il 23/05/2023, recante quanto richiesto al punto b) della stessa nota:

- b) Attestazione dei progettisti sulla completa corrispondenza dei contenuti del progetto esaminato dall'allora Dipartimento Sviluppo Economico-Attività Produttive (parere ORAE) e dall'allora Dipartimento Ambiente e Territorio (*Parere di esclusione dalla VIA*).¹

Sulla base di quanto sopra, lo scrivente Settore, per quanto di competenza, conferma la validità del parere rilasciato con prot. 97906/Siar del 19/03/2018 nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal SUAP comunale, e dà atto della conclusione della procedura istruttoria ai sensi degli art. 29 del regolamento regionale n. 3/2011, e s.m.i., di attuazione della l.r. 40/2009, e s.m.i. La conclusione della Conferenza dei Servizi, ovviamente, andrà formalizzata con un atto successivo alla ricezione di questa nota da parte del SUAP.


Si ricorda, come già fatto nella nota n. 86179 del 23/02/2023 alla quale si rimanda, che la procedura autorizzativa in questione è relativa all'apertura di una nuova cava che, in mancanza del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), è regolata dall'art. 26 della l.r. 40/2009, e ss.mm.ii., e dall'art. 61 del r.r., e ss.mm.ii.

L'amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto, verificata la completezza e la validità di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto acquisiti dalle autorità competenti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, è tenuta a trasmettere con sollecitudine allo scrivente Settore, in caso di esito favorevole, tutta la documentazione.

Lo stesso Settore:

- curerà la trasmissione alla Segreteria dell'Assemblea e Affari Generali del Consiglio Regionale della Calabria degli atti necessari per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni consiliari competenti in

¹ Decreto Dirigenziale n. 8769 del 28/08/2020 del Dipartimento Ambiente e Territorio (AT) - Settore 4 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali



Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali

Settore 3 Attività Estrattive

materia di attività produttive e ambiente, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della l.r. 40/2009, e ss.mm.ii.;

- procederà al rilascio dell'atto autorizzativo per l'attività di coltivazione della cava ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii.


Ottenuta l'autorizzazione alla coltivazione, si evidenzia che gli aspetti gestionali e di controllo della cava una volta in esercizio, saranno comunque di competenza dell'amministrazione comunale (sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con il titolare dell'autorizzazione, stipula della polizza fideiussoria da parte della ditta a garanzia delle opere di recupero ambientale, riscossione dei canoni sulla base di perizie giurate che attestino l'avanzamento della coltivazione, verifiche e accertamenti diretti...).

I funzionari del Settore

geol. Sergio Borrelli




geol. Domenico Anselmo Sicilia



il Dirigente Generale

Paolo Praticò





**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 27/08/2020

Numero Registro Dipartimento: 704

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8769 del 28/08/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 04/08/2008 E S.M.I., PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA. PROGETTO: COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARE SITA IN LOC. FRATTE DEL COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR). PROPONENTE: CHISARI GAETANO SRL, VIA CROTONE 84, 88841 ISOLA CAPO RIZZUTO (KR). PARERE DI ESCLUSIONE DALLA VIA CON PRESCRIZIONI. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la DGR n. 63 del 15.02.2019 "Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione - Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 89 del 15/05/2020 "Individuazione dirigenti generali reggenti dei dipartimenti della Giunta regionale, dell'Autorità di Audit, della Stazione Unica appaltante" che ha individuato - nelle more della complessiva riorganizzazione delle strutture amministrative, il cui iter è stato avviato con la deliberazione di G.R. n. 45/2020 e della definizione delle conseguenti procedure di legge di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per l'individuazione dei dirigenti titolari dei Dipartimenti - quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Ambiente e Territorio" l'arch. Orsola Reillo, Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria, precisando che la suddetta nomina è risolutivamente condizionata all'individuazione del Dirigente titolare;

VISTA la D.P.G.R. n. 63 del 18.05.2020 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Ambiente e Territorio", con la quale è stata nominata come Dirigente generale reggente del Dipartimento Ambiente e Territorio l'Arch. Orsola Reillo;

VISTO il DDG n. 16844 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Deliberazioni di Giunta Regionale n. 512/2019 e 513/2019 - Conferimento incarico di dirigenza del settore valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio all'ing. Antonio Augruso";

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto "Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS –VIA – AIA – VI";

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Ambiente e Territorio in data 30/09/2019 prot. n. 336200, ai sensi dell'art. 6 e segg. del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., la società Chisari Gaetano Srl, con sede in via Crotone 84, 88841 ISOLA CAPO RIZZUTO (KR), ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in merito al progetto per la "coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcare sita in loc. Fratte del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR)";

CHE il progetto rientra tra quelli indicati alla lettera "h" del punto 2 dell'allegato IV del DLGS 152/2006 e smi;

CHE a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sul progetto, non sono pervenute osservazioni da soggetti interessati;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 06/08/2020, in videoconferenza, a seguito della valutazione del progetto, ha espresso parere di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Reg. Reg. n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i., alla pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale facendo proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa, di escludere dalla procedura di VIA, con prescrizioni, il progetto per la coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcare sita in loc. Fratte del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR) sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, in videoconferenza, nella seduta del 06/08/2020 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale).

- Di trasmettere il presente provvedimento alla società Chisari Gaetano Srl, via Crotone 84, 88841 ISOLA CAPO RIZZUTO (KR), al Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), alla provincia di Crotone, alla Regione Calabria Dip. Sviluppo Economico Attività Produttive - Settore Attività Estrattive ed all'ARPACal.
- Di dare atto che il presente provvedimento, a norma del D.Lgs. 152/06 e smi del connesso Regolamento regionale 3/08, ha validità di anni 5 (cinque) per il completamento dei lavori previsti dal progetto, salvo proroga richiesta dal proponente prima della scadenza.
- Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – dip. Prov. di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione del progetto e definizione di un Piano di Monitoraggio se ritenuto necessario.
- Di precisare che le varianti progettuali, ritenute significative a livello ambientale, dovranno essere sottoposte alle procedure di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/06.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario


LAROSA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

AUGRUSO ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.
(con firma digitale)



AUT. 260572 6/8/2020

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – VAS – AIA -VI

Dirigente del Settore 4
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
SEDE

SEDUTA DEL 06.08.2020 (in videoconferenza)

Oggetto: Istanza di “**Verifica di assoggettabilità a VIA**” ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per il “Progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcarenite sita in località “Fratte” nel Comune di Isola Capo Rizzuto”.

Ditta: **Chisari Gaetano S.r.l.**

- Con istanza acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 336200 del 30/09/2019, la Società proponente **Chisari Gaetano S.r.l.** inoltra richiesta di **Verifica di assoggettabilità a VIA** per il Progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcarenite sita in località “Fratte” nel Comune di Isola Capo Rizzuto, perfezionata in data 21.10.2019 con nota assunta al prot. n. 362879/SIAR;
- Con nota prot. n. 367088/SIAR del 23.10.2019 il Settore 4 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio ha comunicato agli Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati al procedimento l’avvio della procedura, assegnando 45 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, conformemente a quanto disposto dall’art. 19 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006;
- A seguito di comunicazione gli Enti in data 15.11.2019 è pervenuta nota della Soprintendenza per i beni e le attività culturali di chiarimenti rispetto al procedimento;
- In data 16.12.2019 si è svolta un’audizione tra i progettisti e la STV durante la quale sono stati richiesti chiarimenti rispetto alla nota della Soprintendenza e l’aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica e dei vincoli, riservandosi di richiedere eventuali integrazioni tecniche a seguito del superamento della nota della Soprintendenza.
- Successivamente con pec è stato sollecitato l’invio della documentazione amministrativa richiesta, riscontrata dal Comune di Isola Capo Rizzuto con pec del 21.01.2020 acquisita in atti al prot. n. 29559/SIAR del 24.01.2020;
- A seguito dell’incartamento amministrativo prodotto dal Comune con nota prot. n. 59435/SIAR del 12.02.2020 sono state richieste integrazioni tecniche di merito;
- Con pec del 11/03/2020 sono stati concessi ulteriori 30 gg per la consegna delle integrazioni e su richiesta della ditta per l’emergenza Covid-19 i termini per la presentazione delle integrazioni sono stati spostati al 10/06/2020.
- Con nota prot. n. 188554/SIAR del 09/06/2020 e con nota prot. n. 231908/SIAR del 15/07/2020 sono state acquisite le integrazioni trasmesse dalla ditta ed assegnate alla STV per l’istruttoria di merito.

Visto che:

- La documentazione amministrativa presentata è costituita da:
 - Istanza di verifica di assoggettabilità a Via (Allegato 3);
 - Modello dichiarazione del professionista estensore dello Studio Preliminare Ambientale (Allegato 3.b);
 - Elenco Amministrazioni ed Enti territoriali interessati al progetto (Allegato 3.c);
 - Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali (Allegato 3.d)
 - Dichiarazione sostitutiva attestante il valore dell’opera;
 - Copia ricevuta versamento spese istruttorie tramite bonifico bancario;

- Dichiarazioni dei tecnici redattori circa la veridicità e l'esattezza di quanto contenuto negli elaborati tecnico progettuali;
 - Dichiarazioni dei tecnici redattori circa l'attualità dei contenuti riportati negli elaborati tecnico progettuali (prot. n. 367088/SIAR del 23.10.2019);
 - Certificato di destinazione solo su supporto informatico datato 2012 (scaduto);
 - Parere favorevole dell'ORAE, prot. n. 97906 del 19.03.2018;
- La documentazione tecnico-progettuale consiste in:
- Relazione sull'impatto ambientale;
 - Relazione Tecnica e del Recupero Ambientale;
 - Relazione Geologica ed analisi di stabilità dei fronti di scavo;
 - Relazione Naturalistica, Faunistica e Vegetazionale;
 - Relazione Fotografica;
 - Relazione Rilievo topografico GPS LEICA SR 530;
 - Rilievo Topografico - Rilievo Piano - altimetrico;
 - Tav. Alfa - Inquadramento territoriale;
 - Tav. 1 - Planimetria Stato Attuale;
 - Tav. 2 - Sezioni Stato Attuale;
 - Tav. 3 - Planimetria Primo Stadio di Coltivazione;
 - Tav. 4 - Sezioni Primo Stadio di Coltivazione;
 - Tav. 5 - Planimetria Secondo Stadio di Coltivazione;
 - Tav. 6 - Sezioni Secondo Stadio di Coltivazione;
 - Tav. 7 - Sezioni (Fase estrattiva ultimata)
 - Tav. 8 - Sovrapposizione Sezioni Stato Attuale - Stato Finale;
 - Tav. 9 - Planimetria Recupero Ambientale;
 - Tav. 10 - Sezioni Recupero Ambientale;
 - Tav. 11a - Planimetria canalizzazioni acque meteoriche superficiali (f. coltivazione);
 - Tav. 11b - Planimetria canalizzazioni acque meteoriche superficiali (stato finale);
 - Tav. 12a - Carta Geologica;
 - Tav. 13a - Sezioni Geologiche;
 - Tav. 13b - Sezioni Geologiche;
 - Tav. 14 - Sovrapposizione ortofoto - catastale;
 - Tav. 15 - Fotorendering;
 - Tav. 16 - Sovrapposizione Cartografia - area di cava;
 - Tav. 17 - Vertici perimetrazione area di cava.
- La documentazione tecnico-amministrativa integrativa costituita da:
- Documentazione tecnico progettuale integrativa su supporto digitale;
 - Lettera di controdeduzioni alla richiesta di integrazioni con i seguenti allegati:
 - Certificato di destinazione urbanistica e vincoli aggiornato, prot. n.1600 del 21.01.2020;
 - Delibera comunale n. 57 del 08.04.2015 e atti di legittimazione e affrancazione dei terreni gravati da usi civici;
 - Delibera comunale n. 193 del 20.11.2015 e atti di legittimazione e affrancazione dei terreni gravati da usi civici;
 - Adeguamento Relazione tecnica (giugno 2020);
 - Integrazione alla Relazione Geologica, Geotecnica e Geomineraria (giugno 2020);
 - Integrazione alla Relazione sullo Studio d'Impatto Ambientale (giugno 2020);
 - Relazione agronomica (Maggio 2020);
 - Relazione di Impatto Acustico (luglio 2020);

- Elaborati grafici (giugno 2020):
 - Tav. 11B' - Tavola integrativa - Planimetria canalizzazioni acque meteoriche superficiali;
 - Tav. 12' - Tavola integrativa - Carta Geologica;
 - Tav. 13' - Tavola integrativa - Sezioni Geologiche;
 - Tav. 13'' - Tavola integrativa - Sezioni Geologiche;
 - Tav. 18 - Tavola integrativa - Organizzazione area cantiere;
 - Tav. 19 - Tavola integrativa - Tavola vincoli e ricettori su base CTR;
 - Tav. 20 - Tavola integrativa – Sovrapposizione catastale su Carta dei Vincoli - PSC.

Considerato che:

- Il progetto riguarda l'apertura di nuova cava ubicata in località Fratte del Comune di Isola Capo Rizzuto, interessa le particelle catastali nn. 329, 330, 331, 332, 333 del Foglio di Mappa n. 30, con superficie pari a 27.000 mq, ricadenti in zona "agricola" ed in area sottoposta a vincolo tutorio ai sensi del D.Lgs. 42/04 e smi, per come da certificato comunale in atti datato 21.01.2020;
- L'area di intervento è ubicata in prossimità di un'area a tessuto urbano discontinuo e l'accesso al sito estrattivo avviene attraverso una viabilità interpodereale in terra battuta che si collega alla strada comunale denominata "Fratte";
- Il piano di coltivazione e recupero prevede l'estrazione con metodo a "fossa" per un volume complessivo di circa 164.590 mc e il successivo ritombamento dell'area di scavo con l'impiego di terreni con scheletro granulare ed indici di permeabilità simili a quelli del materiale estratto con l'utilizzo di circa 45.487 mc di materiale stoccato, mentre per il rimanente sarà reperito in altri siti e messo in posto previa caratterizzazione e certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente; nel dettaglio è prevista l'estrazione secondo un piano di durata inferiore a tre anni che si sviluppa in due fasi: primo stadio per un volume pari a 38.986 mc e secondo stadio per un volume di 125.604 mc: i quantitativi di calcarenite commercializzabili, al netto del terreno vegetale e dello sterile stoccato e da riutilizzare per il ripristino, è pari a 108.303 mc;
- La coltivazione prevede l'intervento di escavazione con tecnica "a fossa" per opera di mezzi meccanici fino alla profondità massima di 10,50 m rispetto alla quota iniziale del piano campagna e mediante fronti con angolo di scarpata intorno ai 60° e con fronti di altezza di circa 6 m; le indagini geognostiche allegate alla Relazione integrativa scongiurano la presenza di falda fino alle profondità interessate dall'estrazione e nelle relazioni allegate si dichiara che negli intorni non sono presenti sorgenti, pozzi o altre opere di captazione;
- Lo smaltimento delle acque piovane sarà garantito mediante la realizzazione di fossi di guardia e opportune vie di deflusso sia durante la coltivazione che a lavori ultimati;
- Il materiale di copertura vegetale sarà stoccato in cumuli di altezza non superiore a tre metri e riutilizzato per la fase di ritombamento e ripristino ambientale, che consentirà di restituire alla fine delle attività un'area sub-pianeggiante da utilizzare per la semina di vegetazione autoctona e piante erbacee tipiche della macchia mediterranea costiera;

Valutato che:

- Il progetto rientra tra quelli del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., inseriti all'Allegato IV alla Parte Seconda, al punto 8 lettera i) "Cave e torbiere" e non ricade neanche parzialmente all'interno di "Aree naturali protette" come definite dalla L.394/1991 e dalle leggi regionali e/o di "Siti della Rete Natura 2000";
- Il progetto proposto si riferisce alla coltivazione e al recupero ambientale di una cava di calcarenite sita in località "Fratte" nel Comune di Isola Capo Rizzuto, ricadente in particelle catastali che da Certificato di Destinazione Urbanistica risultano avere la destinazione "agricola";
- **Le caratteristiche del progetto**, in relazione all'importanza dell'opera complessiva e della posizione all'interno di un'area a destinazione compatibile con quella estrattiva, sono tali da minimizzare le possibili ripercussioni sull'ambiente e scongiurare gli impatti. In particolare:
 - a) Le **dimensioni** e la **concezione dell'insieme** del progetto sono contenuti e tali da poter essere considerati irrilevanti dal punto di vista di potenziali effetti ambientali nell'area di riferimento;
 - b) Può essere esclusa l'ipotesi di un potenziale **cumulo** poiché non vi sono nelle immediate vicinanze dell'area altre attività della stessa tipologia;
 - c) L'**utilizzo delle risorse naturali** - a lungo periodo - è limitata ai volumi dei materiali estratti;

- d) Non è prevista **produzione di rifiuti**;
- e) Nessun **rischio di gravi incidenti e/o calamità** può essere imputabile al progetto in questione;
- f) **I rischi per la salute umana** associati alla presenza dell'attività estrattiva sono non significativi;
- In relazione alla localizzazione dell'intervento, il sito non rientra tra aree geografiche con particolare sensibilità ambientale. In particolare:
 - g) l'**utilizzo del territorio** è limitata agli spazi strettamente necessari per assicurare funzionalità al progetto complessivo;
 - h) in considerazione alla scelta delle aree dove realizzare l'intervento, non risultano situazioni che necessitano di interventi di salvaguardia ambientale, in termini di **ricchezza relativa, disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali** della zona;
 - i) la **capacità di carico dell'ambiente naturale** è ridotta, poiché l'intervento per quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale non ricade in:
 - c1) zone umide, zone riparie, foci di fiumi;
 - c2) zone costiere e ambienti marini;
 - c3) zona montuosa o forestale;
 - c4) riserve e parchi naturali;
 - c5) siti della rete Natura 2000 o altre zone classificate protette;
 - c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria;
 - c7) zone a forte densità demografica;
 - c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica: *secondo quanto riportato dall'attestazione comunale in atti le particelle sono interessate da vincolo tutorio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, ma non sono soggette all'art. 142, c 1 lettera h e m;*
 - c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 288.
- La **tipologia e la caratteristica dell'impatto potenziale** sono stati adeguatamente analizzati nello Studio Preliminare Ambientale, con particolare riguardo a:
 - j) **entità ed estensione dell'impatto**, specificando che l'area geografica interessata dai potenziali impatti è circoscritta all'area di intervento;
 - k) **natura dell'impatto**, analizzato sotto il profilo della viabilità, dell'atmosfera, del suolo e del sottosuolo, della vegetazione, della flora e della fauna, del paesaggio, del rumore. In tutte le matrici è stata dimostrata l'inconsistenza di fattori di pressione specifici;
 - l) **possibilità di ridurre le possibili ripercussioni in modo efficace**, mediante opportuni accorgimenti sulle componenti ambientali interessate;
- L'**impatto acustico** è esaminato all'interno di uno specifico Studio previsionale, con il quale il Tecnico competente, anche a seguito di integrazioni, attesta la compatibilità dell'intervento sotto il profilo del rispetto dei limiti previsti dalle norme in vigore per la zona di riferimento;
- Nello Studio Preliminare Ambientale è stata verificata la compatibilità del progetto con i piani paesistici, territoriali e urbanistici, analizzando la coerenza e le relazioni con gli strumenti di pianificazione vigenti.

Ritenuto, per quanto sopra, che l'analisi sia sufficiente a considerare irrilevanti le possibili ripercussioni sull'ambiente.

Si raccomanda di acquisire prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, in particolare specifico parere relativamente ai vincoli tutori di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. per come apposti da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio in sede di adozione del PSC su tutto il territorio comunale nonché di attenersi alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 34/2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria".

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., aggiornato al D.Lgs. 104/2017;

VISTO il Regolamento Regionale n° 3/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n° 39 del 03/09/2012, "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

VISTA la D.G.R. n° 381 del 31/10/2013 "Approvazione del Regolamento Regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA";


VISTE le condizioni ambientali individuate dal proponente al fine di minimizzare gli impatti potenziali, riportate nell'All. n. 3d "Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Art.19 D.Lgs. 152/2006", quale parte integrante del presente parere (Allegato 1).

La Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

per quanto sopra premesso, visto, considerato, valutato e ritenuto, riunita in videoconferenza attesa l'emergenza Covid-19 in atto, ritiene di escludere dalla procedura di VIA il "**Progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcarenite sita in località "Fratte" nel Comune di Isola Capo Rizzuto**" - Proponente: **Chisari Gaetano S.r.l.**

Resta inteso che la Struttura Tecnica di Valutazione ha espresso il parere su atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati presentati inficiano il parere medesimo.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE



Allegato 1

Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
1	ANTE - OPERAM	➤ <i>aspetti progettuali</i>	<i>Fase preparatoria con la recinzione dell'area di interesse, la predisposizione della cartellonistica da cantiere, la realizzazione della rete di drenaggio esterna e della viabilità interna (aree di movimentazione mezzi e piste di arroccamento).</i>
		➤ <i>aspetti gestionali</i>	<i>L'area di interesse estrattivo deve essere delimitata con adeguata recinzione e sarà necessario predisporre la cartellonistica di cantiere (cartelli ammonitori, segnaletici, antinfortunistici); l'ingresso all'area deve essere protetto da un cancello adeguato e opportunamente segnalato con la il cartello identificativo riportante i dati dell'attività estrattiva (Comune, Autorizzazione, Inizio e fine lavori, Ditta Esercente, Direzione Lavori, Progettazione, Addetti ai lavori in cava). Lungo il perimetro verranno realizzati i canali per l'allontanamento delle acque di scorrimento superficiale.</i>
		➤ <i>componenti/fattori ambientali:</i>	<i>Individuazione delle aree di accumulo temporaneo del materiale di scotico da utilizzare nella fase di recupero e del materiale estratto prima del trasporto, allo scopo di migliorare la gestione del cantiere.</i>
2	CORSO D'OPERA	➤ <i>aspetti progettuali</i>	<i>La coltivazione sarà condotta con l'utilizzo di mezzi meccanici per la mobilitazione del materiale e la realizzazione dei fronti di scavo, procedendo dalle quote sommitali, fino ad ottenere la conformazione morfologica prevista da progetto. Localmente verranno predisposte le piste di arroccamento che di volta in volta verranno realizzate in base alle fasi di scavo.</i>
		➤ <i>aspetti gestionali</i>	<i>Il nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sarà caratterizzato da un'area sub-pianeggiante simile a quella iniziale, in quanto, dopo un rimodellamento temporaneo dei fronti di scavo durante la fase di escavazione, sarà effettuato il ritombamento dello scavo. Ad estrazione terminata, si avrà una conformazione: Scarpata unica (lato est dell'area di cava) Angolo di scarpa (massimo) del gradone pari a 60°; Scarpata unica interrotta da una berma (lato ovest dell'area di cava) Angolo di scarpa (massimo) del gradone pari a 60°; Berma: B = 5,00 m; Alzata (altezza del fronte tra la berma e il piazzale): A = 6,00 m.</i>
		➤ <i>componenti/fattori ambientali:</i>	
		○ <i>atmosfera</i>	<i>Il territorio interessato dall'attività, ricadente nel Comune di isola di Capo Rizzuto, nell'ambito del Piano per la Qualità dell'Aria della Regione Calabria, ricade nella Zona "D - Collinare e di pianura senza specifici</i>

Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
			<i>fattori di pressione". Non raggiunge livelli di attenzione elevati difatti, dalle misurazioni effettuate, i valori di concentrazione delle polveri risultano inferiore al limite stabilito. Le polveri generate sono piuttosto grossolane e tendono a depositarsi rimanendo in sospensione per poco tempo.</i>
		○ ambiente idrico	<i>Non esistono nel sito di intervento elementi idrografici, quali aste torrentizie, forme carsiche né ipogee né epigee, né corsi d'acqua aventi carattere continuo. Tutti i terrazzi sono serviti da un impianto irriguo consortile, alimentato dal lago Sant'Anna. I fossi artificiali di bonifica che drenano l'acqua piovana hanno portate limitate ai soli giorni piovosi.</i>
		○ suolo e sottosuolo	<i>Il settore di territorio oggetto dell'intervento estrattivo è caratterizzato da un orografia pianeggiante costituito da un ammasso sedimentario calcarenitico. I litotipi affioranti nell'area di intervento sono tutti di origine sedimentaria.</i>
		○ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi,	<i>Dalla carta di uso del suolo si rileva che l'area interessata dal progetto è classificata come 'seminativi in aree non irrigue' Non rientra i siti di particolare interesse. L'impatto prevalente è riconducibile alla sottrazione di suolo e, di conseguenza della copertura vegetale.</i>
		○ rumore e vibrazioni	<i>L'impatto sulla componente rumore è associato all'azione dei mezzi di cantiere in fase di scavo, movimentazione e trasporto.</i>
		➤ Mitigazioni:	
		○ atmosfera	<i>Per ridurre la diffusione delle polveri in cantiere si provvederà a bagnare le aree di movimentazione dei mezzi, le piste e i cumuli di materiale; la frequenza delle operazione verrà stabilita in base alle condizioni atmosferiche.</i>
		○ ambiente idrico	<i>Sarà realizzato, intorno al perimetro di cava, un adeguato sistema di fossi di guardia raccordato con la rete di smaltimento naturale per attenuare il più possibile il deflusso incontrollato delle acque meteoriche all'interno dell'area, durante la fase di coltivazione.</i>
		○ suolo e sottosuolo	<i>Accantonamento del terreno di scotico ovvero della componente più ricca di sostanza organica e umida.</i>
		○ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi,	<i>Studio delle componenti vegetali da impiantare al fine di ricostituire il sistema naturale.</i>
		○ rumore e vibrazioni	<i>Per l'attenuazione del rumore viene assicurata la protezione individuale dell'udito mediante l'uso di idonei dispositivi.</i>
3	POST - OPERAM	➤ aspetti progettuali	<i>Completata la fase di estrazione, sarà avviato il processo di ritombamento dello scavo mediante l'impiego di terreni con scheletro granulare e indici di permeabilità</i>














Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
			<i>simili a quelli del materiale estratto. Raggiunta la conformazione morfologica finale (area sub-pianeggiante), si completerà il lavoro di recupero ambientale mediante la stesura di terreno vegetale, già messo a dimora per lo scopo, in modo da garantire l'attecchimento delle colture di cui si è prevista la semina.</i>
		➤ <i>aspetti gestionali</i>	<i>Il programma estrattivo prevede l'estrazione complessiva di 164 '590 m³ di materiale calcareo in due stadi di coltivazione.</i>
		➤ <i>componenti/fattori ambientali:</i>	
		○ <i>atmosfera</i>	<i>Il territorio interessato dall'attività non presenta particolari fattori di pressione in merito alle emissioni in atmosfera.</i>
		○ <i>ambiente idrico</i>	<i>L'attività di coltivazione non interferirà con i corpi idrici superficiali né darà luogo a deviazioni o sbarramenti di corsi d'acqua e/o a variazioni dei deflussi.</i>
		○ <i>suolo e sottosuolo</i>	<i>Raggiunta la conformazione morfologica finale (area sub-pianeggiante), si completerà il lavoro di recupero ambientale mediante la stesura di terreno vegetale, già messo a dimora per lo scopo, in modo da garantire l'attecchimento delle colture di cui si è prevista la semina..</i>
		○ <i>flora, fauna, vegetazione, ecosistemi,</i>	<i>Durante la fase di recupero verrà ricostituita la componente vegetazionale restituendo l'area al contesto naturale.</i>
		○ <i>rumore e vibrazioni</i>	<i>L'emissione di rumore è limitata al solo periodo di cantierizzazione.</i>
		➤ <i>Mitigazioni:</i>	<i>Raggiunta la conformazione morfologica finale (area sub-pianeggiante), si completerà il lavoro di recupero ambientale mediante la stesura di terreno vegetale, già messo a dimora per lo scopo, in modo da garantire l'attecchimento delle colture di cui si è prevista la semina.</i>
		○ <i>atmosfera</i>	<i>L'emissione di polveri è limitata alla sola fase di lavorazione.</i>
		○ <i>ambiente idrico</i>	<i>Sarà realizzato, intorno al perimetro di cava, un adeguato sistema di fossi di guardia raccordato con la rete di smaltimento naturale per attenuare il più possibile il deflusso incontrollato delle acque meteoriche all'interno dell'area, durante la fase di coltivazione.</i>
		○ <i>suolo e sottosuolo</i>	<i>Gli effetti sul suolo e sottosuolo verranno mitigati mediante le operazioni di recupero ambientale attraverso la stesura dello strato di terreno vegetale precedentemente prelevato e accantonato, al fine di ricostituire la stratigrafia del substrato.</i>
		○ <i>flora, fauna, vegetazione, ecosistemi,</i>	<i>Il ripristino vegetazionale dell'area verrà eseguito attraverso la piantumazione di adeguate specie vegetali che siano ben integrate all'ambiente circostante; le operazioni colturali verranno eseguite</i>


Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
			<i>segundo le fasi necessarie a garantire l'attecchimento di tutto l'apparato vegetativo.</i>
		o <i>rumore e vibrazioni</i>	<i>L'emissione di rumore è limitata al solo periodo di cantierizzazione.</i>

Oggetto: Istanza di “Verifica di assoggettabilità a VIA” ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. per il “Progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcarenite sita in località “Fratte” nel Comune di Isola Capo Rizzuto”.

Proponente: **Chisari Gaetano S.r.l.**

LA S.T.V.

1	Presidente	<i>Orsola REILLO</i>	
2	Vice-Presidente	<i>Antonio AUGRUSO</i>	
3	Ing.	<i>Vincenzo BARONE</i>	 VINCENZO BARONE REGIONE CALABRIA 10.08.2020 11:08:36 UTC
4	Dott.	<i>Nicola CASERTA</i>	
5	Dott.ssa	<i>Deborah CIMELLARO</i>	 DEBORAH CIMELLARO REGIONE CALABRIA 10.08.2020 08:24:06 UTC
6	Geom.	<i>Angelo Antonio CORAPI (Rappr. A.R.P.A.CAL).</i>	
7	Dott.	<i>Saverio CURCIO</i>	 SAVERIO CURCIO REGIONE CALABRIA 10.08.2020 09:31:03 UTC
8	Dott.ssa	<i>Rossella DEFINA</i>	 ROSSELLA DEFINA REGIONE CALABRIA 10.08.2020 10:40:02 UTC
9	Ing.	<i>Antonino DEMASI</i>	
10	Ing.	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	
11	Dott.	<i>Salvatore SCALISE</i>	
12	Ing.	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	
13	Dott.	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	



Sportello Unico per le Attività Produttive
Isola di Capo Rizzuto

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 375235 del 29/08/2023

**Oggetto: VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA
SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA (art .14bis Legge n. 241/1990)**

Dati relativi alla pratica:

Codice univoco SUAP: 6138

Codice univoco nazionale: 02412350791-14122022-1005.SUAP

Numero. Protocollo: 35096

Data protocollo: 14/12/22

Settore attività: Attività generica

Ubicazione: Loc. Fratte 88841 Isola di Capo Rizzuto

Tipologia intervento/Iter: Apertura attività Procedimento ordinario in conferenza di servizi

Responsabile del Suap: FRANCESCA ASTORINO

Responsabile del procedimento: ASTORINO FRANCESCA

Descrizione procedimento: PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARENITE SITA IN LOC. FRATTE COMUNE DI ISOLA C.R. - Pratica già avviata con procedura cartacea.

Il Responsabile del Settore

Premesso che:

- con nota prot. 4831 del 17.02.2023 trasmessa a mezzo pec il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.lgs. n.127/2016, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento per l'approvazione del PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARENITE SITA IN LOC. FRATTE COMUNE DI ISOLA DI C.R.-

L'azienda in oggetto, in data 15/11/12, prot. comunale n. 18162, ha presentato, istanza di autorizzazione per l'attività di coltivazione di calcarenite in località Fratte di questo Comune, ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n. 40 /2009 e ss.mm.ii., come da Circolare "Disciplina della fase transitoria (fino all'entrata in vigore del PRAE) relativa al procedimento di autorizzazione in materia di miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali"

Con protocollo n. 27630 del 29.11.2018 il Responsabile del Settore Tecnico, nella persona dell'Arch. Achille Tricoli, indice per il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 10:00 la conferenza di servizi decisoria al fine di ottenere i pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, convocando:

-La Regione Calabria (Dip. Sviluppo Economico – Dip. Ambiente e Territorio)
Segreteria tecnica Valutazione Ambientale – Autorità di bacino;

- L'Amministrazione Provinciale – Settore Ambiente;

Suap Comune Isola di Capo Rizzuto - Piazza Falcone e Borsellino - 88841 Isola di Capo Rizzuto
Telefono: 0962797911 - Fax: 0962797956 - Email: suap.isoladicaporizzuto@pec.calabriasuap.it

Modello verbale CDS Coordinata



Sportello Unico per le Attività Produttive
Isola di Capo Rizzuto

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 375235 del 29/08/2023

- Soprintendenza;
- Legione Regionale Carabinieri forestali; - Allegato 6

Con protocollo Comunale n.20304 del 12.09.2019 il Responsabile del Settore Tecnico, in considerazione di quanto dallo stesso asserito, nel documento medesimo, e cioè che alla data del 10.09.2019 nessuno degli Enti ha inteso presenziare ai lavori della conferenza, riconvoca per il giorno 03.10.2019 alle ore 10:00 la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria;

Considerato che la medesima azienda, CHISARI GAETANO SRL, in data 14.12.2022, per il tramite del sistema informatico regionale CalabriaSUAP, ha trasmesso, a questo Sportello Unico, la richiesta di autorizzazione per **“PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI CALCARENITE SITA IN LOC. FRATTE COMUNE DI ISOLA C.R.”** al fine di ottenere le prescritte autorizzazioni;

Precisato che gli atti endoprocedimentali connessi alla pratica di che trattasi sono i seguenti:

- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
- NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO
- AUA-VERIFICA IMPATTO ACUSTICO
- PARERE AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
- PARERE REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI CAVA
- AUA-AUTORIZZAZIONE EMISSIONE IN ATMOSFERA-REGIONALE
- PARERE VINCOLO ARCHEOLOGICO E STORICO-ARCHITETTONICO
- AUA-VERIFICA IMPATTO ACUSTICO-TRASMISSIONE ALL'AUTORITA' COMPETENTE (PROVINCIA)
- NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO FINO A 500 METRI CUBI (COMPETENZA COMUNALE)

- con la sopraccitata nota, sono state invitate le seguenti Amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:

- ASP DI CROTONE-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- UFFICIO TECNICO COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
- DIPARTIMENTO SEAC-SETTORE 3 ATTIVITA' ESTRATTIVE REGIONE CALABRIA



Sportello Unico per le Attività Produttive
Isola di Capo Rizzuto

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 375235 del 29/08/2023

- DIPARTIMENTO AMBIENTE-UNITA' ORGANIZZATIVA TEMPORANEA-FUNZIONI TERRITORIALI ASP KR
- LEGIONE REGIONALI CARABINIERI FORESTALI
- ARPACAL-DIP. KR- SERVIZIO TEMATICO SUOLO E RIFIUTI
- UFFICIO PROV.LE SETTORE AMBIENTE-KR
- DIPARTIMENTO URBANISTICA-SETTORE 02-URBANISTICA E VIGILANZA REGIONE CALABRIA

- che è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec prot. 4831 del 17.02.2023 da parte delle suddette Amministrazioni;


Dato atto che è stato fissato in quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione della convocazione, il termine ultimo entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, quindi con scadenza alla data del 03.04.2023;

Considerato che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni (04.03.2023) non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina;

Rilevato che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi come sopra indicato, hanno inviato i seguenti riscontri:

con nota protocollo N° 86179 del 23.02.2023 la REGIONE CALABRIA – Dip. Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, osserva quanto segue:

È opportuno sottolineare ancora una volta, come già fatto nelle note precedenti, che la procedura autorizzativa per l'apertura di una nuova cava, qual è quella in questione, in mancanza del Piano Regionale delle Attività Estrattive trattandosi (PRAE), è regolata dall'art. 26 della l.r. 40/2009, e ss.mm.ii., e dall'art. 61 del r.r., e ss.mm.ii. L'Amministrazione comunale di Isola di Capo Rizzuto dovrà quindi verificare la completezza e la validità di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, già acquisiti e/o da acquisire dalle autorità competenti partecipanti alla Conferenza dei Servizi. Ultimate le procedure di cui sopra, in caso di esito favorevole, l'ente comunale dovrà trasmettere tutta la documentazione allo scrivente Settore che: Curerà la trasmissione alla Segreteria dell'Assemblea e Affari Generali del Consiglio Regionale della Calabria degli atti necessari per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, ai sensi del comma



Sportello Unico per le Attività Produttive
Isola di Capo Rizzuto

Regione Calabria
+ + Aoo REGCAL
Prot. N. 375235 del 29/08/2023

2 dell'art. 26 della l.r. 40/2009, e ss.mm.ii.; Procederà al rilascio dell'atto autorizzativo per l'attività di coltivazione della cava ai sensi dell'art. 26 della L.R. 40/2009 e ss.mm.ii.

Si rappresenta infine che, ottenuta l'autorizzazione alla coltivazione, gli aspetti gestionali e di controllo della cava una volta in esercizio, saranno comunque di competenza dell'amministrazione comunale...

A mezzo del portale SUAP Calabria l'Ufficio Prov.le Settore Ambiente KR ha comunicato quanto segue:

Alla luce della documentazione presentata, da un primo esame relativamente agli aspetti riguardanti gli scarichi e le emissioni non si rilevano gli elementi che stabiliscono la competenza in materia della Provincia di Crotona. Relativamente ad eventuali aspetti paesaggistici la competenza è dell'Ufficio provinciale Settore Demanio idrico e fluviale/KR presente sul Portale ed a cui la pratica deve essere trasmessa. Inoltre non vi è istanza di AUA ai sensi del DPR 59/2013

Con nota prot.78863 del 20.02.2023 il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha comunicato quanto segue:

Si comunica che nessun parere inerente l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è dovuto trattandosi di attività di cava disciplinata da altre normative, dichiarando l'improcedibilità dell'istanza;

Rilevato che la REGIONE CALABRIA - Dip. Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, a seguito di verbale di chiusura conferenza decisoria caricato sul portale SUAP prot. n. 12164 del 03/05/2023 ha inoltrato riscontro prot. n. 210939 del 10/05/2023

Accertato che in data 23/05/2023 a mezzo del portale SUAP è stata trasmessa da parte del Comune l'attestazione menzionata nella nota prot. n. 210939 del 10/05/2023 della Regione Calabria;

Con nota protocollo n. 248827 del 01/06/2023 la REGIONE CALABRIA - Dip. Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, osserva quanto segue:

Io scrivente Settore, per quanto di competenza, conferma la validità del parere rilasciato con prot. 97906/Siar del 19/03/2018 e dà atto della conclusione della procedura istruttoria ai sensi degli art. 29 del regolamento regionale n. 3/2011, e s.m.i., di attuazione della l.r. 40/2009, e s.m.i.

Preso atto che le seguenti amministrazioni non si sono espresse:

- ASP DI CROTONE-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- UFFICIO TECNICO COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO - Settore n° 4



- DIPARTIMENTO AMBIENTE-UNITA' ORGANIZZATIVA TEMPORANEA-FUNZIONI TERRITORIALI ASP KR
- LEGIONE REGIONALI CARABINIERI FORESTALI
- ARPACAL-DIP. KR- SERVIZIO TEMATICO SUOLO E RIFIUTI
- UFFICIO PROV.LE SETTORE AMBIENTE-KR

e pertanto la mancata comunicazione della determinazione di assenso o dissenso entro il termine previsto, equivale ad assenso senza condizioni. (fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi - Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito).

Dato atto che le prescrizioni sopra trascritte, non rappresentando modifiche sostanziali al documento presentato e possono essere accolte in fase di predisposizione ed esecuzione dell'intervento;

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile del Procedimento ritiene concluso positivamente il presente procedimento, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto, Servizio SUAP, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il Responsabile del Settore



Allegati: 20230825111949093.pdf;

Stato DA ASSEGNARE
Entrata:

Assegnatario: attivitaestrattive.seac

Data: 25/08/2023

Ora: 11:04

Da: "Per conto di: suap.isoladicaporizzuto@pec.calabriasuap.it" (posta-certificata@pec.aruba.it)

A: attivitaestrattive.seac@pec.regione.calabria.it

Cc:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: Chiusura Seduta conferenza di servizi - pratica num. 6138**

Messaggio: DA:**Suap Comune Isola di Capo Rizzuto**

OGGETTO: Chiusura Seduta conferenza di servizi - pratica num. 6138

Salve,

la presente per notificare la Chiusura della Seduta della conferenza dei servizi in data 17-02-2023 / 02:23 presso .

Gli uffici invitati alla conferenza dei servizi sono i seguenti:

Ufficio tecnico - Isola di Capo Rizzuto

ASP Crotone - Dipartimento di Prevenzione

Ufficio prov.le Settore Ambiente/KR

Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/KR

ARPACal - Dip. KR - Servizio Tematico Suolo e rifiuti

Gruppo Carabinieri Forestale - Crotone

Dipartimento SEAC - Settore 3 - Attività estrattive

Per prendere visione del dettaglio della comunicazione è necessario accedere al sistema informativo CalabriaSuap nella sezione Enti Terzi all'indirizzo:

<http://intra.calabriasuap.it>.

Per segnalare eventuali problemi informatici, La invitiamo ad utilizzare i riferimenti presenti nella sezione [Assistenza e supporto](#) del portale www.calabriasuap.it

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**Norme in materia ambientale.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.****ART. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) (254) (258) (263) (264)****In vigore dal 31 luglio 2021**

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. (262) (265)

2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32. (255) (262)

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. (259) (262)

4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. (256) (262)

5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4. (260) (262)

6. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8.

7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. (257)

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. (261)

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto. (261)

8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

(254) Articolo inserito dall'*art. 16, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017*.

(255) Comma così modificato dall'*art. 50, comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020*.

(256) Comma modificato dall'*art. 50, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(257) Comma modificato dall'*art. 50, comma 1, lett. o), n. 2-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, che ha sostituito il comma 7 con gli attuali commi 7, 7-bis e 7-ter.

(258) Sui termini previsti dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 772, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*.

(259) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(260) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(261) Comma inserito dall'*art. 24, comma 1, lett. d), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, che ha sostituito il comma 7 con gli attuali commi 7, 7-bis e 7-ter.

(262) Sui termini previsti dal presente comma vedi l'*art. 33, comma 4, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(263) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l'*art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

(264) Sull'esenzione dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III vedi l'*art. 47, comma 1-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

(265) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 4, comma 2-ter, D.L. 14 aprile 2023, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 giugno 2023, n. 68*.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 (1)**Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche;

Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1 e 34 e gli allegati A e B;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche;

Vista la direttiva n. 92/91/CEE del Consiglio del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Campo di applicazione

1. Attività soggette.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927 , anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 , e successive modifiche, e al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 , e successive modifiche, all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221 , al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 , di seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994 .

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di cui all'articolo 1, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività stessa, le discariche, nonché le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, delle aree di magazzino e deposito non direttamente connesse alle attività stesse;

b) titolare: l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava;

c) sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.

3. Vigilanza.

1. Ai sensi delle norme vigenti:

a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 , nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 896 del 1986 , la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.

4. Esercizio della vigilanza.

1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.

2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.

3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.

5. Misure generali di tutela.

1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 , sono le seguenti:

a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;

b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro;

c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed

effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;

f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innescio e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;

g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;

h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;

i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;

l) per attività condotte per perforazione, ove necessario, determinate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico ai pozzi, impianti e condotte;

m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento;

n) le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

6. Documento di sicurezza e di salute.

1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato «DSS».

2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature

e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.

4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:

a) il DSS prima dell'inizio delle attività;

b) gli aggiornamenti del DSS.

7. Obblighi.

1. Il datore di lavoro:

a) designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori;

b) trasmette la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994 anche all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 3.

2. Nell'ambito degli obblighi previsti dal presente decreto, il titolare non può delegare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

8. Riunione di prevenzione e protezione dai rischi.

1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti.

3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e 9.

4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.

9. DSS coordinato.

1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 , si applica limitatamente al comma I, lettera a).

2. Nei casi di cui al comma 1:

a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ;

b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;

c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

10. Contenuti del DSS.

1. Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;

b) mezzi di evacuazione e salvataggio;

c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;

d) sorveglianza sanitaria;

e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;

f) manutenzione del materiale di sicurezza;

g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;

h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;

- i)* esercitazioni di sicurezza;
 - l)* aree di deposito;
 - m)* stabilità dei fronti;
 - n)* armature di sostegno;
 - o)* modalità della ventilazione;
 - p)* zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
 - q)* evacuazione del personale;
 - r)* organizzazione del servizio di salvataggio;
 - s)* impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
 - t)* dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;
 - u)* impiego dell'uso di esplosivo;
 - v)* eventuale programma di attività simultanee;
 - z)* criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
 - aa)* misure specifiche per impianti modulari;
 - bb)* comandi a distanza in caso di emergenza;
 - cc)* indicazione dei punti sicuri di raduno;
 - dd)* disponibilità della camera iperbarica;
 - ee)* protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.
2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:

- a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.

11. Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive.

1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:
 - a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
 - b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.

12. Mezzi di evacuazione e di salvataggio.

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

13. Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme.

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

14. Informazione dei lavoratori.

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del decreto legislativo n. 626 del 1994 , il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.
2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o più rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.

15. Sorveglianza sanitaria.

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994 i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.
 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 nonché quelle di cui al titolo XVI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 .
 3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 è attuata dal medico competente in conformità agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo, n. 626 del 1994 .
-

Capo III
Norme generali

16. Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

1. La Commissione di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 , è integrata, per le questioni riguardanti le attività estrattive, da:

a) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere;

b) due Ingegneri Capi degli uffici periferici della Direzione generale delle miniere designati dal Direttore generale delle miniere.

2. Alla copertura degli oneri relativi alle spese di missione per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.
-

17. Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 .

1. ... (2).

2. ... (3).

3. Alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

(2) Aggiunge il n. 12-*bis* all'art. 83, comma 1, L. 24 maggio 1979, n. 886.

(3) Modifica il comma sesto dell'art. 83, L. 24 maggio 1979, n. 886.

18. Trasmissione documentazione.

1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione.
2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS.
3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorità di protezione civile.

19. Sistemazione dei luoghi di lavoro.

1. Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo necessario in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'idonea sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.

20. Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio.

1. ... (4).
2. ... (5).
3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.
4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.
5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.
6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.
7. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III.
8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.
9. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.

10. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , le parole «DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MINIERE» sono soppresse e l'articolo 24 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

- ... (6).
- 12. ... (7).
- 13. ... (8).
- 14. ... (9).
- 15. ... (10).
- 16. ... (11).
- 17. ... (12).
- 18. ... (13).

(4) Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(5) Sostituisce l'art. 27, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(6) La parte omessa reca il nuovo testo dell'art. 24, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 dove è stata inserita.

(7) Sostituisce l'art. 25, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(8) Sostituisce l'art. 26, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(9) Sostituisce l'art. 28, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(10) Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 6, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

(11) Sostituisce i commi 3, 4 e 5, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

(12) Sostituisce i commi 7 e 8, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

(13) Sostituisce il comma 1 dell'art 7, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

21. Lavoratori competenti.

1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori più gravosi, in possesso della capacità, dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

22. Istruzioni scritte.

1. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.

23. Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose.

1. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.
2. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.

24. Lavoratori portatori di handicap.

1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

25. Infortuni ed incidenti.

1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.
2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.
3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.
4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.
5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.
6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.
8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

26. Inchieste sugli infortuni.

1. Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.

2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria, copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse locale.

3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.

27. Infortuni in mare.

1. Per le attività estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia di infortunio anche all'autorità marittima competente, nei termini, nei modi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54 dello stesso decreto.

2. Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta dal Comandante; deve essere altresì fatta dal Comandante la denuncia degli infortuni riguardanti i componenti dell'equipaggio marittimo avvenuti durante il corso delle operazioni minerarie, ma non a causa di queste.

3. Gli infortuni sono altresì annotati sul registro di piattaforma.

4. Restano ferme le norme riguardanti le inchieste sugli infortuni della gente di mare di cui al Titolo V del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e sui sinistri marittimi di cui alla Parte I, Libro IV, Titoli I e II del Codice della navigazione.

28. Statistiche degli infortuni.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rilevazione, all'elaborazione ed alla pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori nell'industria estrattiva.

Capo IV**Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici****29. Misure di carattere generale.**

1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche.
2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o può presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo.
3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca.
4. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.

30. Disposizioni specifiche.

1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.
2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresì essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.
3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonché rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675 e al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727 , nonché alla legge 17 aprile 1989, n. 150 , inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 .

31. Verifiche periodiche.

1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 12 settembre 1959 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nel citato decreto n. 547 del 1955 , nel citato decreto n. 128 del 1959 e nel citato decreto n. 886 del 1979 .
 2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.
 3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927 , le regioni hanno facoltà di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
 4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.
 5. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.
-

Capo V
Manutenzione

32. Obblighi di manutenzione.

1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.
2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.

33. Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza.

1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza.
2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.

34. Recipienti a pressione.

1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative.
2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorità di vigilanza con le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

Capo VI

Disposizioni tecniche

35. Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere.

1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.
 2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.
 3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.
-

36. Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in deroga al primo comma dell'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonché il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorità di vigilanza.
 2. I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma 1 debbono essere utilizzati solo nei fori da mina in prossimità dell'automezzo e non possono essere incartucciati o alienati.
-

37. Vie ed uscite di emergenza.

1. Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 , come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994 .
 2. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri.
 3. Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, i luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e che sboccano in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.
-

38. Illuminazione naturale ed artificiale.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , come sostituito dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994 si applicano ai luoghi di lavoro del settore estrattivo.
 2. Restano ferme, per le attività in sotterraneo, le disposizioni dell'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 .
 3. Nelle attività condotte mediante perforazione le zone operative di controllo, le vie di emergenza, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente; se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo è limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.
-

39. Vie di circolazione ed aree con pericolo.

1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 , come sostituito dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994 , limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attività condotte in sotterraneo.
 2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.
-

40. Luoghi di lavoro esterni.

1. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.

41. Attrezzature igienico-sanitarie.

1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 , come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 669 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , per i posti di lavoro ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 , come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994 , possono essere ubicati in superficie.

42. Norme applicabili.

1. Alle attività estrattive si applicano gli articoli 7, 9, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 , come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

TITOLO II

Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie

Capo I**Norme comuni****43. Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive.**

1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalità di misurazione e, qualora preveda misurazioni automatiche o manuali, le modalità di registrazione e conservazione dei valori misurati.

2. Il direttore responsabile provvede all'impiego delle apparecchiature di cui al comma 1, ai fini della misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonché dei sistemi

automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.

3. Ferme restando le più specifiche disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione è vietato fumare; è altresì vietato utilizzare in tali zone fiamme non protette, nonché effettuare lavori che comportino un rischio d'incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficienti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni.

44. Protezione contro il rischio di esplosione.

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , il datore di lavoro prende tutti i provvedimenti necessari per prevenire la formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.

45. Protezione dalle atmosfere nocive.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per garantirne la soppressione alla fonte, oppure per estrarli o eliminarli in prossimità della fonte, oppure per diluire gli accumuli delle stesse, il sistema adottato deve essere in grado di evitare rischi per i lavoratori.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994 , nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, il datore di lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali casi il datore di lavoro fa sì che sul luogo di lavoro sia presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di utilizzare tali apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato.

3. All'articolo 634 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , dopo le parole: «di cui ai seguenti articoli 635 e 636» sono aggiunte le parole: «e dell'atmosfera».

46. Misure generali per la protezione dai rischi di incendio.

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.

2. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è esteso al settore estrattivo.

47. Trasporti.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , il direttore responsabile predispone le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità.

2. I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo istruzioni scritte del direttore responsabile.

48. Attrezzature di salvataggio.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 535 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in appositi locali, facilmente accessibili.

2. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

3. Le attrezzature di cui al comma 1, devono essere oggetto di segnaletica conforme alla normativa vigente.

49. Esercitazioni di sicurezza.

1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di dette attrezzature.

50. Misure generali per le aree di deposito.

1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

51. Disposizioni particolari per gli impianti di superficie.

1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 , come sostituite dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

2. I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo tale da avere struttura e solidità confacenti al tipo d'impiego e resistere alle sollecitazioni di intensità prevedibile.

3. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attività senza pregiudizio per la sicurezza, la salute o il benessere.

4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali da consentire ai lavoratori libertà di movimento sufficiente per la loro attività nonché per l'esecuzione del proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

Capo II**Norme applicabili alle attività a cielo aperto****52. Coltivazione.**

1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

2. Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:

a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;

b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

Capo III

Norme applicabili alle attività in sotterraneo

53. Piani topografici dei lavori.

1. ... (14).

(14) Aggiunge un periodo all'art. 33, comma 1, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

54. Vie di uscita.

1. ... (15).

(15) Sostituisce l'art. 41, comma 1, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

55. Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo.

1. Gli impianti in cui si eseguono lavori sotterranei devono essere predisposti, utilizzati, attrezzati e sottoposti a manutenzione in modo tale che il personale possa lavorare e circolare all'interno con il minimo rischio.

2. Le gallerie devono essere munite di segnaletica in modo da facilitare l'orientamento dei lavoratori.

56. Armature di sostegno e stabilità dei terreni.

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e di ogni altro scavo, devono essere realizzate in conformità a specifiche istruzioni scritte del direttore responsabile.

2. I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso i lavoratori devono essere regolarmente ispezionati per verificare la stabilità dei terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.

57. Ventilazione.

1. ... (16).

2. Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari per assicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per il controllo continuo della depressione dei ventilatori principali; a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalie impreviste.

(16) Sostituisce il comma 1 dell'art. 258, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

58. Cantieri grisutosi.

1. Le disposizioni del Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

2. ... (17).

3. ... (18).

4. ... (19).

(17) Aggiunge due commi all'art. 423, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(18) Sostituisce con un unico comma i primi tre commi dell'art. 440, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(19) Sostituisce l'art. 575, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

59. Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo.

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , nelle zone esposte a sprigionamenti istantanei di gas, con o senza proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua, l'attività lavorativa deve essere pianificata e condotta in modo da garantire per quanto possibile un metodo di lavoro sicuro e la sicurezza dei lavoratori.

2. Le disposizioni del Titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

3. L'impiego di materiali combustibili nei cantieri in sotterraneo deve essere limitato alla quantità strettamente necessaria.

4. Nelle attività estrattive di cui all'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , qualora sia necessario utilizzare fluidi per la trasmissione di energia meccanica, idrostatica ed idrocinetica, devono essere utilizzati, per quanto possibile, fluidi idraulici difficilmente infiammabili, per

evitare il rischio di incendio e della sua propagazione, nonché il rischio dello sviluppo di gas nocivi; i fluidi idraulici devono essere conformi a specifiche condizioni di prova relative alla resistenza al fuoco nonché a criteri di sicurezza e di igiene; quando vengono utilizzati fluidi idraulici non conformi alle specifiche condizioni ed ai criteri di cui sopra, devono essere prese precauzioni supplementari per evitare il maggior rischio di incendio e di propagazione dell'incendio.

60. Obblighi specifici per le attività in sotterraneo.

1. Il datore di lavoro prende i provvedimenti idonei ad individuare le zone a rischio di sprigionamento istantaneo di gas, con o senza proiezioni di roccia, colpi di massiccio o irruzione d'acqua, a proteggere i lavoratori nei cantieri che procedono verso o attraversano queste zone, a tenere sotto controllo detti rischi ed a prevenire ed individuare tempestivamente i fenomeni di surriscaldamento.

61. Misure preventive per l'evacuazione del personale.

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori apparecchi autorespiratori, da conservare in appositi locali vicino al posto di lavoro, e ne controlla l'efficienza.
2. I lavoratori devono essere addestrati all'uso degli apparecchi di cui al comma 1.

62. Controllo della presenza in sotterraneo.

1. Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una miniera o in una cava sotterranea; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità di vigilanza competente.

63. Organizzazione del salvataggio.

1. Ferme restando le più specifiche disposizioni di cui ai Capo X del Titolo X nonché agli articoli 656, 657 e 658 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , in ogni miniera o cava sotterranea, il datore di lavoro organizza un servizio di salvataggio appropriato per poter condurre rapidamente ed

efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti; tale organizzazione deve poter disporre, per intervenire in qualsiasi cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero sufficiente di soccorritori addestrati e di materiale di salvataggio adeguato.

TITOLO III

Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione

Capo I

Norme comuni applicabili alle attività di terraferma ed in mare

64. Campo di applicazione.

1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali:

a) le attività di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione;

b) le attività di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione;

c) le attività di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attività di trasformazione delle materie stesse, relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927 , anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni;

d) le attività di stoccaggio in giacimento attuate mediante perforazione.

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.

65. Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione.

1. ... (20).

2. ... (21).

(20) Sostituisce il comma 1 dell'art. 60, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(21) Sostituisce l'art. 72, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

66. Controllo dei pozzi.

1. Il titolare valuta la possibilità del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonché le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare può prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazioni intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche già note quando egli esclude la possibilità di eruzioni.

2. ... (22).

3. ... (23).

4. ... (24).

(22) Sostituisce l'art. 82, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(23) Sostituisce l'art. 83, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(24) Sostituisce l'art. 85, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

67. Personale addetto.

1. Il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere sottoposto da parte del datore di lavoro, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento sulle tecniche operative di controllo delle eruzioni.

2. Al termine del corso di cui al comma 1 devono essere rilasciati i relativi attestati.

68. Cementazioni.

1. ... (25).

(25) Sostituisce l'art. 89, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

69. Circolazione del fango.

1. ... (26).

(26) Sostituisce il comma 2 dell'art. 79, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

70. Perforazioni con fluidi diversi dal fango.

1. Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorità di vigilanza può autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi areati o ad aria.
2. Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.

71. Perforazioni per minerali salini.

1. Alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di minerali salini per dissoluzione non si applicano gli articoli 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, come modificati dal presente decreto, nonché l'articolo 66, comma 1.

72. Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive.

1. Durante le operazioni di perforazione, nonché in quelle di coltivazione di idrocarburi, il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato, entro le zone definite pericolose nonché nei locali chiusi in cui possa verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze.
2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a livelli di concentrazione prefissati, un allarme generale luminoso ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo di lavoro, e devono contenere, ove necessario, dispositivi per l'arresto automatico delle attrezzature elettriche e dei motori a combustione interna.
3. In caso di fuori servizio del sistema di monitoraggio, le operazioni di perforazione o di coltivazione possono essere proseguite per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per il tempo strettamente necessario alla riattivazione del sistema, a condizione che un adeguato controllo venga assicurato mediante apparecchiature portatili a rilevazione continua.
4. Il datore di lavoro prevede il collegamento dei dispositivi di monitoraggio ad un sistema di registrazione dei valori, ove esistente, per i controlli dell'autorità di vigilanza.
5. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede sistemi per l'aspirazione o per la diluizione in modo da non creare rischi

per i lavoratori, nonché un numero sufficiente di mezzi individuali di protezione quali autorespiratori e mezzi di rianimazione da conservare in modo adeguato.

6. La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli interventi da compiere e le misure da adottare, e i sistemi e i mezzi di cui al comma 5 devono essere indicati in un ordine di servizio, trasmesso all'autorità di vigilanza dal direttore responsabile.

7. Nei luoghi di cui al comma 6 deve essere presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di azionare i sistemi di aspirazione.

8. Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di idrogeno solforato devono essere individuate con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

73. Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione.

1. Per le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di esplosivo, il DSS deve essere redatto tenendo presenti gli articoli 296, 297, 305, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352, 353, 354 e 355 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 .

2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 , l'impiego di esplosivi per le operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie, non è soggetto all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

3. Nelle operazioni di cui al comma 2 l'incaricato delle operazioni in possesso di patente di fochino, avvertito il sorvegliante, dà esecuzione ai lavori relativi, in conformità alle disposizioni e cautele stabilite dal direttore responsabile, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli esplosivi all'interno del luogo di lavoro, la detenzione delle attrezzature di innesco e le operazioni preparatorie.

74. Porte e portoni.

1. La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate.

2. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento.

3. Alle attività di cui al presente capo si applica l'articolo 14, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

75. Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro.

1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, 3 e 4.

76. Operazioni simultanee

1. Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da effettuarsi in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma per lo sviluppo e la coltivazione di un giacimento, che, oltre alla perforazione, prevedono produzione, work-over, lavori di saldatura e taglio, o comunque uso di fiamme libere, nonché movimentazione di carichi suscettibile di arrecare danni ad apparecchiature ed impianti.

2. Il titolare che intenda eseguire operazioni simultanee è tenuto a chiedere autorizzazione all'autorità di vigilanza presentando un piano dei lavori comprensivo:

a) del programma di perforazione dei pozzi;

b) del programma di intervento ai pozzi;

c) delle operazioni speciali da eseguire.

3. Il piano di cui al comma 2, deve essere modificato o aggiornato ogni qualvolta vengano programmate operazioni simultanee che differiscano in modo significativo da quelle indicate nel piano operativo generale.

4. Il titolare deve prevedere nel DSS un programma generale delle attività simultanee da condurre e deve in particolare dimostrare che dallo svolgimento delle attività simultanee non deriva un aggravio dei rischi per il personale, le strutture, l'ambiente ed il buon governo del giacimento.

5. Durante lo svolgimento delle operazioni simultanee il direttore responsabile deve essere presente sul luogo di lavoro.

6. Nel caso di operazioni in mare il direttore responsabile assume anche le funzioni di Capo piattaforma e si deve avvalere di un sorvegliante per l'attività di perforazione o di work-over e di un sorvegliante per le attività di produzione.

7. L'autorità di vigilanza richiede il parere del competente Comando provinciale dei VV.F. sulle misure previste per la protezione antincendio.

77. Intervento ai pozzi.

1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorità di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni.

2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorità di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato.

3. L'autorità di vigilanza può impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento.

4. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva

comunicazione alla autorità di vigilanza.

78. Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza.

1. Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori:

a) un sistema capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;

b) un sistema di comunicazione udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto;

c) per le attività che si svolgono in mare, un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i sensori di emergenza.

2. I dispositivi di attivazione dell'allarme di cui al comma 1, lettera a), devono essere collocati in apposite postazioni.

3. Il datore di lavoro, in caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro non abitualmente presidiati, deve mettere a loro disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.

4. Per le attività che si svolgono in mare, i sistemi di cui al comma 1 devono poter rimanere operativi anche in caso di emergenza; il sistema acustico deve essere integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.

79. Esercitazioni di sicurezza.

1. Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali:

a) si cura e si verifica l'addestramento dei lavoratori incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché la loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature;

b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte;

c) viene verificato, per le attività che si svolgono in mare, il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.

Capo II

Norme applicabili alle attività di terraferma

80. Sicurezza e lotta antincendio.

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte le istruzioni antincendio, in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.
2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di rivelatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve esser udibile in tutti i punti del luogo di lavoro.
3. Le reti antincendio devono avere un numero adeguato di idranti, razionalmente distribuiti e devono disporre di una alimentazione alternativa; l'avviamento delle pompe della rete antincendio deve essere automatico, comandato dalla pressione di rete.

81. Norme antincendio per i pozzi.

1. ... (27).
2. ... (28).

(27) Modifica il comma 1 dell'art. 94, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

(28) Modifica il comma 4 dell'art. 94, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

82. Distanze di sicurezza.

1. ... (29).

(29) Modifica l'art. 74, D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

83. Servizio antincendio e piano di emergenza.

1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.

84. Presentazione dei progetti.

1. I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme inerenti i criteri di progettazione e di sicurezza, debitamente elencate, delle norme del citato decreto n. 128 del 1959 e del citato decreto n. 886 del 1979 , e di quelle del presente decreto, nonché di quanto in particolare previsto dallo specifico DSS.
 2. L'autorità di vigilanza trasmette copia dei progetti, per la parte relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sulle stesse, con particolare riferimento alle norme del presente decreto e al decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e al D.M. 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Il parere di cui al comma 2 deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.
 4. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 , con oneri a carico del titolare.
 5. L'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato.
 6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di costruzione.
-

85. Verifica e collaudo degli impianti.

1. La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonché con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, è effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorità di vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato.
 2. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa.
 3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.
 4. L'autorizzazione all'inizio della produzione ed all'esercizio degli impianti e accordata dall'autorità di vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione dei lavori.
 5. Decorso tale termine, è facoltà dell'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità e l'urgenza, di accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di conformità per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 .
-

86. Impianti elettrici.

1. Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.

87. Attrezzature di salvataggio.

1. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili.

2. Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato.

Capo III**Norme applicabili alle attività a mare****88. Capo piattaforma e Comandante.**

1. Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonché nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 .

2. Restano ferme le responsabilità e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 .

89. Misure generali di prevenzione degli incendi.

1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di

lotta antincendio, quali in particolare:

- a) sistemi di rivelazione di incendi;

- b) allarmi antincendio;

- c) condutture principali acqua antincendio;

- d) manichette e idranti antincendio;

- e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;

- f) impianti a pioggia;

- g) sistemi di estintori a gas;

- h) sistemi di estintori a schiuma;

- i) estintori portatili;

- l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.

3. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'insacco e la diffusione degli incendi.

4. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

90. Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili.

1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi.

2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa alla Capitaneria di porto competente.

3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966 , con oneri a carico del titolare.
 4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni.
 5. Ferme restando le responsabilità del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute.
 6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione.
 7. Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile è effettuato dal responsabile dell'autorità di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato.
 8. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa.
 9. La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.
-

91. Norme antincendio.

1. ... (30).
 2. ... (31).
 3. ... (32).
-

(30) Modifica il comma 1 dell'art. 42, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

(31) Modifica il comma 2 dell'art. 42, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

(32) Modifica il comma 3 dell'art. 42, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

92. Impianti modulari.

1. Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su più piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare può presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - UNMIG, una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 , e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 1934, n. 228, e del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio in funzione delle diverse tipologie di piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili sulle quali si prevede di installare l'impianto modulare, le eventuali interferenze con le misure di sicurezza antincendio delle stesse, ed i provvedimenti da adottare.

3. L'UNMIG trasmette copia della relazione al Ministero dell'Interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendio - per un parere sui mezzi di prevenzione e protezione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa anche al Ministero dei trasporti e della navigazione.
 4. Il parere di cui al comma 3 è reso entro 90 giorni dal ricevimento.
 5. L'UNMIG trasmette il proprio parere e quello di cui al comma 3 alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme fisse o strutture assimilabili, sulle quali è compatibile, ai fini della sicurezza antincendio, l'installazione dell'impianto modulare.
 6. Il titolare, all'atto della richiesta alla Sezione competente della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento, specifica la tipologia della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale intende installare l'impianto modulare, con riferimento alla relazione di cui al comma 1.
 7. Il riscontro delle misure antincendio dell'impianto modulare e degli eventuali provvedimenti adottati per garantire la sicurezza della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale l'impianto è stato installato è effettuato secondo le modalità di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.
-

93. Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini.

1. I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 , devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 .
 2. Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unità galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 , devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
 3. Ai fini della prevenzione incendi si applicano l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 per le unità galleggianti l'articolo 90 per le piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, e gli articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1.
 4. L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza una volta effettuate le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta.
 5. Decorso tale termine l'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità o l'urgenza, può accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinatamente ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto.
 6. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarini è accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.
-

94. Comandi a distanza in caso di emergenza.

1. Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei punti

appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i sistemi di ventilazione, i dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, i dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché i sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.

95. Punti sicuri di raduno e liste d'appello.

1. Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili; queste misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere l'organizzazione e l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.

2. Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma 1 siano muniti di impianti di comunicazione con la terraferma e con i servizi di soccorso.

3. I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.

4. Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno e l'elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza, da affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro.

5. Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle istruzioni scritte di cui all'articolo 22.

96. Evacuazione e salvataggio.

1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza.

2. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.

3. Il datore di lavoro predispone un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacità e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione.

4. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:

a) essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;

b) essere disponibili in numero sufficiente;

c) essere adeguati al luogo di lavoro;

d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.

97. Camera iperbarica.

1. ... (33).

(33) Aggiunge un comma all'art. 53, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886.

98. Alloggi.

1. Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia:

a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi;

b) dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza;

c) protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, nonché contro le intemperie;

d) situato quanto più possibile distante dalle zone di pericolo.

2. Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato dove gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne.

3. Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.

99. Movimento degli elicotteri.

1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in modo che gli

- elicotteri dei quali è previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili.
2. Il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.
 3. Il datore di lavoro provvede affinché, negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV Norme transitorie e finali

100. Norma finale.

1. I luoghi di lavoro per le attività estrattive, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI e il Titolo II entro il 3 dicembre 2003.
 2. I luoghi di lavoro per le attività estrattive condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI, e al Titolo III comunque entro il 3 novembre 1999.
 3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni rilevanti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto.
 4. Gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e di cui agli articoli 9 e 10, devono essere attuati entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 5. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due anni purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.
-

101. Adeguamento tecnico.

1. Per il settore estrattivo il decreto di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994 è adottato dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità.
-

102. Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza di cui agli articoli 31, 84, 85, 90 e 92 e di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 , e di cui all'articolo 687-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni; le somme corrispondenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali, in base alla legislazione vigente, è previsto il versamento al bilancio dello Stato, senza che possa aver luogo la riassegnazione.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.

103. Norme soppresse.

1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 :

a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II;

b) la dizione «Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» che figura nel Titolo III;

c) gli articoli 48 e 51; l'articolo 60, comma 3, l'articolo 75, l'articolo 77, comma 2; gli articoli 94, comma 3, 95 e 142;

d) il secondo e terzo comma dell'articolo 411;

e) il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667;

f) la dizione «sentito il Consiglio Superiore delle Miniere» agli articoli 8, 282, 349 644 e 687-bis;

g) l'articolo 678, ultimo comma.

2. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 :

a) articoli 10, 11, 41, 50 e 51;

b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75.

TITOLO V

Sanzioni

104. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili.

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 6 commi 2 e 3; 52 comma 1.

2. Il titolare è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 9 comma 2 lettera b); 66 comma 1; 76 commi 2, 3 e 4;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 20 comma 5; 88 comma 1.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 commi 1 e 2; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61; 63; 67 comma 1; 70 comma 2; 72, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79; 80 commi 2 e 3; 83; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 6 comma 4; 7 comma 1 lettera a); 22; 46 comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli: 7 comma 1 lettera b); 31 comma 1.

4. Il direttore responsabile è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 35 commi 1 e 3; 43 comma 2; 47 comma 1; 49; 57 comma 2; 76 comma 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 23; 25 commi 3, 4, 5 e 7.

105. Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti.

1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45, commi 1 e 2; 48 comma 1; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61 comma 1; 70, comma 2; 72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79 comma 1 lettere b) e c); 80 commi 2 e 3; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96 commi 2, 3 e 4;

- b)* con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 22; 46, comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3.
2. I sorveglianti sono puniti con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 23; 25 comma 2.

106. Violazioni amministrative.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 43 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

107. Estinzione delle contravvenzioni.

1. Si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , alle contravvenzioni di cui all'articolo 104, commi 1, 2, 3 lettere *a)* e *b)* e 4 e all'articolo 105.

L. 7 agosto 1990, n. 241 (1).**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I
PRINCIPI

**Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa (2)
In vigore dal 15 settembre 2020**

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. (3)

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (4)

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. (5)

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. (6)

(2) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(4) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(5) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* e dall'*art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lett. 0a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 2 Conclusione del procedimento (7) (16) (17)
In vigore dal 1 giugno 2021

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (12)

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (18)

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (18)

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (18)

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo. (13)

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (19)

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 17*, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 14, comma 2*.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. (8)

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. (14)

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (9)

9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. (11) (20)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (15)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (10)

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. (10)

(7) Articolo modificato dagli artt. 21, comma 1, lett. b) e 2, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 3 del medesimo art. 7, L. 69/2009.

(8) Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 13, comma 01, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, e dall'*art. 61, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(12) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(13) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(14) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 61, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 4, comma 5, D.L. 14 aprile 2023, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 giugno 2023, n. 68*.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:

- *D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246*, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;
- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del e Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017*, per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271*, per il Ministero per i beni e le attività culturali;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272* e il *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273*, per il Ministero dello sviluppo economico;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- *Reg. 18 marzo 2011*, per l'ACI;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72* e con *D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225*, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;
- *D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109* e con *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147*, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;
- *Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011*, per l'Agenzia spaziale italiana;
- *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163*, per l'Istituto nazionale di statistica;
- *Prov. 26 settembre 2012*, per l'Agenzia del demanio;
- *D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214*, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, e *D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58*, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero dell'interno;
- *D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151*, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, e *D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24*, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- *Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7*, per l'IVASS;
- *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 99*, per il Garante per la protezione dei dati personali;
- *Provvedimento 21 luglio 2021*, per la Banca d'Italia.

(18) Vedi, anche, l'*art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(19) Vedi, anche, l'*art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 28 novembre 2012, n. 18388*.

(20) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184* e l'*art. 50, comma 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 2-bis Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento (21)

In vigore dal 21 agosto 2013

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'*articolo 1*, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero

ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (22)

(21) Articolo inserito dall'*art. 7, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

In precedenza, il presente comma era stato abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

Art. 3 Motivazione del provvedimento (23) (24) **In vigore dal 8 marzo 2005**

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

(23) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(24) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3*, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3* sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

Art. 3-bis Uso della telematica (25) **In vigore dal 17 luglio 2020**

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. (26)

(25) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(26) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.*

Capo II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 Unità organizzativa responsabile del procedimento (27) (28) In vigore dal 8 marzo 2005

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

(27) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(28) I responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- *D.M. 23 maggio 1991*, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 23 marzo 1992, n. 304*, per l'Amministrazione del tesoro;
- *D.M. 25 maggio 1992, n. 376*, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- *Det. 13 novembre 1992*, per la Cassa depositi e prestiti;
- *D.M. 2 febbraio 1993, n. 284*, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- *D.M. 26 marzo 1993, n. 329*, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- *D.M. 1° settembre 1993, n. 475*, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- *D.M. 16 settembre 1993, n. 603*, per l'Amministrazione della difesa;
- *D.M. 14 dicembre 1993, n. 602*, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- *D.M. 14 febbraio 1994, n. 543*, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- *D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282*, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- *D.M. 30 marzo 1994, n. 765*, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- *D.M. 11 aprile 1994, n. 454*, per il Ministero del commercio con l'estero;
- *D.M. 18 aprile 1994, n. 594*, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- *D.M. 13 giugno 1994, n. 495*, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- *D.M. 14 giugno 1994, n. 774*, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- *D.M. 16 giugno 1994, n. 527*, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- *D.M. 19 ottobre 1994, n. 678*, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- *D.M. 12 gennaio 1995, n. 227*, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 3 marzo 1995, n. 171*, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- *D.M. 6 aprile 1995, n. 190*, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- *D.M. 9 maggio 1995, n. 331*, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del e Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017*, per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531*, per il dipartimento della protezione civile;
- *D.M. 7 settembre 1995, n. 528*, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- *D.M. 20 novembre 1995, n. 540*, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- *D.M. 8 agosto 1996, n. 690*, per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- *D.M. 8 ottobre 1997, n. 524*, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;

- *D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310*, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- *D.M. 18 novembre 1998, n. 514*, per il Ministero della sanità;
- *D.M. 27 dicembre 1999*, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- *Del.Consob 2 agosto 2000*, modificata dalla *Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468* e dalla *Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131*, per la Consob;
- *D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454*, per il Servizio nazionale dighe;
- *D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197*, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Prov. 28 febbraio 2002*, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- *Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03*, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- *Del. 24 giugno 2010*, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303*, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Prov. 7 aprile 2006 e Prov. 17 agosto 2006*, abrogati dall'*art. 3, Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007*, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- *Prov. ISVAP 9 maggio 2006, n. 2*, per l'ISVAP e *Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7*, per l'IVASS;
- *Prov. Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Prov. Banca Italia 27 giugno 2006, Prov. Banca Italia 3 agosto 2006*, modificato dall'*art. 4 e dall'allegato 2, Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007, Prov. 25 giugno 2008, Prov. 22 giugno 2010 e Provvedimento 21 luglio 2021*, per la Banca d'Italia;
- *Del. 12 giugno 2006*, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- *Comunicato 11 luglio 2008*, per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
- *Reg. 18 dicembre 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008) e *Reg. 1° luglio 2010* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 5 luglio 2010), per l'Agenzia delle dogane;
- *Del. 23 marzo 2010, n. 173*, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- *Comunicato 15 luglio 2010*, per L'ENAC;
- *Reg. 1° settembre 2010*, per l'AIFA - Agenzia italiana del farmaco;
- *Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011* per l'Agenzia spaziale italiana;
- *Prov. 26 settembre 2012*, per l'Agenzia del demanio;
- *D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151*, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- *D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184*, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Del. 14 dicembre 2016*, per la COVIP;
- *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 99*, per il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 Responsabile del procedimento (29)

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'*articolo 4*.

3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'*articolo 7* e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. (30)

(29) Rubrica inserita dall'*art.21, comma 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(30) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento (31)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'*articolo 14*;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (32).

(31) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. f), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(32) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

Art. 6-bis. Conflitto di interessi (33)
In vigore dal 28 novembre 2012

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

(33) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento (34) (35)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'*articolo 8*, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi

dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. (36)

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(34) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. g)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(35) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*.

(36) Ai sensi dell'*art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166*, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (37) (42) **In vigore dal 17 luglio 2020**

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; (39)
- c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'*articolo 2, commi 2 o 3*, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; (38)
- c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; (38)
- d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'*articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'*articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005* ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; (40)
- d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) (41).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(37) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. h)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(38) Lettera inserita dall'*art. 5, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(39) Lettera così modificata dall'*art. 12, comma 1, lett. d)*, n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(40) Lettera così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lett. d)*, n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(41) Lettera aggiunta dall'*art. 12, comma 1, lett. d)*, n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(42) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*.

Art. 9 Intervento nel procedimento (43)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

(43) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. i), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento (44) (45)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. I soggetti di cui all'*articolo 7* e quelli intervenuti ai sensi dell'*articolo 9* hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'*articolo 24*;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

(44) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. l), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(45) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con *D.M. 12 gennaio 1995, n. 227.*

Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (46)
In vigore dal 17 luglio 2020

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e

gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. (47)

(46) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(47) Comma modificato dall'*art. 9, comma 3, L. 11 novembre 2011, n. 180*, a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 21, comma 1 della medesima L. 180/2011.* Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120.*

Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (48) **In vigore dal 28 novembre 2012**

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'*articolo 10*, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. (49)

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. (50)

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'*articolo 3*. (53)

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. (51)

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (52)]

(48) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. m), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(49) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(50) Comma inserito dall'*art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 luglio 1995, n. 273.*

(51) Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(52) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.*

(53) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (54) (56) (57) (58) (59)
In vigore dal 20 aprile 2013

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (55)
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(54) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. n)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(55) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33*

(56) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con *D.M. 8 gennaio 1998, n. 54*.

(57) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il *decreto 19 novembre 2008*, il *decreto 10 novembre 2009*, il *D.M. 1 marzo 2016* e il *D.M. 11 luglio 2023*.

(58) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il *decreto 18 dicembre 2008*.

(59) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici vedi il *D.P.C.M. 4 febbraio 2010*.

Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (60)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni, e dal *decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119*, e successive modificazioni. (61)

(60) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. o)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(61) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. a)*, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

Art. 14 Conferenze di servizi (62) (63)**In vigore dal 21 luglio 2017**

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. (65)

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (64)

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

(62) Articolo modificato dall'art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273, dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127, dal predetto art. 17, Legge n. 127/2007, come modificato dall'art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2) e d), e 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(63) A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a

14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016*.

(64) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'*art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017*.

(65) Per la riduzione dei termini di cui al presente comma vedi l'*art. 26-bis, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, inserito dall'*art. 23, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 14-bis Conferenza semplificata (66) (67) (68) **In vigore dal 28 luglio 2016**

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e

prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

(66) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127*, sostituito dall'*art. 10, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*, modificato dagli artt. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), e 21, comma 1, lett. q), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'*art. 3, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi *l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(67) A norma di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016*.

(68) Vedi, anche, *l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*.

Art. 14-ter Conferenza simultanea (69) (70) **In vigore dal 28 luglio 2016**

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. (71)

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente

necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

(69) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127*, sostituito dall'*art. 11, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*, modificato dagli artt. 10, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), e 21, comma 1, lett. r), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'*art. 9, commi 1 e 2, L. 18 giugno 2009, n. 69*, dall'*art. 49, comma 2, lett. a), b), b-bis), d), e) ed f), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'*art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(70) A norma di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016*.

(71) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 9, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Art. 14-quater Decisione della conferenza di servizi (72) (73) **In vigore dal 28 luglio 2016**

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei

termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. (74)

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

(72) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127*, sostituito dall'*art. 12, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*, modificato dagli *artt. 11, comma 1, lett. a), b) e c), e 21, comma 1, lett. s), L. 11 febbraio 2005, n. 15*, dall'*art. 49, comma 3, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*, dall'*art. 33-octies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*, dall'*art. 25, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(73) A norma di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016*.

(74) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 12, comma 1, D.L. 29 marzo 2019, n. 27*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2019, n. 44*.

Art. 14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti (75) (76) **In vigore dal 28 luglio 2016**

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. (77)

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime

modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(75) Articolo inserito dall'*art. 12, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(76) A norma di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016*.

(77) Sull'indizione della riunione prevista dal presente comma, vedi, anche, l'*art. 5-bis, comma 4, D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*, come modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni (78) **In vigore dal 24 dicembre 2013**

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'*articolo 14*, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'*articolo 11*, commi 2 e 3. (79)

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (80) (81)

(78) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. t), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(79) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(80) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*; vedi, anche, l'*art. 6, comma 7 del medesimo D.L. 145/2013*.

(81) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 10-ter, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con

modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*.

Art. 16 Attività consultiva (82) (89) **In vigore dal 17 luglio 2020**

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. (84)

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. (85)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. (83)

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (86)

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. (87)

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni. (88)

(82) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. u), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(83) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(84) Comma sostituito dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(85) Comma sostituito dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127* e dall'*art. 8, comma 1, lett. a), n. 3), L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(86) Comma sostituito dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), n. 4), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(87) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. a), n. 5), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(88) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lett. a), n. 6), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(89) L'*art. 2, comma 5, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361*, ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

Art. 17 Valutazioni tecniche (90)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'*articolo 16*.

(90) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. v), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (92) (91)
In vigore dal 17 luglio 2020

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. (93) (95)

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. (94)

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorso i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

(91) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124.

(92) Rubrica così modificata dall'art. 12, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(93) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. g), nn. 2) e 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(94) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lett. g), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(95) Per la riduzione dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 5, comma 1, lett. a-bis), D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dall'art. 57, comma 1, lett. b), n. 1.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 18 Autocertificazione (96)

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. (98)

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. (97)

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. (99)

(96) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. z), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(97) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

(98) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157* e, successivamente, dall'*art. 12, comma 1, lett. h), n. 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(99) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lett. h), n. 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni (100) In vigore dal 28 luglio 2016

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

(100) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (101) (106) (113) In vigore dal 28 luglio 2016

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli *articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte

dell'Agenzia delle imprese di cui all'*articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. (104)

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. (110)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. (109)

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. (108)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. (103)

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. (102)]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali. (105)

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui

all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (107) (111) (112)

(101) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.

(102) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(103) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.

(104) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(105) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(106) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(107) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(108) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.

(109) Comma modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124, e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

(110) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016.

(111) La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 6 febbraio-13 marzo 2019, n. 45 (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma - quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 - e secondo comma, lettera m), Cost.

(112) La stessa Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 20 luglio 2020, n. 153 (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(113) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi (114) (115)

In vigore dal 28 luglio 2016

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

(114) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

(115) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

Art. 20 Silenzio assenso (116) (117) (124) **In vigore dal 31 luglio 2021**

1. Fatta salva l'applicazione dell'*articolo 19*, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'*articolo 2*, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. (122)

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. (123)

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli *articoli 21-quinquies 21-nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. (119)

5. Si applicano gli *articoli 2, comma 7, e 10-bis*. (118)

[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (121) (120)]

- (116) Articolo modificato dall'*art. 21, comma 1, lett. bb)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'*art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
- (117) A norma dell'*art. 3, comma 6-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data del 15 maggio 2005, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
- (118) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. d)*, L. 18 giugno 2009, n. 69.
- (119) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, dall'*art. 54, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.
- (120) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, come modificato dall'*art. 1, comma 3, lett. b), n. 5), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195*.
- (121) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1-sexies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.
- (122) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.
- (123) Comma inserito dall'*art. 62, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
- (124) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 ed il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

Art. 21 Disposizioni sanzionatorie (125)

In vigore dal 28 luglio 2016

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli *articoli 19 20* l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (127)

[2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli *articoli 19 e 20* in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. (128)]

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli *articoli 19 20*. (126)

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti. (129)

- (125) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. cc)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
- (126) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
- (127) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124*.
- (128) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124*.
- (129) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*.

EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO (130)

Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (131)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

(130) Capo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(131) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15,* che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

Art. 21-ter Esecutorietà (132)
In vigore dal 8 marzo 2005

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

(132) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15,* che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del provvedimento (133)
In vigore dal 28 agosto 2015

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione

non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies. (134)

(133) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(134) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124*.

Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento (135) In vigore dal 12 novembre 2014

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. (137)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (136)

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (139) (138)]

(135) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(136) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 8-duodevicies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 aprile 2007, n. 40*.

(137) Comma modificato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b-ter), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(138) Comma abrogato dall'*art. 62, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*, a decorrere dal 6 giugno 2012.

(139) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

Art. 21-sexies Recesso dai contratti (140) In vigore dal 8 marzo 2005

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

(140) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

Art. 21-septies Nullità del provvedimento (141) In vigore dal 16 settembre 2010

1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (142)]

(141) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(142) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento (143) In vigore dal 17 luglio 2020

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (145) Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. (144)

(143) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(144) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(145) La Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 22 febbraio - 17 marzo 2017, n. 58 (Gazz. Uff. 22 marzo 2017, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio (146)
In vigore dal 31 luglio 2021

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'*articolo 21-octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (147) (149)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. (148)

(146) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(147) Comma così modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124* e, successivamente, dall'*art. 63, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(148) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124* e, successivamente, così modificato dall'*art. 63, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(149) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 264, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 21-decies Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali (150)
In vigore dal 15 settembre 2020

1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente,

l'amministrazione precedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'*articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

(150) Articolo inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. i-bis), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Capo V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso (151) (153) **In vigore dal 4 luglio 2009**

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. (152)

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'*articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6*.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'*articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

(151) Articolo sostituito dall'*art. 15, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'*art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005*.

(152) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(153) Vedi, anche, il *D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184*, la *Deliberazione 1° ottobre 2013, n. 73/2013* e la *Deliberazione 16 febbraio 2016, n. 385/2016/IV*.

Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso (154) (155) **In vigore dal 8 marzo 2005**

1. Il diritto di accesso di cui all'*articolo 22* si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'*articolo 24*.

(154) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. dd), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(155) Articolo sostituito dall'*art. 4, comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso (156) **In vigore dal 8 marzo 2005**

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della *legge 24 ottobre 1977, n. 801*, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. (157)

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'*articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'*articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

(156) Articolo modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. b), L. 13 febbraio 2001, n. 45*, dall'*art. 176, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'*art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005*.

(157) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;
- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Provv. 17 novembre 1997, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Deliberazione 3 febbraio 1999, per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- Deliberazione 26 marzo 1999, per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Deliberazione 31 agosto 2000, modificata dall'art. 1, Deliberazione 10 novembre 2005, per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata Deliberazione 31 agosto 2000 è stata sostituita dalla Deliberazione 10 settembre 2008, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- Deliberazione 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS, modificata dalla Deliberazione 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS, dalla Deliberazione 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS e dalla Deliberazione 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;
- Deliberazione 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Deliberazione 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- Deliberazione 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Provvedimento 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;
- Deliberazione 7 ottobre 2013, n. 13/311, per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Provvedimento 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- Reg. 29 ottobre 2005 e Deliberazione 19 giugno 2007, n. 5 (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- Deliberazione 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- Deliberazione 12 giugno 2006, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- Comunicato 24 aprile 2008, per l'Automobile Club d'Italia;
- Deliberazione 23 marzo 2010, n. 173, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- D.M. 22 aprile 2022, n. 59, per il Comitato di sicurezza finanziaria;
- D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provvedimento 15 marzo 2016, n. 19, per l'IVASS.

Art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (158)

In vigore dal 16 settembre 2010

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'*articolo 24* e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'*articolo 24, comma 4*, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'*articolo 27* onché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano

all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli *articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003*, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. (159)

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. (160)

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. (162) (161)]

[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. (163) (161)]

(158) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. ee)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(159) Comma sostituito dall'*art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*, dall'*art. 17, comma 1, lett. a)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'*art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. b)*, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(160) Comma modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. b)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'*art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 2, lett. c) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(161) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(162) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. c)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(163) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lett. d)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 26 Obbligo di pubblicazione (164)

In vigore dal 13 aprile 2013

[1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dall'articolo 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. (165)]

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'*articolo 27* e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti

indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

(164) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. ff), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(165) Comma abrogato dall'*art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33.*

Art. 27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (166) (171) (172) **In vigore dal 21 agosto 2013**

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla *legge 2 aprile 1979, n. 97*, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'*articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.* (169)

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza. (170)

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (168)
]

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'*articolo 25, comma 4*; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'*articolo 22.*

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

[7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. (167)]

(166) Articolo sostituito dall'*art. 18, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(167) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.*

(168) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.*

(169) Comma così modificato dall'*art. 47-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9*

agosto 2013, n. 98.

(170) Comma inserito dall'*art. 47-bis, comma 1, lett. b)*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(171) Per la ricostituzione della Commissione di cui al presente articolo, vedi l'*art. 47-bis, comma 2*, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(172) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1346*, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l'*art. 7-bis, comma 7*, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 inserito dall'*art. 7, comma 1*, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (173)

In vigore dal 8 marzo 2005

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».

(173) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. gg)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Ambito di applicazione della legge (174)

In vigore dal 17 luglio 2020

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. (175)

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera m)*, della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. (179)

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività (178) e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. (177)

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (176)

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. (176)

(174) Articolo sostituito dall'*art. 19, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(175) Comma così sostituito dall'*art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(176) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(177) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, così modificato dall'*art. 49, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, e dall'*art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*.

(178) A norma dell'*art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al *comma 4-bis del citato art. 49* sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto *D.L. n. 78/2010*, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(179) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. l), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 30 Atti di notorietà (180) **In vigore dal 8 marzo 2005**

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'*articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

(180) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. hh), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

Art. 31 (181)**In vigore dal 8 marzo 2005**

[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.]

(181) Articolo abrogato dall'*art. 20, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

Reg. reg. 27 settembre 2023, n. 8 (1).

Regolamento Regionale di attuazione della *legge regionale 5 novembre 2009, n. 40*, ai sensi dell'*art. 22 della legge regionale 20 febbraio 2023, n. 4*.

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 27 settembre 2023, n. 211.

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 26 settembre 2023

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana
Il seguente regolamento

TITOLO I
Principi generali

Articolo 1 Oggetto.

1. Il presente Regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria) e ss.mm.ii., prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

- a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere;
 - b) per il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e l'esercizio dell'attività di cava relativa alle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave;
 - c) per il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento, al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera, nonché la stabilità delle aree nelle quali si insediano dette attività minerarie;
 - d) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;
 - e) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
 - f) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno alle attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati;
2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

- a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
 - b) l'attribuzione dei compiti di controllo e di ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava.
-

Articolo 2 Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **attività mineraria**: il complesso delle attività di ricerca, di coltivazione e commercializzazione delle sostanze minerali di cui all'*art. 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., comprese le attività di sistemazione finale e di recupero e riqualificazione ambientale;

b) **miniere**: categoria a cui appartengono le sostanze minerali individuate all'*articolo 2 comma 2 della L.R. 5 novembre 2009 n. 40* e ss.mm.ii., che costituiscono patrimonio indisponibile sia della Regione Calabria che dello Stato;

c) **cave**: categoria a cui appartengono le sostanze minerali individuate all'*articolo 2 comma 3 della L.R. 5 novembre 2009 n. 40* e ss.mm.ii.;

d) **ricerca mineraria**: attività eseguita con rilievi, indagini geologiche e geofisiche, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alle categorie delle sostanze minerali classificate all'*articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii.;

e) **coltivazione mineraria**: i lavori di escavazione delle sostanze minerali, dell'attività estrattiva delle miniere e delle cave ed i lavori di sistemazione finale e riqualificazione ambientale oggetto della stessa attività estrattiva da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali;

f) **permesso di ricerca**: titolo abilitativo che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle miniere, di cui al *comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii.;

g) **concessione mineraria**: titolo abilitativo che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere, di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia;

h) **autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava**: provvedimento che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle cave di cui al *comma 3 dell'art. 2 L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii.;

i) **autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava**: provvedimento che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità;

j) **area di miniera o di cava**: il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;

k) **fase o stralcio funzionale di coltivazione**: l'unità nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali;

l) **lotto di coltivazione**: unità nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile, durante la coltivazione, la contestualità dei lavori di escavazione e di riqualificazione ambientale;

m) **prima lavorazione**: le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione in maniera organizzata e continuativa, quali, in particolare, il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzazione e il taglio dei materiali;

n) **impianti di prima lavorazione**: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio delle sostanze minerali, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei, nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le carpenterie fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati

per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;

o) **sistemazione finale**: l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero e riqualificazione ambientale;

p) **interventi di recupero ambientale**: la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimità di un'area di miniera o di cava dismessa finalizzata esclusivamente al recupero ed alla riqualificazione, senza commercializzazione dei materiali estratti;

q) **ingegneria naturalistica**: la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante messe a dimora in modo tale da raggiungere, nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;

r) **apertura di miniera o di cava**: la realizzazione dei lavori e delle opere proprie di una attività di miniera o di cava e delle connesse opere di recupero e riqualificazione ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento;

s) **ampliamento di miniera o di cava**: aumento della superficie di un'attività di miniera o di cava in esercizio in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento;

t) **riattivazione di miniera o di cava**: la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con eventuale aumento della superficie in aree limitrofe, da cui comunque derivi una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi;

u) **variante non sostanziale**: modifica del piano di coltivazione e/o di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella autorizzata ma che non determini una variazione del volume di materiale da estrarre, un aumento del perimetro o della superficie, modifiche delle condizioni di sicurezza;

v) **variante sostanziale**: ogni modifica del piano di coltivazione e/o recupero ambientale che non rientri nelle fattispecie di cui alla lettera u);

w) **rinnovo della concessione mineraria**: riassegnazione di una concessione mineraria al soggetto già titolare di una concessione che abbia esaurito i termini di validità, nel rispetto dei principi e delle norme in materia di evidenza pubblica;

x) **rinnovo dell'autorizzazione dell'attività di cava**: nuova autorizzazione per il completamento del piano di coltivazione e/o di recupero ambientale di una cava, rilasciata al titolare dell'autorizzazione entro i centottanta giorni successivi alla scadenza del titolo autorizzativo;

y) **proroga dell'autorizzazione**: estensione del termine di validità di un provvedimento di autorizzazione dell'attività di cava in corso di validità;

z) **cava cessata**: sito di cava in cui sia stata riscontrata l'avvenuta realizzazione delle opere di recupero ambientale prescritte e sia stata dichiarata conclusa l'attività estrattiva con provvedimento formale a norma di legge.

aa) **cave di prestito**: cave necessarie alla realizzazione, anche parzialmente sul territorio calabrese, di opere di interesse pubblico.

2. Ulteriori definizioni:

a) **Regione**: Regione Calabria - Dipartimento competente in materia di attività estrattive;

b) **Provincia**: Competente Settore della Provincia interessata;

c) **Città Metropolitana**: Competente Settore della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

d) **Comune**: Competente Settore del Comune interessato;

e) BURC: Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

f) **ORAE**: Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive di cui all'*art. 5 della L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii.;

g) **Autorità di Vigilanza**: Organo dell'Amministrazione Pubblica che esercita i compiti di controllo e di ispezione.

Per ogni ulteriore utile definizione si fa riferimento alla normativa nazionale di settore.

TITOLO II
Miniere
Capo I
Permesso di ricerca mineraria

Articolo 3 Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria.

1. Il permesso di ricerca è concesso a persona fisica o giuridica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale.

2. L'istanza per il conferimento del permesso di ricerca, in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, è presentata alla Regione per via telematica e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
 - b) la denominazione convenzionale da attribuire al permesso stesso;
 - c) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
 - d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
 - e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
 - f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca e per l'eventuale recupero ambientale;
 - g) l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94-98 del D.Lgs. 36/2023, nonché di provvedimenti di decadenza di una concessione di coltivazione mineraria.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A.
-

Articolo 4 Procedimento di rilascio del permesso di ricerca.

1. Per garantire adeguata informazione e partecipazione sull'attività di ricerca, il Dipartimento regionale competente, verificata la completezza e correttezza dei documenti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione Calabria un avviso riportante le principali caratteristiche del progetto di utilizzo della risorsa, nonché il valore del canone annuale da versare. Tale avviso deve essere pubblicato anche all'Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

2. A seguito della pubblicazione, entro trenta giorni, chiunque sia interessato può presentare, per via telematica, alla Regione Calabria osservazioni o opposizioni, ovvero domanda in concorrenza. Verificata l'ammissibilità delle domande in concorrenza eventualmente presentate, si procederà alle nuove pubblicazioni a seguito delle quali chiunque sia interessato può presentare alla Regione Calabria, negli stessi termini ed unicamente sulle domande in concorrenza ritenute ammissibili, osservazioni od opposizioni.

3. Le domande concorrenti che hanno a oggetto sostanze diverse possono essere tutte accolte, a condizione che i relativi lavori siano compatibili; in caso di lavori incompatibili è data preferenza alla domanda presentata per prima.

4. Le domande per l'ottenimento di un permesso di ricerca, che ricadono nella stessa area o che presentano interferenze di qualsiasi entità nelle rispettive aree di ricerca e che sono presentate durante la fase di pubblicazione della domanda di permesso di ricerca, si considerano concorrenti.

5. Non sono autorizzate ricerche minerarie che presentano interferenze di qualsiasi entità o natura con le aree già oggetto di un permesso di ricerca relativo alla medesima sostanza, o i cui lavori siano incompatibili con quelli del permesso già concesso.

6. In caso di domande aventi a oggetto la medesima sostanza l'istruttoria è condotta in base alla valutazione tecnico-economica della proposta, sia del soggetto richiedente sia del progetto di coltivazione, con particolare riguardo all'immediatezza dell'utilizzo prospettato, agli effetti dell'intervento per quanto attiene alla tutela ambientale ed alla corretta gestione della risorsa. Possono costituire ulteriori elementi di preferenza il possesso dell'area di ricerca e l'ordine temporale di presentazione delle domande.

7. Sulle domande in concorrenza, il Dipartimento regionale competente, su parere dell'ORAE, con proprio atto notificato agli interessati, decide sulle osservazioni e opposizioni e definisce la preferenza. Comunica, altresì, l'esito del procedimento all'interessato a cui è stata accordata la preferenza, invitandolo a presentare gli eventuali ulteriori documenti necessari per il rilascio del titolo minerario.

8. Se la Regione intende procedere direttamente a ricerche minerarie, individua la zona di esplorazione, le sostanze minerali oggetto di ricerca e la durata della ricerca. Il relativo provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

9. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Dipartimento regionale competente, in conformità ai Piani di Settore, sentiti l'ORAE ed i comuni interessati, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

10. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a due anni.

11. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 5 Contenuto del permesso di ricerca.

1. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:

- a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
 - b) alla salvaguardia della situazione ambientale ed idrogeologica;
 - c) alla sistemazione ambientale dei siti di ricerca ed ai preminenti interessi generali;
 - d) all'importo della eventuale garanzia relativa alle opere di sistemazione ambientale di cui alla lettera sub c);
 - e) gli estremi dell'eventuale garanzia bancaria o assicurativa prestata;
 - f) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.
-

Articolo 6 Obblighi del titolare del permesso di ricerca.

1. Il titolare del permesso di ricerca, entro 30 giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, dà

comunicazione, per via telematica, alla Regione.

2. Il titolare del permesso di ricerca trasmette per via telematica alla Regione, ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia sullo svolgimento dell'attività di ricerca.

3. Alla scadenza del permesso di ricerca, lo stesso presenta, per via telematica, alla Regione, una relazione di fine ricerca contenente, tra l'altro, l'elenco delle opere realizzate e il conto consuntivo delle spese sostenute nell'attività di ricerca, comprensive del canone proporzionale alla superficie e, per le acque minerali, delle spese sostenute per il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, da utilizzarsi anche per cure termali, da parte del competente Ministero.

4. Alla scadenza del permesso di ricerca, il titolare può presentare manifestazione di interesse al rilascio della concessione di coltivazione in suo favore.

5. La relazione finale di ricerca è redatta secondo lo schema approvato con decreto del dirigente competente.

6. Il titolare del permesso provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca ed a risarcire i proprietari del suolo degli eventuali danni cagionati.

Articolo 7 Proroga del permesso di ricerca.

1. La Regione può disporre, entro trenta giorni dall'istanza, la proroga del permesso di ricerca per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, quando il titolare del permesso di ricerca abbia adempiuto agli obblighi ivi previsti e offra adeguate giustificazioni relative alla necessità di proseguire i lavori di ricerca.

2. L'istanza di proroga deve essere presentata per via telematica al Dipartimento regionale competente tre mesi prima della scadenza del permesso di ricerca.

Capo II Concessione mineraria

Articolo 8 Requisiti oggettivi e soggettivi.

1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali il Dipartimento regionale competente abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Regione verifica la rilevanza effettiva dell'interesse pubblico, consistente nell'utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e alla valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato, nonché all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione di altri

minerali presenti nel giacimento minerario.

2. La concessione di un giacimento è rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica, economica e organizzativa a condurre l'impresa nel rispetto di criteri di razionale utilizzazione del giacimento oggetto della concessione, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di conseguimento di condizioni di equilibrio e compatibilità dell'attività mineraria con il territorio da essa interessato.

3. Non può essere accolta la richiesta di concessione avanzata da chi è stato destinatario di un provvedimento di decadenza di un titolo minerario a lui precedentemente attribuito. La capacità economica è commisurata all'entità dell'investimento e alle garanzie di idonee referenze bancarie.

Articolo 9 Domanda di concessione mineraria e istruttoria.

1. L'istanza per il conferimento della concessione di coltivazione mineraria, in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, è presentata per via telematica alla Regione e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
 - b) la denominazione da attribuire alla concessione stessa;
 - c) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
 - d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
 - e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione mineraria;
 - f) il periodo di tempo richiesto per l'attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.
-

Articolo 10 Procedimento di rilascio e conferimento di concessione mineraria.

1. Entro centottanta giorni prima della scadenza della concessione di coltivazione oppure, in caso di esito positivo dell'attività di ricerca, entro centottanta giorni dopo l'acquisizione della documentazione prevista dall'articolo 6, il Dipartimento competente in materia di attività estrattive, dispone la pubblicazione di un avviso contenente:

- a) la descrizione della concessione, con particolare riguardo alla sostanza minerale e all'area oggetto di concessione;
- b) l'eventuale manifestazione di interesse da parte del concessionario uscente o del titolare del permesso di ricerca al rilascio della concessione in suo favore;
- c) la durata della concessione da rilasciare;
- d) il valore del canone di concessione, determinato ai sensi delle disposizioni approvate con delibera della giunta regionale;
- e) la quantità d'acqua derivabile, per le concessioni di acque minerali, o la stima del volume massimo estraibile, per le concessioni di sostanze minerali solide;
- f) il termine entro il quale chiunque abbia interesse può presentare domanda di concessione;
- g) i criteri di comparazione in base ai quali le domande presentate vengono messe in concorrenza, secondo quanto previsto dal comma 6, e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- h) la somma dovuta dal concessionario al titolare del permesso di ricerca ai sensi del comma 7, nel

caso in cui la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto;

i) le altre informazioni utili per gli operatori economici e le modalità di svolgimento della procedura.

2. L'avviso previsto dal comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché all'albo dei comuni territorialmente interessati.

3. I soggetti interessati, entro il termine previsto dall'avviso, presentano la domanda di concessione al Dipartimento competente in materia di attività estrattive, corredata da:

a) dimostrazione del possesso dei requisiti finanziari, organizzativi e tecnici richiesti;

b) progetto di coltivazione del giacimento, costituito da una relazione tecnico-economica e dagli elaborati cartografici indicati nell'avviso, e dal piano di sviluppo dell'attività corredato da un cronoprogramma;

c) progetto di recupero ambientale.

4. Entro il termine previsto dall'avviso, chiunque sia interessato può presentare osservazioni o opposizioni.

5. Il Dipartimento competente in materia di attività estrattive, su parere dell'ORAE, con proprio atto, notificato agli interessati, decide sulle osservazioni e opposizioni e sceglie tra le domande pervenute sulla base dei criteri di cui al comma 6. Comunica, altresì, l'esito del procedimento all'interessato a cui è stata accordata la preferenza, invitandolo a presentare la documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato B o B1, ed eventuali ulteriori documenti necessari per il rilascio del titolo minerario.

6. Ai fini dell'esame e della scelta tra domande concorrenti, le stesse saranno valutate secondo i seguenti criteri di comparazione dei progetti di coltivazione presentati:

a) garantire il migliore ed efficiente sfruttamento del giacimento, mediante l'attivazione di misure volte a ridurre l'impatto ambientale nel processo di lavorazione e ad assicurare la qualità dei corpi idrici ovvero dei giacimenti minerari;

b) prevedere l'attuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica;

c) presentare un piano dell'occupazione del personale impiegato nell'unità produttiva interessata dalla concessione, che tenga conto della continuità occupazionale e dei livelli di occupazione riferiti alla concessione in scadenza;

d) dimostrare il possesso di certificazioni etiche o ambientali, o il possesso di marchi di qualità;

e) garantire dotazioni, ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, volte ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, salubre e confortevole;

f) dimostrare che le attività saranno realizzate sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento.

7. Prima dell'avvio della procedura per il rilascio della concessione, la Regione stabilisce l'importo da corrispondere al titolare del permesso di ricerca, corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca quantificate nella relazione di fine ricerca, maggiorata del 15 per cento a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto. Il vincitore della procedura è tenuto a corrispondere al momento del rilascio della concessione di coltivazione tale somma, per il tramite della Regione, al titolare del permesso di ricerca; in mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.

8. Per il rilascio della concessione mineraria si applica, ai sensi della *Legge n. 241 del 7 agosto 1990* e ss.mm.ii., l'istituto della Conferenza di Servizi da avviare tramite lo sportello Calabria SUAP.

9. Per i provvedimenti di rilascio di concessione mineraria di minerali solidi, prima dell'indizione della Conferenza di Servizi, la Regione acquisisce, per il cantiere minerario, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'*art. 19 del D.Lgs. 152/2006* e ss.mm.ii.

10. Il Settore regionale competente in materia di attività estrattive indice la Conferenza di Servizi, ai sensi della *Legge n. 241 del 7 agosto 1990* e ss.mm.ii., alla quale partecipano le Amministrazioni e gli Enti preposti a rilasciare sul progetto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati ed in particolare: il Comune; la Provincia o la Città Metropolitana di Reggio Calabria; la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale; l'Arpacal; i Dipartimenti regionali competenti in materia di agricoltura, di ambiente, di tutela del territorio e difesa del

suolo.

11. A titolo indicativo confluiscono nel procedimento i seguenti atti di assenso:

a) parere obbligatorio dell'ORAE è rilasciato, ai sensi dell'*art. 5 comma 4 lettera b) della legge regionale n. 40/2009* e ss.mm.ii., per le concessioni minerarie;

b) verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti contemplati nell'allegato "B" del Reg. reg. 4 agosto 2008 n. 3 e ss.mm.ii.;

c) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;

d) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, concernente il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

e) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;

f) parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

12. Nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il Dipartimento regionale competente in materia ambientale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'*art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006* alla quale partecipano il proponente, il Settore regionale competente in materia di attività estrattive e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari al rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria. Il rilascio del titolo minerario avviene all'esito della conferenza dei servizi e confluisce nel PAUR.

13. La Regione, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, previo pagamento della relativa tassa di concessione regionale, emana il decreto con cui rilascia la concessione mineraria. Qualora la Conferenza di Servizi si concluda negativamente, la Regione emana decreto di diniego.

14. Il procedimento di conferimento di concessione mineraria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda e nei termini previsti dall'*art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006* s.m.i., in caso di procedura PAUR.

15. Qualora la concessione mineraria dovesse avere ad oggetto una prestazione di servizi determinata dall'Ente aggiudicatore, sono applicate le procedure di cui al *codice dei contratti pubblici*.

Articolo 11 Contenuto della concessione di minerali solidi.

1. Il provvedimento di concessione contiene:

a) la durata della concessione;

b) la delimitazione dell'area di concessione;

c) la determinazione della quantità di minerale da estrarre e le modalità di coltivazione del giacimento;

d) le fasi di coltivazione, con riferimento agli eventuali rinnovi della concessione e l'approvazione degli impianti fissi a servizio della miniera;

e) le prescrizioni relative al recupero ambientale da attuare durante e al termine della coltivazione;

f) le prescrizioni relative al riutilizzo del sito estrattivo;

- g) le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti estrattivi;
 - h) l'importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub e);
 - i) gli estremi della garanzia bancaria o assicurativa prestata;
 - j) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione;
 - k) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della coltivazione.
2. Il provvedimento di concessione concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni con riferimento unicamente alla durata di tale occupazione del suolo, tenendo conto della compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni o con materiale di provenienza non mineraria, il provvedimento di concessione contiene, altresì, le prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità con le disposizioni di settore vigenti.
4. Il provvedimento di concessione è registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, a cura e spese del concessionario, pena l'inefficacia dello stesso.
-

Articolo 12 Contenuto della concessione di acque minerali e termali.

1. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) la durata della concessione;
 - b) la delimitazione dell'area di concessione e dell'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti;
 - c) le prescrizioni relative alla messa in opera alla sorgente di misuratori automatici di portata e di conducibilità elettrica e di pluviografi e termografi ubicati all'interno dell'area di concessione;
 - d) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, compresa la misurazione della portata dei singoli pozzi o delle singole sorgenti da effettuarsi annualmente alla presenza di un funzionario dell'ufficio competente;
 - e) le prescrizioni relative al recupero ambientale;
 - f) l'eventuale importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub e);
 - g) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione;
 - h) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della coltivazione;
2. Il provvedimento di concessione è registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, a cura e spese del concessionario, pena l'inefficacia dello stesso.
-

Articolo 13 Rinnovo della concessione mineraria.

1. La domanda di rinnovo della concessione mineraria è presentata alla Regione entro dodici mesi prima della scadenza della concessione. La domanda di rinnovo è procedibile esclusivamente qualora il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione già rilasciato.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista all'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche). La concessione può essere rinnovata per periodi non superiori a venti anni.

2. Il procedimento per il rinnovo della concessione mineraria si svolge con le modalità previste dall'art. 10.

Articolo 14 Ampliamento della concessione mineraria.

1. La domanda di ampliamento della concessione mineraria è presentata al Dipartimento regionale competente corredata della documentazione prevista dall'Allegato B (Concessione di coltivazione di miniere) o B1 (Coltivazione per sfruttamento di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche) del presente regolamento.

2. L'autorizzazione all'ampliamento della concessione mineraria è rilasciata per un periodo massimo coincidente con quello di validità della concessione vigente.

3. Il procedimento per l'ampliamento della concessione mineraria si svolge con le modalità previste dall'art. 10.

TITOLO III

Cave

Capo I

Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava

Articolo 15 Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava.

1. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;

b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;

c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione o di recupero ambientale.

2. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato in possesso delle capacità tecniche ed economiche, nonché di idoneo atto che attesti la disponibilità dei terreni interessati dalla ricerca.

3. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività di ricerca e negli eventuali interventi di recupero ambientale, nonché la durata in relazione al programma di ricerca presentato.

4. L'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava ha durata non superiore a due anni prorogabile per ulteriori due anni qualora il programma dei lavori non si sia concluso.

Articolo 16 Domanda per l'attività di ricerca dei materiali di cava.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava, in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, è presentata al Comune territorialmente competente, tramite lo sportello CalabriaSUAP, e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
 - b) il tipo di materiale da ricercare;
 - c) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
 - d) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
 - e) il periodo di tempo richiesto per la ricerca e per l'eventuale recupero ambientale.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato A.
-

Capo II

Autorizzazione per l'attività di coltivazione dei materiali di cava

Articolo 17 Valutazione preliminare ORAE.

1. Per i procedimenti che riguardano il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova cava o per l'ampliamento o la riattivazione di una cava esistente, prima dell'avvio del procedimento autorizzativo di cui all'art. 20, l'ORAE esprime, ai sensi dell'*art. 5, comma 4-bis della L.R. n. 40/2009*, la propria valutazione preliminare, sulla base della documentazione allegata alla relativa domanda.

2. Per il rilascio della valutazione preliminare di cui al comma 1, è presentata, in via telematica, alla Regione la domanda, in regola con la normativa sul bollo, e deve riportare:

- a) tipologia dell'istanza;
 - b) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
 - c) il tipo di materiale o dei materiali di cava da coltivare;
 - d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione;
 - e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
 - f) il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per il recupero ambientale.
3. La documentazione da allegare alla domanda comprende:

- a) relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria, se eseguita;
- b) relazione geologica sintetica riportante: le caratteristiche geominerarie del giacimento e descrizione morfologica dell'area; tipo di cava; modalità di coltivazione; profondità della falda; descrizione delle caratteristiche tecniche progettuali (inclinazione gradoni, numero ed altezza dei gradoni, larghezza delle berme, ecc.);

- c) relazione tecnica ed economica sintetica riportante: descrizione del progetto; valutazione del volume del materiale estraibile commerciabile e di quello da utilizzare per il recupero ambientale; le previsioni di produzione media annua/giornaliera; tipo di vincoli esistenti sull'area; descrizione traffico e viabilità per le strade di accesso all'area di cava;
 - d) relazione sintetica sul recupero ambientale;
 - e) eventuali contratti o proposte di vendita dei materiali da estrarre;
 - f) piano delle indagini con ubicazione cartografica;
 - g) cronoprogramma, compreso il recupero ambientale;
 - h) corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000 riportante l'area oggetto di autorizzazione, la viabilità interessata, i confini comunali, le altre attività minerarie in esercizio o dismesse;
 - i) planimetria costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 riportante i vertici ed i lati dell'area da autorizzare e le aree estrattive;
 - j) planimetria dello stato finale;
 - k) sezioni significative dello stato attuale e dello stato finale;
 - l) carta dell'effetto cumulo di altre attività simili nel raggio di 1 Km dall'area di cava;
 - m) nei casi di ampliamento o riattivazione, cronistoria autorizzativa precedente dell'area di cava e delle opere di recupero ambientale realizzate;
 - n) carte tematiche riportanti i vincoli esistenti sull'area, tra cui vincoli PAI e PGR.
-

Articolo 18 Autorizzazione per l'attività di coltivazione.

1. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, come disposto dall'*articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii. per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente in conformità al PRAE con il procedimento di cui all'art. 20:

- a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;
- b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
- c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione o recupero ambientale.

2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato in possesso delle capacità tecniche ed economiche, nonché di idoneo atto che attesti la disponibilità dei terreni interessati.

3. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui all'*articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii.

Articolo 19 Domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava, in regola con la

normativa sul bollo, è presentata al Comune territorialmente competente, tramite lo sportello CalabriaSUAP utilizzando la modulistica ivi indicata, e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
 - b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
 - c) il tipo di materiale o di materiali di cava da coltivare;
 - d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione;
 - e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
 - f) il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per il recupero ambientale.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione amministrativa e tecnica di cui all'Allegato C.
-

Articolo 20 Procedimento di autorizzazione.

1. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla *legge n. 241/1990* e ss.mm.ii.

2. Al fine del rilascio del relativo provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'*articolo 19 del D.Lgs. 152/2006* e ss.mm.ii., la società proponente presenta istanza tramite lo sportello SUAP - Sportello Ambiente.

3. Il Comune, acquisito il parere favorevole di valutazione preliminare sull'intervento di cui all'articolo 17 ed il parere di esclusione dalla VIA, indice la Conferenza di Servizi ai sensi della *Legge n. 241 del 7 agosto 1990* e ss.mm.ii alla quale partecipano le Amministrazioni e gli Enti preposti a rilasciare sul progetto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati ed in particolare: il Comune; la Provincia o la Città Metropolitana di Reggio Calabria; la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale; l'Arpacal; i Dipartimenti regionali competenti in materia di attività estrattive, di agricoltura, di ambiente, di tutela del territorio e difesa del suolo.

4. A titolo indicativo confluiscono nel procedimento i seguenti atti di assenso:

a) parere obbligatorio dell'ORAE rilasciato ai sensi dell'*art. 5 comma 4 lettera c) della legge regionale n. 40/2009* e ss.mm.ii.;

b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al *Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;

c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, concernente il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

d) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;

e) parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

5. Nel caso in cui l'attività di cava ricada su più territori comunali, la Conferenza di Servizi viene indetta dal Comune con la maggiore superficie interessata.

6. Nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il Dipartimento regionale competente in materia ambientale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'*art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006* alla quale partecipano il proponente, il Settore regionale competente in materia di attività estrattive e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari al rilascio

dell'autorizzazione per l'attività di ricerca o di coltivazione di cava. Il rilascio del titolo minerario avviene all'esito della conferenza dei servizi e confluisce nel PAUR.

7. Nel caso in cui occorra rilasciare autorizzazioni in merito a cave appartenenti al patrimonio indisponibile di enti pubblici oppure a privati, quando il proprietario non intraprenda l'attività o non vi sia sufficiente sviluppo, la scelta del concessionario deve avvenire a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 21 Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione.

1. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a 20 anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata alla domanda di mercato del tipo di materiale estratto, al quantitativo di volume di materiale estratto, alle capacità tecnico-economiche del proponente, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.

2. L'Autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave può essere prorogata, per una sola volta e per un massimo di cinque anni, per un periodo commisurato al giacimento residuo solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, dal Comune territorialmente competente, previo parere dell'Ufficio regionale delle attività estrattive rilasciato a seguito di valutazione dell'ORAE.

3. L'iter autorizzativo inerente alla proroga si conclude, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro centottanta giorni dalla data di scadenza durante i quali il titolare può proseguire l'attività di coltivazione ove l'Ente competente constati e dichiara la sussistenza dei requisiti; trascorso inutilmente il termine indicato, il Comune emette provvedimento di decadenza del titolo autorizzativo.

4. La richiesta di proroga è motivata in ragione dello stato di esecuzione del progetto approvato e da circostanze oggettive dalle quali emerge la necessità di concedere un ulteriore periodo per il completamento dello stesso.

5. La proroga non prevede varianti al progetto presentato nella richiesta di autorizzazione della cava e delle eventuali varianti o ampliamenti autorizzati successivamente.

6. La domanda di proroga è indirizzata e presentata, tramite lo sportello CalabriaSUAP, al Comune territorialmente competente corredata della seguente documentazione:

a) relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione, comprensivo del calcolo dei volumi estratti e da estrarre, e di recupero ambientale;

b) planimetrie generali a curve di livello in scala 1:5000 e sezioni topografiche, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000, nelle condizioni originarie, attuali e finali, comprensive del recupero ambientale, sezioni di sovrapposizione tra stato originario, stato attuale e stato di progetto;

c) programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di proroga;

d) copia dei versamenti inerenti al pagamento dei canoni dovuti;

e) copia titolo autorizzativo vigente.

7. La domanda di rinnovo è presentata dal titolare dell'autorizzazione il cui titolo abbia perso validità entro centottanta giorni dall'avvenuta scadenza dell'autorizzazione. La presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione interrompe il procedimento di cui all'articolo 24.

8. Il comune competente verifica, prima di procedere al rinnovo dell'autorizzazione, lo stato di attuazione delle opere di recupero e impone la realizzazione delle opere previste preventivamente alla ripresa

dell'attività estrattiva. Il comune verifica la validità delle autorizzazioni o atti di assenso necessari all'esercizio dell'attività estrattiva e acquisisce eventuali nuovi pareri, nulla osta ed assensi richiesti dalle normative vigenti.

9. La domanda è presentata, tramite lo sportello CalabriaSUAP, al Comune territorialmente competente corredata della seguente documentazione:

a) relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione, comprensivo del calcolo dei volumi estratti e da estrarre, e di recupero ambientale;

b) planimetrie generali a curve di livello in scala 1:5000 e sezioni topografiche, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000, nelle condizioni originarie, attuali e finali, comprensive del recupero ambientale, sezioni di sovrapposizione tra stato originario, stato attuale e stato di progetto;

c) programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di rinnovo;

d) copia dei versamenti inerenti al pagamento dei canoni dovuti;

e) copia titolo autorizzativo vigente.

10. L'autorizzazione ha durata compatibile con l'estrazione dei volumi residui e comunque non superiore a tre anni.

Articolo 22 Ampliamento e riattivazione di cava.

1. La domanda di ampliamento di cave esistenti o di riattivazione di cave dismesse, procedimenti tra di loro equiparati, deve essere presentata al Comune, tramite lo sportello CalabriaSUAP, che procede ai sensi dell'art. 20.

2. L'autorizzazione per l'ampliamento o la riattivazione di una cava è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, prorogabile una sola volta per un massimo di tre anni.

3. La documentazione da allegare alla domanda è quella prevista dall'Allegato C.

4. In caso di ampliamento, alla documentazione di cui al comma precedente sono allegati gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto della richiesta sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione, ove il caso, delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.

5. In caso di riattivazione, alla documentazione di cui al comma 4 devono essere allegati gli atti autorizzativi della precedente attività estrattiva.

6. A conclusione della Conferenza di Servizi, l'Autorità competente con proprio atto conferisce o nega l'autorizzazione all'ampliamento o alla riattivazione dell'attività mineraria.

Articolo 23 Variante al piano di coltivazione di recupero ambientale e paesaggistico.

1. Le varianti sostanziali del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, proposte dal titolare dell'autorizzazione, sono sottoposte all'autorizzazione di cui all'art. 20.

2. Le varianti non sostanziali al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico sono autorizzate dal Comune territorialmente competente, previo parere dell'ORAE ex *art. 12, comma 6, L.R. 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii.

3. Al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza o una più razionale conformazione geomorfologica dei luoghi per le opere di recupero ambientale, sono considerate varianti non sostanziali:

a) la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale;

b) approfondimenti e ampliamenti, nell'ambito del perimetro di cava già autorizzata, nella misura strettamente necessaria alla messa in sicurezza della cava e per ragioni tecniche riferibili alle particolari caratteristiche del giacimento coltivato;

c) i progetti di eliminazione dei setti di separazione tra cave confinanti.

4. La documentazione da allegare alla domanda comprende:

a) gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto di richiesta della variante del piano di coltivazione e di recupero ambientale;

b) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;

c) i tempi necessari per il completamento dei lavori;

d) la relazione tecnica illustrativa degli interventi in variante;

e) il computo metrico estimativo previsto all'articolo 41.

Articolo 24 Verifica finale conseguente all'ultimazione dei lavori.

1. Al termine della coltivazione e della realizzazione delle opere di recupero ambientale autorizzate, il titolare dell'autorizzazione, ai sensi del *comma 1 dell'art. 19 della L.R. 40/2009* e ss.mm.ii., ne dà comunicazione al Comune interessato inviando una relazione, una planimetria quotata, le sezioni principali ed il rilievo fotografico che documentino le opere di recupero realizzate.

2. Decorsi 180 giorni dalla data di scadenza del titolo autorizzativo, in assenza della comunicazione di cui al comma 1, il comune diffida il titolare alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1. Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di notifica della suddetta diffida, il comune procede secondo i commi 3, 4, e 5.

3. Un funzionario tecnico dell'ente concedente, coadiuvato da funzionari dei dipartimenti regionali competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell'ambiente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione (o delegato) e con il direttore dei lavori, effettua un sopralluogo al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione e recupero realizzati a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione e nel relativo progetto di coltivazione e recupero. Ai fini della verifica delle opere di recupero ambientale di cui al presente articolo, il comune competente può richiedere ed effettuare, a carico dell'esercente e dei proprietari dei terreni, tutti gli accertamenti ritenuti necessari. Le risultanze del sopralluogo e delle verifiche effettuate sono riportate in un unico verbale e sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, anche con riserva.

4. Sulla base delle risultanze del verbale di cui al precedente comma, il Comune emette provvedimento di cessazione della cava e di svincolo delle garanzie finanziarie, ovvero intima al titolare la regolare

esecuzione, entro un congruo termine, delle opere necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e prescrizioni disposti dall'autorizzazione e ogni altra opera finalizzata a garantire lo stato di sicurezza dei luoghi. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, anche mediante incameramento, quale acconto, delle somme depositate a garanzia.

5. Il comune procede allo svincolo, totale o parziale, delle garanzie finanziarie, a seguito di specifica richiesta dell'esercente, solo a conclusione della verifica di cui al presente articolo.

Capo III Cave di prestito

Articolo 25 Disposizioni relative alle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche.

1. L'esercizio della coltivazione delle cave di prestito può essere autorizzato per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

- a) di interesse statale ai sensi del regolamento emanato con *D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 383*;
- b) individuate in accordi di programma stipulati tra Stato e Regione;
- c) di interesse regionale;
- d) a seguito di gravi calamità naturali.

2. L'istanza per l'autorizzazione è presentata al Dipartimento regionale competente dal soggetto attuatore dell'opera pubblica, corredata, oltre che della documentazione prevista all'Allegato C:

- a) da una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso a una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera da realizzare;
- b) dalla documentazione attestante il requisito, in capo al richiedente, di essere attuatore dell'opera pubblica cui è finalizzato l'intervento estrattivo;
- c) dall'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere;
- d) dall'impegno del richiedente di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è funzionale.

3. Il Dipartimento regionale competente, previo parere dell'ORAE, rilascia apposite disposizioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto ed invita l'attuatore dell'opera pubblica a presentare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 19, al Comune territorialmente competente.

4. L'autorizzazione all'intervento estrattivo è rilasciata dal Comune territorialmente competente, secondo le modalità di cui all'art. 20, in favore dell'attuatore dell'opera pubblica, con la specifica prescrizione che l'utilizzazione del materiale estratto è esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica.

5. L'autorizzazione può essere rilasciata o trasferita su richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica all'appaltatore.

6. L'esercizio dell'attività estrattiva non può avere una durata superiore alla realizzazione dell'intervento da eseguire cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica.

7. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

TITOLO IV

Estrazione di inerti nel demanio fluviale

Articolo 26 Ambito oggettivo di applicazione e finalità.

1. Il presente titolo si applica ai procedimenti per l'autorizzazione all'estrazione di materiali inerti dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua in genere, ai sensi degli *articoli 11 e 17 della legge regionale n. 40/2009* e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle vigenti normative statali e regionali nei casi in cui è prevista un'attività di natura economica e sulla base di un progetto redatto da operatori economici.

2. Il presente titolo persegue gli obiettivi desumibili dalle disposizioni di pianificazione contenute nel Piano di Bacino della Regione Calabria e, pertanto, potranno essere autorizzati unicamente i prelievi nei corsi d'acqua individuati a rischio molto elevato R3 ed R4 nel sopra indicato Piano.

3. La progettazione riguardante l'attività estrattiva deve recepire i principi di difesa e di sistemazione idraulica e l'autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 40/2009 ss.mm.ii., dal Dipartimento regionale competente in materia di demanio fluviale o dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Articolo 27 Modalità per la presentazione della domanda.

1. La domanda è presentata, per via telematica, all'Ente competente di cui all'*articolo 17 della L.R. 40/2009*, redatta secondo la modulistica messa a disposizione dall'Ente competente, in regola con la normativa sul bollo, con allegata la documentazione prevista dall'Allegato D e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
 - b) il tipo di materiale da estrarre;
 - c) l'individuazione del corpo idrico da cui si richiede l'estrazione;
 - d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della estrazione;
 - e) la destinazione ed uso del materiale estratto;
 - f) il periodo di tempo richiesto per la estrazione di inerti.
-

Articolo 28 Criteri di scelta tra istanze concorrenti.

1. Qualora nel corso del procedimento siano state ammesse ad istruttoria più istanze in concorrenza tra loro, per lo stesso tronco di corso d'acqua, la scelta è effettuata dall'Amministrazione stabilendo un ordine di preferenza sulla base della qualità della proposta di sagomatura presentata e del quantitativo di materiale inerte che si intende prelevare.

Articolo 29 Procedura acquisizione pareri.

1. L'Ente competente, accertata la completezza dell'istanza, comunica l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso, e provvede ad avviare le procedure di acquisizione di tutti i pareri previsti per legge, compresi quelli dell'ORAE e dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Articolo 30 Rigetto dell'istanza.

1. Nel caso in cui l'istanza risulti inammissibile per palese inattuabilità e/o per contrarietà al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, è respinta con provvedimento motivato.

2. Il rigetto dell'istanza è comunicato in conformità a quanto previsto dall'*art. 10-bis della Legge n. 241/1990* e ss.mm.ii., con la comunicazione di preavviso di rigetto e con la contestuale sospensione dei termini per concludere il procedimento.

Articolo 31 Provvedimento di autorizzazione.

1. L'Ente competente acquisiti tutti i pareri necessari di legge provvede, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, al rilascio dell'autorizzazione.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche, sia private che pubbliche.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge.

4. L'autorizzazione contiene le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra l'Ente concedente ed il soggetto concessionario.

Articolo 32 Durata dell'autorizzazione.

1. Tutte le autorizzazioni di estrazione sono temporanee; la loro durata non può eccedere i novanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo.

2. In caso di particolari condizioni meteorologiche che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione dell'attività di prelievo di che trattasi, il concessionario comunica la sospensione dei lavori e successivamente la loro ripresa che decorrerà a far data dalla comunicazione, rimanendo immutato il termine di durata di cui al comma 1.

Articolo 33 Verifica finale.

1. Al termine della coltivazione il titolare dell'autorizzazione, ai sensi del *comma 1 dell'art. 19 della L.R. 40/2009* e ss.mm.ii., ne dà comunicazione inviando una relazione, una planimetria quotata, le sezioni principali ed il rilievo fotografico che documentino l'intervento realizzato.

2. Un funzionario tecnico dell'ente concedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione (o delegato) e con il direttore dei lavori, effettua un sopralluogo al fine verificare la conformità delle opere eseguite al progetto autorizzato. Le risultanze del sopralluogo e delle verifiche effettuate sono riportate in un unico verbale e sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti, anche con riserva.

TITOLO V

Disposizioni comuni a miniere e cave

Articolo 34 Sospensione dei lavori.

1. Sulla base di fondati motivi la domanda di sospensione dei lavori è presentata all'Ente competente che, sentito l'ORAE, emana l'atto di accoglimento o di rigetto della richiesta.

2. Se autorizzato il titolare del titolo minerario deve garantire, anche durante il periodo di sospensione, la regolare manutenzione del bene oggetto del permesso di ricerca, della concessione o dell'autorizzazione.

Articolo 35 Riduzione volontaria dell'area.

1. La domanda di riduzione volontaria dell'area relativa al permesso di ricerca, alla concessione o all'autorizzazione è presentata all'Ente competente, che valuta entro trenta giorni la regolarità e la completezza dell'istanza, nonché la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del provvedimento richiesto.

2. L'Ente procedente, acquisito il parere ORAE, provvede entro trenta giorni, con proprio atto, all'autorizzazione o al diniego della riduzione volontaria dell'area.

Articolo 36 Trasferimento.

1. Su istanza del titolare, il titolo minerario può essere trasferito nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Il subentrante, ai fini del trasferimento del titolo minerario è tenuto a trasmettere all'Ente competente l'atto di trasferimento stipulato tra le parti e, per il perfezionamento del trasferimento, la richiesta di voltura del titolo.

3. Il trasferimento del titolo conseguente a trasformazione societaria non è soggetto al nulla osta preventivo. La società subentrante trasmette all'Ente competente la richiesta di voltura del titolo minerario corredata dell'atto di trasformazione.

4. Il nuovo titolare subentra in tutti i diritti ed obblighi del cedente, contenuti nei titoli delle attività estrattive.

5. Il trasferimento per atto tra vivi non autorizzato è nullo e comporta la decadenza del titolo in capo al cedente.

Articolo 37 Cessazione.

1. Il permesso di ricerca mineraria, la concessione mineraria, l'autorizzazione per l'attività di ricerca e coltivazione di cava cessano per:

- a) scadenza del termine;
- b) rinuncia;
- c) sospensione e decadenza;
- d) revoca.

2. Alla scadenza del termine, il titolare della concessione mineraria provvede alla consegna della miniera e

delle sue pertinenze all'Amministrazione competente; il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava procede a comunicare l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 24.

3. In caso di rinuncia al permesso di ricerca, alla concessione mineraria ed all'autorizzazione di cava, il rinunciante ne dà comunicazione scritta all'Ente il quale emana un provvedimento di presa d'atto della rinuncia e stabilisce le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito estrattivo o minerario rinunciato, previa acquisizione di idonea polizza fideiussoria.

4. La documentazione, da allegare alla comunicazione di rinuncia, riporta il seguente contenuto minimo: relazione tecnica riportante le motivazioni della rinuncia e relazione tecnico-economica relativa al potenziale residuo di coltivazione del giacimento; relazione geologico-geomorfologica, riportante gli interventi di messa in sicurezza e sistemazione finale dell'area; progetto di recupero ambientale; planimetrie e sezioni.

5. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, non possono essere eseguiti lavori di ricerca o di coltivazione, né può essere variato in alcun modo lo stato del bene oggetto del permesso, della concessione o dell'autorizzazione e delle sue pertinenze. Il titolare della rinuncia deve custodire i beni e provvedere alla loro manutenzione sino al momento della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3.

6. Il rinunciante che apporta modifiche è obbligato a ripristinare lo stato dei beni a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità competente.

7. L'Ente competente dispone la sospensione del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare, all'Autorità giudiziaria, ed alla Regione se necessario, qualora:

a) venga riscontrata l'inosservanza delle norme della *legge regionale 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nei provvedimenti di rilascio del titolo minerario o nella convenzione;

b) venga riscontrata difformità dal progetto approvato;

c) non vengano adottati i provvedimenti imposti in sede di sopralluogo dall'Autorità di vigilanza nei termini prescritti;

d) sia stato revocato, nel caso di concessioni minerarie per acque minerali e termali, il provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero della salute.

8. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale titolare dell'autorizzazione, della concessione o del permesso di ricerca, deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività. Il destinatario del provvedimento di sospensione può presentare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento le proprie controdeduzioni.

9. L'Ente dichiara la decadenza del titolo minerario qualora:

a) il titolare agisca in violazione del provvedimento di sospensione dei lavori;

b) le controdeduzioni vengano ritenute non ammissibili o sia inutilmente decorso il termine assegnato per gli adempimenti.

10. L'Autorità concedente, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.

11. La Regione può disporre la revoca del permesso di ricerca e della concessione mineraria o dell'autorizzazione alla ricerca e coltivazione di cava per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento concessorio o autorizzatorio, dandone immediata comunicazione al titolare. Qualora la revoca comporti pregiudizi in suo danno, il titolare che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.

Articolo 38 Spese istruttorie.

1. Per tutti i procedimenti autorizzativi del presente regolamento, le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione competente sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico del richiedente il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 400,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

Articolo 39 Garanzie finanziarie.

1. Al fine di garantirsi dalla mancata esecuzione dei lavori di sistemazione finale, da danni che si possano verificare durante l'esercizio dell'attività mineraria o per interventi di messa in sicurezza, l'ente competente richiede la costituzione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria, pari al valore stimato dei lavori di sistemazione ambientale finale previsto nel computo metrico estimativo del progetto presentato, anche tenendo conto dell'eventuale suddivisione in lotti.

2. Le garanzie finanziarie devono essere costituite prima della consegna al titolare del titolo minerario del provvedimento o della convenzione, se prevista, e devono avere validità per il periodo di validità dell'autorizzazione.

3. Qualora il progetto di coltivazione autorizzato sia articolato per lotti, la garanzia finanziaria può essere rilasciata per singolo lotto di coltivazione.

4. Le garanzie finanziarie, a seguito di richiesta della parte interessata, verranno svincolate a conclusione delle attività minerarie autorizzate. Qualora le opere di ripristino e/o recupero ambientale su parte dell'area di cava autorizzata siano state realizzate in anticipo rispetto al progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, la garanzia è svincolata in misura proporzionale.

5. L'importo della garanzia è aggiornato ogni cinque anni in base al reale andamento dei lavori e, comunque, applicando le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

6. In caso di inadempienza la garanzia è incamerata dall'ente competente per far fronte alle opere di sistemazione ambientale finale dei luoghi.

Articolo 40 Computo metrico estimativo.

1. Il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale, previsto nella documentazione tecnica agli Allegati A, B, B1, C e D, viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.
 2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale si fa riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.
-

Articolo 41 Sanzioni amministrative.

1. In caso di violazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di attività estrattive è previsto che:

a) chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa, comminata dall'ente che rilascia il titolo, per un ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento l'Ente competente provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dall'Ente competente;

b) nel caso di inosservanza del progetto di escavazione o delle prescrizioni di cui al titolo abilitativo, è comminata una sanzione amministrativa, comminata dall'ente che rilascia il titolo, per un ammontare fino al doppio del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza del progetto di escavazione abbia determinato danni ambientali, si procede con le stesse modalità stabilite alla lettera sub a).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di attività estrattive, stabilisce il valore commerciale dei materiali di cava o di miniera ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di Commercio provinciale competente.

3. La messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi che rientrano nella tipologia di cui all'articolo 53 comma 5 lettera b) è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dall'Ente competente.

4. Qualora esista un concessionario di miniera, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti estrattivi dismessi è a carico del proprietario del suolo, secondo le prescrizioni imposte dagli Uffici competenti.

5. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei canoni di cui all'art. 44 comporta:

a) l'aumento del canone in misura pari al 5 per cento qualora il versamento sia stato effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del canone in misura pari al 15 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del canone in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), l'Ente competente, dispone la sospensione delle

attività e l'adozione dei successivi provvedimenti di cui all'art. 38 del presente regolamento, provvedendo, altresì, alla riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, fatta salva l'ulteriore tutela giurisdizionale per eventuali danni e/o pregiudizi.

TITOLO VI Canoni

Articolo 42 Canoni per l'esercizio delle attività minerarie.

1. Il titolare del permesso di ricerca mineraria versa all'Ente competente un canone annuo rapportato alla superficie del permesso accordatogli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo.

2. Per le attività soggette al rilascio della concessione mineraria, il titolare versa all'Ente competente un canone, ai sensi dell'*art. 9 della L.R. n. 40/2009*, composto da una quota annua rapportata alla superficie della concessione e da una quota rapportata alla quantità ed alla qualità dei materiali effettivamente estratti.

3. Per le concessioni minerarie di acque termali, oltre al canone relativo alla superficie della concessione, occorre corrispondere un canone annuo sulla base del fatturato delle attività espletate.

4. Il versamento del canone annuo, rapportato alla superficie, deve avvenire, per la prima annualità, entro 30 giorni dal rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; per le annualità successive il canone deve essere versato entro la scadenza di ogni anno di validità del titolo.

5. Il canone inerente la produzione del minerale concesso è dedotto da una perizia giurata, e versato in sede di consuntivo sull'effettivo estratto, in conformità al programma di produzione. La Regione, ricevuta la perizia giurata entro il mese di marzo dell'anno successivo, determina il calcolo dell'importo del contributo comunicandolo al titolare dell'attività estrattiva, il quale provvederà al pagamento entro il 30 giugno.

6. Il canone per l'esercizio dell'attività di cava è dovuto ai sensi e secondo le modalità dell'*art. 18 della L.R. 40/2009*. Il versamento del canone è effettuato dal titolare dell'autorizzazione, nelle proporzioni previste, direttamente ai soggetti beneficiari.

7. Per le attività di cava i Comuni devono trasmettere al Dipartimento regionale competente il provvedimento di determina dell'importo dovuto e copia conforme all'originale della perizia giurata completa di allegati.

TITOLO VII Controllo e ispezione per le attività estrattive

Articolo 43 Funzione di controllo tecnico-amministrativo.

1. L'attività di controllo e vigilanza, di cui al Titolo IV della *legge regionale del 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., concerne la verifica dei programmi dei lavori, nonché di sistemazione finale e di riqualificazione ambientale previsti, e della regolare esecuzione degli stessi conformemente al progetto approvato. Sono, altresì, oggetto dell'attività di vigilanza, le eventuali prescrizioni impartite con la concessione o con l'autorizzazione ed il controllo delle superfici oggetto dell'attività mineraria e dei volumi estratti.
 2. Le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività estrattiva, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni della concessione o dell'autorizzazione, sono esercitate, per quanto di competenza, dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dai Comuni, di seguito indicati Autorità di vigilanza, rispettivamente per miniere e cave.
 3. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici della concessione o dell'area autorizzata di cava, ai capisaldi di cui all'articolo 47 e allo stato di avanzamento presentato con le perizie giurate. Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori capisaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attività e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione.
 4. Le attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno semestrale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva.
 5. Ai sensi dell'*articolo 19, della legge regionale del 5 novembre 2009, n. 40* e ss.mm.ii., le operazioni di accertamento e/o le verifiche di cui al comma 1 sono a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione e sono effettuate tramite il personale, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione dal titolare dell'attività mineraria, giudicati adeguati dai funzionari addetti alla vigilanza.
-

Articolo 44 Funzione di ispezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

1. Le operazioni di ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza vigenti, in particolare di quelle contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128* e nel *Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624*, nonché delle prescrizioni imposte dalla Regione e dalle Amministrazioni locali interessate.
2. Le funzioni di ispezione e vigilanza sulle norme di polizia delle cave e delle miniere di cui al *D.P.R. n. 128/1959*, e successive modificazioni, sono di competenza della Regione e della Città Metropolitana, di seguito indicate come Autorità di vigilanza. Nello svolgimento delle funzioni suddette, ai sensi del *D.P.R. 128/59* e del *D.Lgs. n. 624/96*, i funzionari addetti alla vigilanza sono ufficiali di polizia giudiziaria.
3. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno annuale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva.
4. L'Autorità di vigilanza, per le funzioni di cui al comma 1 ed al comma 2, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e Amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia.
5. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico-sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della ASP competente per territorio, ai sensi del *comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996*.

6. Il direttore della miniera o della cava e, in subordine, il personale di sorveglianza, sono responsabili ai sensi della L. n. 624/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 45 Vertici e Capisaldi.

1. I vertici che individuano il perimetro di qualsiasi titolo minerario devono essere materializzati con idonei capisaldi fissati in modo inamovibile, e per i quali devono essere fornite le rispettive coordinate plano-altimetriche.

2. I vertici che individuano il perimetro di una concessione mineraria devono essere materializzati mediante opportuni pilastrini permanenti, per i quali devono essere fornite anche le relative monografie. Prima del rilascio del titolo minerario il posizionamento, da eseguirsi con tecnologia GPS a partire da punti trigonometrici della rete geodetica della Regione Calabria o appartenenti ad altre reti ufficialmente riconosciute, ed il numero dei vertici dovranno essere approvati dal funzionario incaricato del procedimento con apposito verbale, al quale saranno allegare le cartografie e monografie richieste.

3. Il titolare dell'attività mineraria è tenuto ad apporre capisaldi fissi di riferimento, in numero non inferiore a tre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione nel rispetto delle previsioni progettuali e di eventuali prescrizioni impartite. Tale rete di capisaldi è utilizzata in tutte le successive rilevazioni plano-altimetriche a corredo degli atti progettuali, delle perizie annuali, collaudi parziali o finali, nonché per qualsiasi altro rilievo svolto su richiesta degli Enti competenti o per la redazione di eventuali varianti progettuali in corso d'opera.

4. All'interno dell'area estrattiva possono essere istituiti anche capisaldi georeferenziati provvisori apposti nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.

5. Le disposizioni relative al comma 3 non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali.

Articolo 46 Rilievo periodico - Perizia Giurata.

1. Il titolare dell'attività mineraria fa eseguire con cadenza annuale al 31 dicembre, a suo carico e spese, secondo le disposizioni dell'Ente concedente, la perizia giurata di cui al successivo comma 2.

2. Il Direttore dei Lavori dell'attività mineraria, sulla base del rilievo annuale topografico di dettaglio dei cantieri di coltivazione, eseguito con strumenti satellitari (sistema G.P.S.) o con le modalità della topografia classica (stazioni totali), predispone e sottoscrive la perizia giurata, nei termini di legge, sulla base di una relazione che contiene:

a) la descrizione delle modalità di esecuzione del rilievo di dettaglio, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la ricostruzione del modello dei fronti di coltivazione;

b) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;

- c) il calcolo dei volumi estratti nell'anno cui si riferisce il rilievo;
- d) la quantità di minerale utile estratto nell'anno, cui si riferisce la perizia, come risultante dal calcolo dei volumi;
- e) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali, inerti e essenze arboree utilizzati per le attività di sistemazione finale e riqualificazione ambientale eseguite nel periodo.

3. Alla relazione vanno allegati i seguenti documenti tecnici:

a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei capisaldi di riferimento;

b) la/e planimetria/e a curve di livello dello stato attuale di avanzamento, alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le aree di escavazione, le aree di sistemazione finale e le aree di riqualificazione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento; sulla/e stessa/e planimetria/e sono riportate le tracce delle sezioni;

c) le sezioni topografiche;

d) la relazione sulla stabilità dei fronti prevista dall'*art. 52 del D.Lgs. 624/96*;

e) sezioni di sovrapposizione tra lo stato attuale e le fasi previste da progetto in relazione al cronoprogramma dei lavori.

4. Il titolare presenta entro il mese di marzo la perizia giurata di cui ai commi precedenti. L'Ente concedente può disporre controlli a campione sui cantieri minerari interessati per le opportune verifiche che, in caso di esito negativo, oltre quanto previsto in materia civile e penale, possono comportare l'avvio delle procedure di cui all'*art. 38, commi 7, 8, 9 e 10*.

5. Le spese relative alla visita periodica e degli eventuali accertamenti richiesti sono a carico del titolare dell'attività estrattiva.

6. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali, la quantità estratta o il fatturato verranno attestati dal titolare della concessione mineraria tramite perizia giurata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

TITOLO VIII

Osservatorio regionale per le attività estrattive (ORAE)

Articolo 47 Funzionamento dell'ORAE.

1. L'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive, di seguito denominato ORAE, svolge i compiti consultivi e di supporto per i casi previsti dalla *L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii.

2. Le figure professionali richieste sono:

a) esperto in Ingegneria Ambientale;

b) esperto in Geologia;

c) esperto in Scienze Agronomiche e Forestali;

d) Esperto di progettazione Architettonica e Paesaggistica;

e) esperto in Diritto minerario ed ambientale.

3. Ai sensi dell'*art. 5 comma 5 della L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii., gli esperti rimangono in carica per tre anni. Gli esperti, di volta in volta e per particolari situazioni possono essere integrati da tecnici e rappresentanti designati dalle Pubbliche Amministrazioni interessate.

4. Qualora uno o più componenti dell'ORAE siano individuati tra soggetti esterni alla Pubblica

Amministrazione, gli stessi saranno selezionati mediante apposita procedura di selezione pubblica da svolgersi ai sensi del *Reg. reg. n. 7/2018*, in applicazione del quale è altresì determinato il relativo compenso.

5. I componenti dell'ORAE che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi della vigente normativa regionale, i quali durano in carica fino alla scadenza.

6. Alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza possono partecipare, su invito, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali che partecipano senza diritto di voto.

7. L'ORAE presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai Comuni per gli adempimenti di loro competenza, avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai Comuni siano di interesse generale, l'ORAE si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche linee guida.

Articolo 48 Modalità e termini per le istruttorie di competenza.

1. L'ORAE provvede all'istruttoria dei fascicoli relativi ai procedimenti previsti all'*articolo 5 della L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii.

2. Il Dirigente in relazione all'ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno.

3. L'ORAE si riunisce, in seduta congiunta, di norma due volte al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata completata la relativa istruttoria.

4. L'ORAE è convocato a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere, altresì, l'ordine del giorno della seduta.

5. Le riunioni dell'Osservatorio, nei casi in cui debba rilasciare pareri, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisiva la determinazione del Dirigente.

6. La votazione è palese, ponendosi a verbale le eventuali dichiarazioni di voto.

7. Il parere preliminare dell'ORAE di cui all'articolo 17 è rilasciato entro quindici giorni dalla data di acquisizione della documentazione.

Articolo 49 Sistema Informativo delle Attività Estrattive.

1. L'ORAE, unitamente al Settore competente, gestisce il Sistema Informativo Territoriale delle Attività Estrattive (SITRAE) che costituisce il catasto delle attività minerarie, in esercizio e dismesse, indica le caratteristiche minerarie, geologiche, paesaggistiche ed ambientali della singola attività mineraria, raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento competente in materia di attività estrattive ed agli Enti decentrati.
 2. L'ORAE provvede all'aggiornamento del SITRAE, elemento propedeutico ed essenziale e strumento per l'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), attraverso le competenti strutture che gestiscono la rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.
 3. L'ORAE esprime il parere sugli aggiornamenti del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
-

TITOLO IX
Siti estrattivi dismessi

Articolo 50 Programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.

1. La Giunta Regionale, in coerenza con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) previsto dall'*articolo 6 della L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii., su proposta del Dipartimento competente in materia di attività estrattive, approva il programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, quale strumento indispensabile per promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse, nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività e con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella estrattiva, nonché quale strumento di supporto alla disciplina dello svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva, al fine di coniugare la corretta utilizzazione delle risorse minerarie, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio.
 2. I Comuni, al fine di accelerare la predisposizione del programma di recupero ambientale dei siti dismessi, predispongono la lista degli stessi siti presenti sul proprio territorio entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
-

Articolo 51 Procedure per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.

1. Le attività estrattive hanno influenza sull'ambiente e sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'assetto idrogeologico (acque sotterranee), l'assetto idraulico (acque superficiali), il paesaggio ed il territorio, con particolare riguardo alle aree protette.
2. Lo strumento fondamentale, che deve essere predisposto in sinergia dai Dipartimenti regionali Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali e Territorio e Tutela dell'Ambiente, è il *Documento di Programmazione delle Attività Estrattive*, che farà parte integrante del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

3. Il PRAE contiene la perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili, la localizzazione degli impianti connessi, le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva, le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili e le relative norme tecniche.

4. In ragione dell'interesse storico, sociale e culturale dell'attività estrattiva svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti estrattivi dismessi, il Dipartimento competente in materia di attività estrattive, attraverso l'accertamento dei giacimenti, effettuato dal Comune con modalità stabilite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):

a) individua i siti estrattivi dismessi e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali, con particolare riferimento allo stato dei luoghi dell'area dell'attività estrattiva dismessa e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e di pianificazione generale, provinciale o regionale, ivi compreso il Piano del Parco, per interventi in aree protette; la qualità e le caratteristiche della vegetazione presente; la presenza di manufatti, impianti, attrezzature e materiali abbandonati; l'estensione dell'area e la quantità dei volumi dei materiali rimossi interessati dall'attività di cava; la cubatura del giacimento prevista da eventuali interventi di riattivazione o reinserimento o recupero ambientale;

b) adotta adeguate misure di tutela e conservazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

c) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;

d) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

e) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei luoghi e degli immobili ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;

f) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi;

g) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, nonché eventuali elementi di archeologia industriale o documentale della storia e della cultura mineraria di interesse tecnico-scientifico e storico-culturale, quali, ad esempio, le cave del marmo verde di Gimigliano (CZ);

h) indirizza e coordina gli interventi sui siti estrattivi dismessi di competenza degli Enti locali, al fine dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa, dell'applicazione delle più moderne tecnologie, della minimizzazione degli impatti ma anche della divulgazione della politica ambientale del sito, con conseguente miglioramento del contesto in cui il sito è inserito e del suo rapporto con la popolazione locale.

5. Dopo il censimento dei siti estrattivi dismessi, la Giunta regionale, su proposta congiunta dei Dipartimenti regionali competenti in materia di attività produttive ed ambiente, inserisce i siti dismessi in un apposito elenco distinto per tipologie di intervento:

a) inserimento in un piano programmatico di recupero e valorizzazione culturale, scientifica e turistico-ricreativa, se il sito presenta valori storici, sociali e culturali;

b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante;

c) definizione ed attuazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del sito che, secondo il principio "Chi inquina paga", saranno a carico del proprietario del sito o del concessionario, secondo direttive e prescrizioni rilasciate dal Comune competente.

6. I siti estrattivi dismessi, al pari dei siti minerari e di cava, sono disciplinati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Articolo 52 Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.

1. Per le finalità di cui all'*articolo 29 della L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii., i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente legati alle attività minerarie, già dismesse, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi anche agli interventi previsti in materia dalle leggi comunitarie e nazionali.

2. Per promuovere l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione può concedere finanziamenti agli Enti locali interessati per studi o progettazione di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 31 L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii.

3. I contributi di cui al *comma 2 dell'art. 29 L.R. n. 40/2009* e ss.mm.ii. sono concessi, sentito l'ORAE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, sulla base delle modalità e dei criteri, che tengono conto in particolare della rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale ed ai fini dello sviluppo locale, fissati con specifico bando del Dipartimento regionale competente, sulle risorse eventualmente disponibili, fino ad un massimo del 60 per cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

TITOLO X**Disposizioni transitorie e finali****Articolo 53 Procedura transitoria dalla previgente normativa e disciplina della fase transitoria fino all'entrata in vigore del PRAE.**

1. Fino all'entrata in vigore del PRAE la domanda di autorizzazione per l'apertura di nuove cave di cui all'*art. 26 della L.R. n. 40/2009* e per l'ampliamento di una cava esistente, di cui all'*art. 27* della medesima legge, sono presentate tramite lo sportello CalabriaSUAP al Settore Regionale competente in materia di attività estrattive.

2. Alla domanda di autorizzazione è allegata la documentazione prevista all'allegato C.

3. Il preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale del progetto estrattivo, previsto all'*art. 26 della L.R. 40/2009*, deve risultare da apposita relazione tecnico-economica descrittiva dell'intervento, approvata con delibera del consiglio dell'Ente Locale competente e allegata alla documentazione progettuale di cui al comma 2". La relazione deve contenere, almeno, un'indagine di mercato sulla domanda del materiale, un quadro socio-economico nel quale si inserisce l'iniziativa ed un'analisi delle ricadute economiche/occupazionali nel territorio interessato. Particolare valore assume l'iniziativa che preveda l'utilizzo del materiale estratto per la realizzazione di importanti opere pubbliche.

4. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, con le modalità di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

5. All'esito della conclusione positiva della conferenza di Servizi, sentito l'ORAE, la Regione rilascia apposita autorizzazione, di durata non superiore ai cinque anni, notificata al soggetto interessato, al Comune e pubblicata sul BURC e sito istituzionale.

6. Nell'ipotesi in cui il progetto per l'apertura di nuova cava o di ampliamento di un'attività esistente sia

soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il Dipartimento regionale competente in materia ambientale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'*art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006* alla quale partecipano il proponente, il Settore regionale competente in materia di attività estrattive e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari al rilascio dell'autorizzazione. Il rilascio del titolo minerario avviene all'esito della conferenza dei servizi entro dieci giorni dalla chiusura della stessa e confluisce nel PAUR.

7. La proroga dell'autorizzazione di cui all'*art. 27 della L.R. n. 40/2009* è rilasciata, per un massimo di tre anni, dal competente Dipartimento regionale in materia di attività estrattive solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. Le modalità autorizzative sono quelle previste ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'*art. 21*.

8. Fino all'entrata in vigore del PRAE, per la riattivazione di attività minerarie dismesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22.

9. Per gli interventi di messa in sicurezza di attività minerarie dismesse si applicano le disposizioni previste all'articolo 22 del presente regolamento per un periodo massimo di anni due, non rinnovabile. Negli interventi di messa in sicurezza è vietata la commercializzazione del materiale estratto.

Articolo 54 Disposizioni finali.

1. Fino alla nomina dell'ORAE, le funzioni di cui al titolo VIII sono svolte dal competente Settore.

2. Il *Reg. reg. del 5 maggio 2011 n. 3* è abrogato.

Articolo 55 Entrata in vigore.

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Permesso di ricerca mineraria o di autorizzazione di ricerca di materiali di cava

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli;
- 1.6 titolo comprovante la disponibilità dell'area di ricerca corredato da visure catastali, solo per l'autorizzazione della ricerca di materiali di cava;
- 1.7 **referenze bancarie;**
- 1.8 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste agli *articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 programma di ricerca:

2.1.1 relazione tecnico-economica, che comprenda:

a) programma dei lavori;

b) analisi dei costi necessari alla realizzazione della ricerca;

c) dimostrazione della capacità tecnico-economica del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca con esplicitazione delle macchine e degli impianti a disposizione, del personale impiegato, dei titoli autorizzativi per attività estrattive precedentemente eseguite e l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

2.1.2 corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000 riportante l'area oggetto del permesso di ricerca, altre attività minerarie in esercizio o dismesse e i confini comunali;

2.1.3 planimetria di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 riportante il perimetro del permesso di ricerca, i relativi vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i cantieri di ricerca e le aree adibite a servizio;

2.1.4 planimetria catastale, in scala adeguata, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, i vertici ed il perimetro che individuano l'area del permesso di ricerca;

2.1.5 monografia dei vertici che individuano il perimetro del permesso di ricerca e di eventuali capisaldi di riferimento;

2.1.6 planimetria e sezioni della situazione esistente;

2.1.7 planimetria e sezioni di progetto;

2.1.8 planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;

2.1.9 documentazione fotografica;

2.2 relazione geomineraria;

2.3 dati vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84-UTM33, relativi alla delimitazione delle aree di intervento e dei cantieri di ricerca, all'ubicazione pozzi, ai capisaldi di riferimento, ecc.

2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;

2.5 progetto di recupero ambientale, se necessario, così costituito:

2.5.1 relazione tecnica;

2.5.2 planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;

2.5.3 disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;

2.5.4 computo metrico estimativo.

Allegato B
Concessione mineraria e autorizzazione cantiere minerario

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste dagli *articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 relazione sugli esiti della ricerca mineraria, se eseguita;

2.2 progetto di coltivazione e progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti **3** e **4** del presente allegato;

2.3 relazione geomineraria;

2.4 relazione sulla stabilità dei fronti di scavo;

2.5 relazione agronomica forestale;

2.6 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*;

2.7 dati vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84-UTM33, relativi alla delimitazione della concessione mineraria, dei cantieri e delle fasi di progetto, ai capisaldi di riferimento, ecc.;

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnico-economica

La relazione deve contenere:

3.1.1 la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di concessione e sul circostante territorio;

3.1.2 lo stato iniziale dei luoghi;

3.1.3 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;

3.1.4 la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione delle caratteristiche giacimentologiche, morfologiche, geomeccaniche, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:

a) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico-ambientale;

b) l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda acquifera;

c) l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;

3.1.5 la predisposizione del cantiere estrattivo, comprendente tra l'altro:

a) la descrizione dell'organizzazione del lavoro integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;

b) la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;

c) la determinazione degli spazi funzionali;

d) l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;

e) gli allacciamenti per servizi vari;

3.1.6 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali

connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio corredati di planimetrie, sezioni e schemi;

3.1.7 la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4;

3.1.8 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;

3.1.9 il programma economico-finanziario contenente:

a) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;

b) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;

c) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile, ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;

d) il personale impiegato;

e) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;

f) il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa;

g) dimostrazione delle capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di coltivazione con esplicitazione delle macchine e degli impianti a disposizione, del personale impiegato, dei titoli autorizzativi per attività estrattive precedentemente eseguite, l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore, referenze bancarie e ultimi tre bilanci societari.

3.2. Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000, con indicata l'area oggetto di concessione, la localizzazione degli impianti e manufatti a servizio della coltivazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

3.2.2 planimetria di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell'area di concessione che uniscono i vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale;

3.2.3 cartografia, limitatamente all'area stessa, del QTRP a valenza paesaggistica, dei Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A), dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria (PTCM);

3.2.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di concessione;

3.2.5 monografia dei vertici che individuano il perimetro della concessione, delle aree di coltivazione e dei capisaldi di riferimento;

3.2.6 planimetria a curve di livello, derivante da apposito rilievo planoaltimetrico e del quale è necessario fornire i dati numerici del rilievo di campagna, dello stato attuale dell'area di coltivazione compresa una ulteriore e significativa fascia contermina, contenente i vertici ed i lati dell'area di estrazione, il perimetro delle varie fasi di coltivazione, la traccia delle sezioni ed i capisaldi di riferimento. La scala di restituzione è funzione delle dimensioni della coltivazione, ma non inferiore a 1:5.000;

3.2.7 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;

3.2.8 sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;

3.2.9 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

3.2.10 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;

3.2.11 planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

3.2.12 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

3.2.13 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

3.2.14 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di

ricostruzione del paesaggio.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene:

4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di cinque anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;

4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sestri d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedologici, agronomici, botanici e faunistici.

Allegato B1

Concessione mineraria di acque minerali naturali e termali, risorse geotermiche

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;

1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste dagli *articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria, se eseguita;

2.2 progetto di coltivazione e progetto di recupero ambientale di cui ai successivi punti 3 e 4 del presente allegato;

2.3 relazione geomineraria;**2.4 piano di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008, ove previsto;**

2.5 dati vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84-UTM33, relativi alla delimitazione della concessione mineraria, all'ubicazione dei pozzi, delle opere di presa, dei capisaldi di riferimento, ecc.

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE**3.1 Relazione tecnico-economica**

La relazione deve contenere:

3.1.1 programma dei lavori nel quale devono essere indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione del giacimento, con una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma);

3.1.2 piano tecnico-finanziario con analisi dei costi necessari alla realizzazione del progetto di coltivazione e dei relativi mezzi di finanziamento;

3.1.3 dimostrazione delle capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di coltivazione con esplicitazione delle macchine e degli impianti a disposizione, del personale impiegato, dei titoli autorizzativi per attività estrattive precedentemente eseguite, l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore, referenze bancarie e ultimi tre bilanci societari;

3.1.4 caratteristiche idro-geochimiche dell'area;

3.1.5 esatta ubicazione plano-altimetrica dei punti di prelievo, con riferimenti fissi e quotati, e con indicazione delle coordinate WGS84-UTM33;

3.1.6 caratteristiche stratigrafiche e di condizionamento del/i pozzo/i, con esplicito riferimento alle caratteristiche della profondità e potenza termica (per ogni pozzo);

3.1.7 prova di portata con diagrammi delle corrispondenti reazioni del livello di falda e delle temperature;

3.1.8 la portata di concessione richiesta per singolo pozzo, motivando la percentuale di sfruttamento compatibile rispetto alla portata d'esercizio;

3.1.9 dimostrazione, tramite idonei elaborati tecnici della non interferenza degli emungimenti previsti con falde sfruttate a scopo termale terapeutico o con altri pozzi e/o sorgenti in esercizio collocati nelle aree circostanti;

3.1.10 descrizione delle aree, strutture ed edifici interessati;

3.1.11 caratteristiche dell'impianto di eduazione e collocazione dei misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta (per ogni pozzo);

3.1.12 descrizione degli impianti di utilizzazione.

3.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000, con indicazione del perimetro dell'area di concessione ed i relativi vertici, del/i pozzo/i, delle altre attività minerarie in esercizio o dismesse e dei confini comunali;

3.2.2 planimetria di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5.000 con l'indicazione:

a) dei vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico;

b) dei lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa;

c) delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all'interno dell'area in concessione e nelle immediate vicinanze;

d) dell'esatta ubicazione dei punti di prelievo, con riferimenti fissi e quotati, e con indicazione delle coordinate WGS84-UTM33;

e) dell'ubicazione dello stabilimento di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici se esistenti;

f) della viabilità esistente e di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque;

3.2.3 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di concessione;

3.2.4 monografia dei vertici che individuano il perimetro della concessione mineraria;

3.2.5 elaborati grafici e documentazione fotografica.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE**4.1 Relazione tecnica**

La relazione tecnica contiene uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di sfruttamento programmate comportano sull'ambiente, ed eventuale computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale.

Allegato C
Autorizzazione per la coltivazione di materiali di cava

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4** certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5** certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;
- 1.6** ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria.

Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste dagli *articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA**RELAZIONI TECNICHE**

- 2.1** relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria, se eseguita;
- 2.2** relazione geomineraria;
- 2.3** relazione sulla stabilità dei fronti di scavo;
- 2.4** relazione agronomica forestale;
- 2.5** relazione tecnica e del recupero ambientale;
- 2.6** relazione tecnico economica;
- 2.7** studio Idrologico ed Idraulico;
- 2.8** relazione sul rilievo topografico;
- 2.9** relazione fotografica;
- 2.10** piano di gestione dei rifiuti ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*;
- 2.11** dati vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84-UTM33, relativi alla delimitazione delle aree di coltivazione e delle fasi di progetto, ai capisaldi di riferimento, ecc.

ELABORATI CARTOGRAFICI

- 2.12** planimetria stato attuale/sezioni stato attuale;
- 2.13** planimetria stato intermedio/sezioni stato intermedio;
- 2.14** planimetria stato finale/sezioni stato finale;
- 2.15** sezioni di sovrapposizione stato iniziale/stato finale;
- 2.16** cantierizzazione stato iniziale/intermedio/finale;
- 2.17** planimetria del recupero ambientale/sezioni del recupero ambientale;
- 2.18** planimetria canalizzazione acque meteoriche superficiali;
- 2.19** planimetria recapito iniziale e finale acque meteoriche;
- 2.20** carta del ruscellamento superficiale stato iniziale e finale;
- 2.21** planimetria stato attuale su base CTR;
- 2.22** carta geologica/sezioni geologiche;
- 2.23** vertici di cava;
- 2.24** inquadramento PGRA/inquadramento PAI/inquadramento vincoli ambientali;
- 2.25** tavola dell'effetto cumulo di attività simili nel raggio di 1 Km;

2.26 tavola della viabilità esterna ed interna all'area di cava;

2.27 inquadramento catastale su base ortofoto;

2.28 inquadramento territoriale;

2.29 fotorending stato iniziale, intermedio e finale;

2.30 tavola del rilievo topografico.

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnico-economica

La relazione deve contenere:

3.1.1 la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;

3.1.2 lo stato iniziale dei luoghi;

3.1.3 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;

3.1.4 la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione delle caratteristiche giacimentologiche, morfologiche, geomeccaniche, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:

a) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico-ambientale;

b) l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda acquifera;

c) l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;

3.1.5 la predisposizione del cantiere estrattivo, comprendente tra l'altro:

a) la descrizione dell'organizzazione del lavoro integrato dalle misure relative alla sicurezza e salute dei posti di lavoro;

la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;

b) la determinazione degli spazi funzionali;

c) l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;

d) gli allacciamenti per servizi vari;

3.1.6 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;

3.1.7 la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4;

3.1.8 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;

3.1.9 il programma economico-finanziario contenente:

a) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;

b) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;

c) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile, ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;

d) il personale impiegato;

e) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;

f) il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa;

g) dimostrazione delle capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di coltivazione con esplicitazione delle macchine e degli impianti a disposizione, del personale impiegato, dei titoli autorizzativi per attività estrattive precedentemente eseguite, l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore, referenze bancarie e ultimi tre bilanci societari.

3.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati devono meglio contenere:

3.2.1 corografia generale, alla scala non inferiore a 1:25.000 con indicata l'area oggetto di autorizzazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

3.2.2 planimetria di dettaglio costituita dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:5000 con indicati i vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico, i lati dell'area di autorizzazione che uniscono i

vertici evidenziati in linea rossa, le aree estrattive, le fasi e i lotti di coltivazione, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti estratti, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale;

3.2.3 cartografia, limitatamente all'area stessa, del QTRP a valenza paesaggistica, dei Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A), dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del Piano territoriale della Città metropolitana di Reggio Calabria (PTCM);

3.2.4 planimetria catastale in scala adeguata alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di autorizzazione;

3.2.5 monografia dei vertici che individuano il perimetro della coltivazione e dei capisaldi di riferimento;

3.2.6 planimetria a curve di livello, derivante da apposito rilievo planoaltimetrico e del quale è necessario fornire i dati numerici del rilievo di campagna, dello stato attuale dell'area di intervento compresa una ulteriore e significativa fascia contermina, contenente i vertici ed i lati dell'area di coltivazione, il perimetro delle varie fasi di coltivazione, la traccia delle sezioni ed i capisaldi di riferimento. La scala di restituzione è funzione delle dimensioni della coltivazione, ma non inferiore a 1:5.000;

3.2.7 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 e traccia delle sezioni;

3.2.8 sezioni topografiche longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto, in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;

3.2.9 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

3.2.10 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;

3.2.11 planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

3.2.12 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

3.2.13 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

3.2.14 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene:

4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di cinque anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;

4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sestri d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedologici, agronomici, botanici e faunistici.

Allegato D

Autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti nel demanio fluviale

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1.1 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;

1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;

1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;

1.4 certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;

1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante richiedente la autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti dal Demanio fluviale, concernente:

Per la presentazione della documentazione amministrativa si applicano le disposizioni previste dagli *articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000* e ss.mm.ii.

2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

2.1 relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui lo stesso si inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area, la dimostrazione delle capacità tecnico-economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di estrazione di inerti richiesti con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione, delle unità lavorative occupate nonché l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

2.2 relazione idrologica ed idraulica, redatta in conformità alla normativa vigente, finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;

2.3 relazione geologica, geomorfologica e sedimentologica finalizzata, per tutto il tratto d'asta d'influenza, orientata all'individuazione alla classificazione e localizzazione dei processi morfodinamici in atto con particolare riferimento ai processi in alveo, alla stabilità delle sponde, ai fenomeni di frana attivi o quiescenti, alla definizione delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti;

2.4 studio, da visualizzare su cartografia a scala adeguata, per la valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;

2.5 relazione illustrativa della vegetazione e della fauna fluviale e ripariale presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con valutazione degli effetti indotti dal prelievo;

2.6 raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto, allo stato di progetto e, ove esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;

2.7 qualora nelle zone oggetto di intervento e per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento, siano presenti opere d'arte o manufatti, è opportuno procedere alla loro identificazione ed alla realizzazione della simulazione degli eventuali effetti che l'intervento può produrre sugli stessi;

2.8 documentazione attestante le finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto e le conseguenti modalità esecutive prescelte;

2.9 rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;

2.10 file vettoriali, in formato SHP e georiferiti nel sistema di riferimento WGS84-UTM33, relativi all'area di intervento, ai vertici del perimetro, ai pozzi, ai capisaldi di riferimento, ecc.;

2.11 piano di gestione dei rifiuti di gestione ai sensi del *D.Lgs. n. 117/2008*;

2.12 progetto di recupero ambientale, se necessario, e relativo computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale.

Allegato
Appendice A Relazioni tecniche

1 - Progetto di coltivazione e di recupero ambientale

1. Il progetto di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnico-progettuale, di cui agli allegati B, B1 e C, persegue e razionalizza il coordinamento tra le fasi di escavazione, riassetto e recupero paesaggistico-ambientale del sito oggetto d'intervento. Esso predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria. Si articola in due parti:

a) *progetto di coltivazione;*

b) progetto di recupero paesaggistico-ambientale.

2. Il progetto di coltivazione si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici che illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento estrattivo, come indicato al comma 3 degli allegati B, B1 e C.

3. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.

4. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

5. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici indicati al comma 4 degli allegati B, B1 e C.

2 - Relazione geomineraria

1. La relazione geomineraria, comprensiva di idonei allegati cartografici (carta geologica, carta geomorfologica, carta delle pericolosità, ecc.), prevista dagli Allegati A, B, B1 e C relativamente all'area su cui si intende svolgere l'attività mineraria, definisce:

a) l'identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) le caratteristiche del giacimento, comprendenti la stima dei volumi dei prodotti di cava, del terreno agrario o vegetale, del materiale di scoperta, dei materiali di scarto;

c) *lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:*

c.1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva;

c.2) alla presenza e alla ricostruzione di falde idriche, evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile (censimento dei punti d'acqua esistenti);

c.3) al rapporto tra lo svolgimento dell'attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea, evidenziando in particolare eventuali interferenze e vulnerabilità dell'acquifero;

d) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e sistemazione ambientale e riqualificazione ambientale, con particolare riferimento:

d.1) alla caratterizzazione fisico-meccanica, determinata attraverso una idonea campagna di indagine in situ e/o prove di laboratorio delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione, compreso lo sterile;

d.2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.

2. In riferimento al tipo di studio geominerario da effettuare, la relazione può richiedere ulteriori specifici approfondimenti di natura idrogeologica (ad es. carta e sezioni idrogeologiche interpretative), geotermica, geotecnica e/o geomeccanica, ecc.

3. La relazione relativa al rilascio della concessione mineraria per acque minerali deve precisare tutti gli aspetti che caratterizzano la falda acquifera d'origine. La relazione deve quindi comprendere:

- a) definizione del bacino imbrifero geografico e idrogeologico con carta geologica e idrogeologica e profili geologici e idrogeologici significativi in scala minima 1:25.000;
- b) definizione del regime termopluviometrico dell'area di ricarica dell'acquifero, svolta utilizzando le medie mensili di temperatura atmosferica e altezze di pioggia cumulata, riferite agli ultimi dieci anni;
- c) carta di permeabilità dei complessi idrogeologici in scala minima 1:25.000;
- d) prove di portata;
- e) schema idrogeologico dell'area di ricarica;
- f) bilancio idrogeologico, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimiche e chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno dodici mesi;
- g) progetto preliminare dell'opera di presa, con corretta ubicazione nelle planimetrie progettuali;
- h) planimetria, in scala minima 1:5.000, esteso, compatibilmente con la natura e l'ubicazione dei terreni, per almeno 5 kmq intorno all'opera di presa, con la geologia di dettaglio e relativa carta e sezioni rappresentative geologiche e idrogeologiche;
- i) eventuale possibilità di rapporti della falda con zone a rischio di inquinamento e con altre captazioni concesse;
- j) definizione dell'area di protezione e salvaguardia dell'area di captazione;
- k) dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale.

3 - Relazione agronomico-forestale

1. La relazione agronomica forestale prevista nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave, di cui agli Allegati B, C e D, attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.

2. Sulla base delle indagini effettuate sull'area di cava e sulle aree circostanti la relazione è composta dai seguenti elementi minimi:

a) indagine ecologica contenente:

1. inquadramento bioclimatico;
2. caratterizzazione fitoclimatica;
3. vegetazione potenziale;
4. componente faunistica;
5. connessioni ecologiche;
6. valutazione degli ecosistemi;

b) *studio faunistico contenente:*

1. descrizione delle specie animali più significative presenti;
2. definizioni delle caratteristiche della fauna, stanziale e di passo;
3. elenco delle specie di interesse naturalistico e comunitario presenti che potrebbero essere danneggiate dalla realizzazione dell'intervento;
4. misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve, medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attività estrattiva;

c) *studio vegetazionale contenente:*

1. analisi delle caratteristiche agro-pedologiche dei suoli;
2. rilievo delle specie erbacee, arbustive e arboree, al fine del reinserimento delle specie autoctone con descrizione quali-quantitativa;
3. descrizione della vegetazione spontanea eventualmente insediatasi, al fine di individuare le specie pioniere utili al processo di recupero;
4. modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del terreno agrario o vegetale rimosso;
5. modalità di reimpiego, messa a dimora e fertilizzazione, in relazione alle previste utilizzazioni o destinazioni dei suoli;

6. modalità di reperimento di ulteriore terreno agrario o vegetale, sue caratteristiche, disponibilità e provenienza;

d) la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche, delle vedute bellezze panoramiche e punti di visuale, del patrimonio architettonico, storico e culturale che potrebbe essere danneggiato dalla realizzazione dell'intervento, le misure ed azioni di minimizzazione degli effetti causati, a breve medio e lungo termine, dall'esercizio dell'attività estrattiva.

e) la natura agronomica del sito allo stato attuale e la quantità e le tecniche di manutenzione agro-forestali da impiegare successivamente al recupero ed inserimento paesaggistico ambientale.

3. Alla relazione è allegato il programma di manutenzione delle opere in verde di durata non inferiore a cinque anni a far data dal termine delle attività di coltivazione, con il quale sono dettagliatamente illustrate tutte le azioni necessarie a garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle specie vegetali utilizzate, il recupero delle fallanze, le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 4

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria).

(BURC n. 48 del 24 febbraio 2023)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21 e 28 della [l.r. 40/2009](#))

1. Agli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21 e 28 della [legge regionale 5 novembre 2009, n. 40](#) (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), le parole "Dipartimento Attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive".
2. Agli articoli 11, 14 e 16 della [l.r. n. 40/2009](#), la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Città metropolitana di Reggio Calabria".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 2 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, la parola "minerarie" è sostituita dalla seguente: "minerali";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Appartengono alla categoria delle miniere le sostanze e le energie classificate nella prima categoria di cui all'articolo 2 del [regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#) (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).";
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.";
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Appartengono alla categoria delle cave:
 - a) le sostanze minerali classificate nella seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del [r.d. n. 1443/1927](#);
 - b) i materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali.";
 - e) al comma 4:
 - 1) le parole "e dai fondali marini", "rispettivamente" e "e al demanio marittimo" sono soppresse;
 - 2) la parola "dispongono" è sostituita dalla parola "dispone";
 - f) il comma 5 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 5 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) all'alinea del comma 1:

- 1) le parole "delle Attività Produttive" sono sostituite dalle seguenti: "regionale competente in materia di attività estrattive";
- 2) la parola "a" è sostituita dalle parole "alle seguenti attività";
- b) al comma 1, lettera c):
 - 1) dopo le parole "dalla Pubblica Amministrazione" è aggiunta l'interpunzione ",";
 - 2) dopo le parole "Regolamento attuativo" sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 7";
- c) al comma 3, le parole da "al" a "Province" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività estrattive che fanno capo al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, ai Comuni ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria";
- d) al comma 4, lettera a), le parole "Regionali, Provinciali e Comunali" sono sostituite dalla seguente: "territoriali";
- e) al comma 4, lettera b), le parole "ricerca e" e "di interesse regionale" sono soppresse;
- f) al comma 4, lettera c), le parole "la ripresa" sono sostituite dalle seguenti: ", gli ampliamenti o la riattivazione";
- g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. L'Osservatorio, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di cui all'articolo 7, effettua la valutazione preliminare delle istanze di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per i relativi ampliamenti.";
- h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'Osservatorio è costituito dal Dirigente del settore regionale competente in materia di attività estrattive e fino a cinque esperti, individuati anche tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, con comprovata esperienza nel settore delle attività estrattive, nominati per la durata di tre anni.";
- i) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 disciplina le modalità di selezione pubblica dei componenti dell'ORAE, tese ad assicurare il reperimento di profili di specifica e comprovata specializzazione professionale ed il funzionamento dell'Osservatorio.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 6 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1:
 - 1) dopo le parole "l'atto di" sono aggiunte le seguenti: "pianificazione e";
 - 2) le parole "e di sistemica organizzazione" sono soppresse;
 - b) al comma 2, lettera d), dopo la parola "mercato" sono inserite le seguenti: "nel periodo";
 - c) al comma 2, lettera i), le parole "di interesse regionale" sono soppresse;
 - d) all'inizio del comma 3 viene inserito il seguente periodo: "II PRAE è redatto in coerenza con i principi e le norme poste a tutela delle risorse naturali e con il quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica e"; sempre al comma 3, la parola "sovraordinatorio" è sostituita dalla parola "sovraordinato";
 - e) al comma 4, le parole "ha durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 7 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, lettera a):
 - 1) la parola "o", ovunque ricorrente, è sostituita dalla seguente: "e";
 - 2) le parole "di interesse regionale" sono soppresse;
 - 3) le parole "del predetto" sono sostituite dalle seguenti: "dell' ";
 - b) la lettera b) del comma 2 è soppressa.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 8 della [l.r.40/2009](#))

1. L'articolo 8 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) nel secondo periodo del comma 1:
 - 1) la parola "accordato" è sostituita dalla seguente: "rilasciato";
 - 2) le parole da "- con" a "del" sono sostituite dalla seguente: "dal";
 - b) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile effettuare le attività di ricerca nel periodo di efficacia del permesso di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può chiedere al competente Dipartimento regionale l'autorizzazione alla sospensione dei lavori. Cessati i fattori ostativi alla realizzazione dei lavori, il titolare del permesso di ricerca comunica la ripresa degli stessi al Dipartimento competente ed il termine ricomincia a decorrere per il restante periodo di vigenza del permesso, salvo proroga."

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 9 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", e comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale";
 - b) al comma 5, dopo la parola "su" è inserita la seguente: "motivata";
 - c) al comma 6, la parola "accordata" è sostituita dalla seguente: "rilasciata";
 - d) al comma 7:
 - 1) il segno d'interpunzione "." dopo la parola "è" è soppresso;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Dipartimento competente in materia di attività estrattive può disporre il trasferimento della concessione, nonché il rinnovo della stessa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.";
 - e) al comma 9, la parola "date" è sostituita dalla seguente: "rilasciate".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 11 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1:
 - 1) le parole "punti a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a)";

- 2) le parole da "ed" fino a "ORAE" sono soppresse;
- b) al comma 2:
 - 1) le parole "4, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "3, lettera b)";
 - 2) dopo le parole "anni," sono inserite le seguenti: "dalla Regione e";
 - 3) le parole "territorialmente competente" e le parole da "e a" fino a "ORAE" sono soppresse;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) al comma 5, le parole da "competente" a "estrattive" sono soppresse.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 12 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 12 della [l.r. 40/2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 12

*(Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento.
Proroga della durata dell'autorizzazione)*

1. L'attività di coltivazione di cava di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), ed il relativo ampliamento, sono autorizzati, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, dal Comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
2. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche nonché di titolo idoneo sul terreno nel quale ricade la cava, ne faccia richiesta, nel caso in cui il proprietario non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.
3. L'autorizzazione all'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
4. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione all'attività di coltivazione può essere prorogata per motivate esigenze produttive, al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, per una sola volta e per un massimo di cinque anni.
5. L'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, prorogabile per una sola volta per un massimo di tre anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'articolo 14.
6. Il Comune autorizza le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE.
7. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico avviene contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale."

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 13 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) nella rubrica, dopo la parola "autorizzazione", sono inserite le seguenti: "e inizio lavori";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'inizio dei lavori, per le attività di coltivazione di cava, dovrà avvenire, con regolare trasmissione di comunicazione al Comune di competenza e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, entro ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione finale, pena la decadenza del provvedimento”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 16 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 16 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole da "o" a "originario" sono sostituite dalle seguenti: "non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo";
 - b) al comma 2, dopo la parola "1," sono inserite le seguenti: "qualora la revoca comporti pregiudizi in suo danno,".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 17 della [l.r. 40/2009](#))

1. All'articolo 17 della [l.r. 40/2009](#), dopo la parola "materia", sono aggiunte le seguenti: ", al regolamento di cui all'articolo 7".

Art.13

(Modifiche all'articolo 18 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 18 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: ", anche non commercializzati";
 - b) al comma 3:
 - 1) le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di marzo";
 - 2) le parole da "competente" a "estrattive" sono soppresse.
 - c) nell'alea del comma 5, le parole da "del" ad "ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni per l'esercizio delle attività di cava";
 - d) alla fine della lettera a) del comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: "finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale";
 - e) alla lettera b) del comma 5, le parole da ", finalizzate" a "29" sono soppresse.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 19 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 19 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1:

- 1) dopo la parola "attuazione" sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 7";
- 2) le parole da ", competente" a "estrattive," sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole da "coadiuvati" a "produttive," sono sostituite dalle seguenti: "coadiuvato da funzionari dei dipartimenti regionali";
- c) al comma 3, lettera c):
 - 1) le parole "ai sensi dell'articolo 13" sono soppresse;
 - 2) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato";
- d) alla fine della lettera c) del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: ", e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato".

Art. 15

(Modifiche all'articolo 21 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 21 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) la rubrica è così modificata: "Sospensione dell'attività estrattiva e decadenza dall'autorizzazione";
 - b) al comma 1, sono soppresse le parole ", competente in materia di attività estrattive";
 - c) al comma 3:
 - 1) le parole da "in caso" a "nonché" sono soppresse;
 - 2) la parola "revoca" è sostituita dalla seguente: "decadenza";
 - 3) la parola "stessa" è soppressa;
 - 4) le parole da ", competente" a "estrattive" sono soppresse.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 24 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 24 della [l.r. 40/2009](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 24
(Poteri sostitutivi)

 1. Ove il Comune territorialmente competente non provveda in merito alla domanda di autorizzazione all'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 7, non provveda a disporre la sospensione dell'attività estrattiva o la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere, entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali)."

Art. 17

(Modifiche all'articolo 25 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 25 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole "Le Province ed i Comuni" sono sostituite dalle parole "Gli enti territoriali competenti";
 - b) al comma 2, le parole "dalle Province e dai Comuni" sono sostituite dalle parole "dagli enti

territoriali competenti".

Art. 18

(Modifiche all'articolo 26 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 26 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) nella rubrica dell'articolo, le parole "-ampliamenti" sono soppresse;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave.";
 - c) al comma 2:
 - 1) le parole "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
 - 2) le parole "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, sentito l'ORAE,";
 - 3) le parole da "previo" ad "ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovrrregionale";
 - 4) alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente";
 - d) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "di cui all'articolo 7";
 - e) al comma 5, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";
 - f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive partecipa alla conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del [d.lgs. 152/2006](#), nell'ambito della quale sono invitate tutte le Amministrazioni competenti o potenzialmente interessate, per il rilascio dei titoli abilitativi necessari ai sensi della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 7.";
 - g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"7. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del [d.lgs. 152/2006](#) e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

8. Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle attività di cava di cui al presente articolo sono:

 - a) per il sessanta per cento, utilizzate dal Comune territorialmente competente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale;
 - b) per il quaranta per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge.".

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 27 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 27 della [l.r. 40/2009](#) è sostituito dal seguente:
"Art. 27
(Ampliamenti e proroghe)
 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cave esistenti.
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'ampliamento delle attività estrattive è autorizzato dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive sentito l'ORAE, in caso di preminente ed urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata non superiore a cinque anni.
 4. Per l'ampliamento delle attività estrattive nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del [d.lgs. 152/2006](#), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 6 e 7, della presente legge.
 5. La proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 e dell'autorizzazione all'ampliamento di cui al comma 1 possono essere concesse per una sola volta dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive per motivate esigenze produttive e per un periodo massimo pari a trentasei mesi.
 6. Ai provvedimenti disciplinati dal presente articolo si applica il comma 8 dell'articolo 26."

Art. 20

(Modifiche all'articolo 28 della [l.r. 40/2009](#))

1. L'articolo 28 della [l.r. 40/2009](#) è così modificato:
 - a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole: "e fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e paesaggistica";
 - b) al comma 2, la parola "vanno" è sostituita dalla seguente: "sono".

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 127.895,04 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 02 (U.09.02), la cui disponibilità è ridotta per i medesimi importi nelle annualità 2023, 2024 e 2025.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 22*(Disposizioni finali)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 della [l.r. n. 40/2009](#).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

L.R. 5 novembre 2009, n. 40 (1)**Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 31 ottobre 2009, n. 20, S.S. 10 novembre 2009, n. 1.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 28 gennaio 2013, n. 16.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto.

1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.

2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all'uso sostenibile del territorio e alla tutela dell'ambiente.

Art. 2

Classificazione.

1. Le sostanze minerali sono classificate in due categorie: miniere e cave (3).

2. Appartengono alla categoria delle miniere le sostanze e le energie classificate nella prima categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) (4).

2-bis. Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste (5).

3. Appartengono alla categoria delle cave:

a) le sostanze minerali classificate nella seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del R.D. n. 1443/1927;

b) i materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali (6).

4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d'acqua appartengono al demanio fluviale, che ne dispone secondo le norme vigenti in materia (7).

5. [La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:

a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;

b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalinici e magnesiaci;

d) fluidi endogeni ad alta entalpia;

e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;

f) sostanze radioattive;

g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630Å° C;

h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento] (8).

6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l'intero territorio nazionale.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali: a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili; b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia. Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.».

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(6) Comma dapprima modificato dall'art. 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 53 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali quali: a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba; b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi; c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere e quelli provenienti da riutilizzazioni dei materiali lapidei di demolizione o di risulta di lavori edili e stradali, in conformità con quanto previsto dalle norme in materia di tutela ambientale.».

(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(8) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera f), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 3

Campo di applicazione.

1. La presente legge si applica alle:

- a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, geologiche e merceologiche;
- b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;
- c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d'acqua.

Art. 4*Finalità .*

1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
- b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;
- c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività ; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;
- d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

TITOLO II

Pianificazione e programmazione delle attività estrattive

Art. 5*Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive ORAE.*

1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive è istituito l'Osservatorio

Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine alle seguenti attività (9):

- a) pianificazione delle attività estrattive;
 - b) elaborazione di norme e direttive;
 - c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione, da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7 (10);
 - d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.
2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale statisticoqualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.
3. L'Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi alle attività estrattive che fanno capo al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, ai Comuni ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione (11).
4. L'Osservatorio esprime pareri obbligatori su:
- a) Piani territoriali delle Attività estrattive (12);
 - b) rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di coltivazione delle sostanze minerarie (13);
 - c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di nuove cave o, gli ampliamenti o la riattivazione di cave dismesse e sull'approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione (14).
- 4-bis. L'Osservatorio, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di cui all'articolo 7, effettua la valutazione preliminare delle istanze di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per i relativi ampliamenti (15).
5. L'Osservatorio è costituito dal Dirigente del settore regionale competente in materia di attività estrattive e fino a cinque esperti, individuati anche tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, con comprovata esperienza nel settore delle attività estrattive, nominati per la durata di tre anni (16).
6. [Per il funzionamento dell'Osservatorio viene costituita altresì una segreteria tecnica composta da tre funzionari regionali, provenienti preferibilmente dal settore competente del Dipartimento delle Attività Produttive, con esperienza nei campi informatico, geologico e giuridico; la segreteria viene nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ed ai componenti spetta il trattamento delle strutture speciali regionali] (17).
7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 7 disciplina le modalità di selezione pubblica dei componenti dell'ORAE, tese ad assicurare il reperimento di profili di specifica e comprovata specializzazione professionale ed il funzionamento dell'Osservatorio (18).

(9) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(10) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(11) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(12) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(13) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(14) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(15) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(16) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera h), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l'Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti - per comprovata esperienza tecnico-scientifica - in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.».

(17) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 settembre 2012, n. 40.

(18) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «7. Le procedure di funzionamento dell'Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell'organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.».

Art. 6*Piano Regionale delle Attività Estrattive PRAE (19).*

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l'atto di pianificazione e programmazione dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge (20).

2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:

a) la conoscenza morfologica, geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da possibili attività estrattive;

b) l'individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;

c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;

d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato nel periodo di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria (21);

e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttiva;

f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;

g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;

h) i criteri di controllo e monitoraggio dell'attività mineraria;

i) il censimento delle miniere e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse (22);

j) l'individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatiche e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d'interesse produttivo.

3. II PRAE è redatto in coerenza con i principi e le norme poste a tutela delle risorse naturali e con il quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica e il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinato sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell'ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti (23).

4. Il PRAE è soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale (24).

(19) Ai sensi della Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 593 è stato approvato il Piano regionale delle attività estrattive di cui al presente articolo.

(20) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(21) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(22) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(23) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(24) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 7*Regolamento di attuazione (25).*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo medesimo, e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera e di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l'attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione (26);

b) [per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua] (27);

c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;

d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell'attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.

2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);

b) l'attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;

c) l'attribuzione dei compiti di controllo e d'ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;

d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

(25) In attuazione del presente articolo vedi il Reg. reg. 5 maggio 2011, n. 3 e il Reg. reg. 29 maggio 2015, n. 7.

(26) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1)-3), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(27) Lettera soppressa dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

TITOLO III Esercizio delle attività minerarie

Art. 8

Permesso di ricerca.

1. Il permesso di ricerca consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alla categoria dei materiali classificati al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. Il relativo titolo è rilasciato dal Dipartimento Regionale Attività Produttive a chi ne faccia domanda e possieda, a giudizio del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, la capacità tecnica ed economica necessaria alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale (28).

2. Il permesso di ricerca ha la durata di due anni e può essere prorogato per un ulteriore biennio una sola volta. Qualora per cause di forza maggiore non sia possibile effettuare le attività di ricerca nel periodo di efficacia del permesso di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può chiedere al competente Dipartimento regionale l'autorizzazione alla sospensione dei lavori. Cessati i fattori ostativi alla realizzazione dei lavori, il titolare del permesso di ricerca comunica la ripresa degli stessi al Dipartimento competente ed il termine ricomincia a decorrere per il restante periodo di vigenza del permesso, salvo

proroga (29).

3. Il permesso di ricerca può avere un'estensione massima di dieci Km². Nell'area compresa in un permesso di ricerca può essere accordato un altro permesso di ricerca per sostanze diverse a condizione che i lavori del nuovo permesso siano sotto ogni aspetto compatibili con quelli relativi al permesso preesistente.

4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto nel corso dell'attività di ricerca, tranne i casi espressamente autorizzati dalla competente autorità mineraria per prove di produzione sui minerali estratti.

5. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie del permesso accordatogli, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7. Il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive può esonerare il titolare dal pagamento del canone qualora il titolo minerario sia riferito a determinate sostanze minerali definite di interesse prioritario con relativa delibera della Giunta regionale (30).

(28) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(29) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(30) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 9

Concessione mineraria.

1. Le miniere di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge possono essere coltivate solo dal soggetto pubblico o privato che ne abbia ottenuto la concessione da parte della Regione Calabria con le modalità e nei termini prescritti dal Regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 7, e comunque nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale (31).

2. Possono formare oggetto di concessione le risorse minerarie delle quali il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali associate a quelle che formano oggetto della concessione, attraverso una estensione della stessa rilasciata dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive (32).

3. Nella stessa area possono essere accordate più concessioni, ma per sostanze minerali diverse e distinte tra loro e a condizione che le concessioni successive non pregiudichino la regolare esecuzione dei lavori di quelle preesistenti.

4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, come disposto dal decreto di concessione e in conformità alle prescrizioni dettate dal PRAE di cui all'articolo 6.

5. Il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, su motivata richiesta del titolare della concessione, acquisito il parere dell'ORAE di cui all'articolo 5, può disporre la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi per un periodo non superiore complessivamente a tre anni, entro il quale devono essere definite le procedure relative alla ripresa delle attività o l'eventuale decadenza del titolo (33).

6. La concessione mineraria, che può avere superficie non superiore a due Km², viene rilasciata con decreto del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, sentito il parere dell'ORAE (34).

7. La concessione è temporanea e non può avere durata superiore a venti anni. Il Dipartimento competente in materia di attività estrattive può disporre il trasferimento della concessione, nonché il rinnovo della stessa nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale. Su iniziativa del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive la concessione può essere sottoposta a decadenza, per accertate inadempienze del titolare nell'esercizio dell'attività mineraria (35).

8. Il concessionario è tenuto a pagare alla Regione Calabria un canone annuo proporzionale alla superficie della concessione e/o alla quantità del minerale estratto, in base a quanto specificamente previsto dal Regolamento attuativo di cui al precedente articolo 7 e per le finalità ivi previste.

9. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le concessioni perpetue rilasciate senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti (36).

(31) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(32) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(33) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(34) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(35) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 7, comma 1, lettera d), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(36) Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 11 e poi così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera e), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 10

Pubblica utilità .

1. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria di ricerca e coltivazione, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente, e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia.

2. Quando le predette opere o parte di esse si trovano al di fuori del perimetro topografico della concessione, il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del concessionario, può dichiarare la pubblica utilità dei fondi occupati dalle opere minerarie (37).

3. I proprietari dei terreni sui quali insistono permessi di ricerca o concessioni minerarie accordati secondo le norme della presente legge non si possono opporre all'occupazione e all'uso dei suoli interessati all'attività mineraria, fatto salvo il loro diritto ad un equo risarcimento per i danni subiti e per l'indisponibilità dei fondi occupati dalle strutture minerarie e dagli annessi servizi.

(37) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 11*Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava.*

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, lettera a), è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dal Comune territorialmente competente, in conformità ai contenuti del PRAE (38).
2. L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, lettera b), relativamente al demanio fluviale è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dalla Regione e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, in conformità ai contenuti del PRAE (39).
3. [L'attività di ricerca dei materiali di cava di cui all'articolo 2 comma 3, punto b), relativamente al demanio marittimo, è preventivamente autorizzata, per un periodo non superiore a due anni, dall'autorità regionale competente, in conformità ai contenuti del PRAE e a seguito di parere favorevole dell'ORAE] (40).
4. È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L'inosservanza del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione.
5. Il Comune e la Città metropolitana di Reggio Calabria trasmettono copia dell'autorizzazione e del relativo programma di ricerca al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive (41).

(38) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(39) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 8, comma 1, lettera b), punti 1)-3), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(40) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(41) Comma così modificato dall'art. 1, commi 1-2 e dall'art. 8, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 12*Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione (42).*

1. L'attività di coltivazione di cava di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), ed il relativo ampliamento, sono autorizzati, con le modalità e i termini prescritti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, dal Comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro.
2. L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche nonché di titolo idoneo sul terreno nel quale ricade la cava, ne faccia richiesta, nel caso in cui il proprietario non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.
3. L'autorizzazione all'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.
4. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione all'attività di coltivazione può essere

prorogata per motivate esigenze produttive, al solo fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, per una sola volta e per un massimo di cinque anni.

5. L'autorizzazione all'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a dieci anni, prorogabile per una sola volta per un massimo di tre anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui all'articolo 14.

6. Il Comune autorizza le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE.

7. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico avviene contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.

(42) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell'autorizzazione. 1. L'attività di coltivazione di cava ed il relativo ampliamento sono autorizzati, dalla Provincia e dal Comune territorialmente competenti, rispettivamente per le attività di cui all'articolo 2 comma 2, punto b) per i corsi d'acqua, all'articolo 2 comma 3, punti a) e c), sentito il parere dell'ORAE, nel rispetto delle prescrizioni del PRAE e qualora il programma dei lavori sia adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei lavoratori e di salubrità nel posto di lavoro. 2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell'autorizzazione deve essere proporzionata, tenuto conto del tipo di materiale, al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico. 3. Su richiesta motivata dell'interessato, la durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione può essere prorogata per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico; l'autorizzazione per l'ampliamento dell'attività di coltivazione di cava è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni, salvo proroga per un massimo di due anni, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione e nella convenzione di cui al successivo articolo 14. 4. Il Comune o la Provincia autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE. Ove il Comune o la Provincia non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal Regolamento attuativo di cui all'articolo 7 o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34. 5. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale e paesaggistico, deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.»

Art. 13

Contenuto dell'autorizzazione e inizio lavori (43).

1. L'autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico.

2. L'autorizzazione contiene le prescrizioni operative e di sicurezza da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché l'obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale e paesaggistico di cui al successivo articolo 18.

3. L'inizio dei lavori, per le attività di coltivazione di cava, dovrà avvenire, con regolare trasmissione di comunicazione al Comune di competenza e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, entro ventiquattro mesi dal rilascio dell'autorizzazione finale, pena la decadenza del provvedimento (44).

(43) Rubrica così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(44) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «3.

L'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta nel caso in cui il proprietario del terreno entro il quale ricade la cava non abbia intrapreso e non intraprenda la suddetta attività o non la eserciti con mezzi tecnici ed economici adeguati al valore del giacimento.».

Art. 14

Convenzione

1. I rapporti tra il Comune o la Città metropolitana di Reggio Calabria ed il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha per oggetto gli obblighi e gli oneri anche finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare (45):

a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale e paesaggistico previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;

b) il canone di cui all'articolo 18, esclusivamente per l'attività di coltivazione di cava e per il relativo ampliamento;

c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;

d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale e paesaggistico dell'area interessata;

e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere e di lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.

(45) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 15

Cessione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.

2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all'amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall'apertura della successione, a pena di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 16*Revoca dell'autorizzazione per pubblico interesse.*

1. A norma dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la Regione, la Città metropolitana di Reggio Calabria e il Comune possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo, dandone immediata comunicazione al titolare (46).

2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, qualora la revoca comporti pregiudizi in suo danno, il titolare dell'autorizzazione che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale (47).

(46) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(47) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 17*Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale (48).*

1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Regione e, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 (Primi interventi per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria), e per gli effetti dell'articolo 1, commi 16 e 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i corsi d'acqua ricadenti nel relativo territorio, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia, al regolamento di cui all'articolo 7 ed in coerenza con il Piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità con l'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) .

(48) Articolo dapprima sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 maggio 2017, n. 17 e poi così modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 17. Autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale. 1. L'estrazione dei materiali di cui all'articolo 2, comma 3, punto b) nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla Provincia, e dagli altri enti competenti, previo parere dell'ORAE, in conformità alla vigente legislazione in materia. 2. Le estrazioni in alveo fluviale, intese come manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni. 3. In assenza dei Piani suddetti le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto in conformità all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37

redatte secondo le linee guida approvate dall'Autorità di Bacino regionale. Il materiale rimosso può essere destinato alla commercializzazione solo in assenza di fenomeni di erosione in alveo e nei tratti costieri limitrofi alla foce. 4. Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura dell'Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati Piani o valutazioni preventive e studi di impatto.».

Art. 18

Canone per l'esercizio dell'attività di cava.

1. Il titolare dell'autorizzazione, se finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto di cui agli articoli 11, 12 e 17, è tenuto a versare agli enti concedenti un canone per l'esercizio dell'attività di cava, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti, anche non commercializzati (49).
2. La Giunta regionale, verificata l'incidenza del canone sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del canone nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve versare agli enti concedenti l'importo annuale del contributo di cui al successivo comma 4. Gli importi unitari possono essere aggiornati.
3. Il titolare dell'autorizzazione, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmette all'ente concedente e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava con l'esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie (50).
4. L'ente concedente, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l'importo annuale del canone per l'esercizio dell'attività di cava dovuto dal titolare dell'autorizzazione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle attività di cava sono (51):
 - a) per il 70 per cento, utilizzate dall'ente concedente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale (52);
 - b) per il 30 per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge (53).

(49) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(50) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 13, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(51) Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(52) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(53) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera e), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 19*Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale.*

1. I lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale, così come autorizzati, sono sottoposti a verifica periodica, con frequenza almeno semestrale da stabilirsi nel Regolamento di attuazione, e finale, alla scadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7. A tal fine, il titolare dell'autorizzazione comunica all'ente concedente ed al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, lo stato di avanzamento o l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale (54).

2. La verifica finale viene effettuata da un funzionario tecnico dell'ente concedente alla presenza del titolare dell'autorizzazione, del direttore dei lavori, coadiuvato da funzionari dei dipartimenti regionali, competenti in materia di attività estrattive e di tutela dell'ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale firmato, anche con riserva, dal titolare (55).

3. Nel caso di verifica periodica l'ente concedente:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13 ed intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato (56).

4. Nel caso di verifica finale l'ente concedente:

a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;

c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato, e fatto salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato (57).

d) Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell'autorizzazione e sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.

(54) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 14, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(55) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 14, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(56) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(57) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 20

Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza.

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza dell'ente concedente e della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.
2. Il direttore dei lavori di cava e il personale di sorveglianza, ciascuno nell'ambito delle competenze attribuitegli, è tenuto ad osservare e fare osservare ai lavoratori le norme di sicurezza previste dal relativo Piano e quelle che dovessero rendersi opportune o necessarie in caso di sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

Art. 21

Sospensione dell'attività estrattiva e decadenza dall'autorizzazione (58).

1. L'ente concedente, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive ed all'autorità giudiziaria (59).
2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.
3. L'ente concedente nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la decadenza dell'autorizzazione, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive (60).

(58) Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «Sospensione dell'attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione.»

(59) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(60) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 15, comma 1, lettera c), punti 1)-4), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 22

Cessazione dell'attività estrattiva.

1. In caso di attività di ricerca o coltivazione di materiali di cava in assenza di autorizzazione, il Comune dispone la cessazione dell'attività estrattiva, ordinando al trasgressore il ripristino ambientale dell'area

interessata.

2. Se il trasgressore non adempie, provvede il Comune con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell'area in cui è stata svolta l'attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l'attività stessa sia avvenuta fuori dalla sua volontà .

3. Il Comune segnala, comunque, all'autorità giudiziaria l'avvenuta attività di ricerca o coltivazione di cava in assenza di autorizzazione.

Art. 23

Sanzioni pecuniarie.

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti articoli, a coloro che svolgono attività di ricerca o di coltivazione di materiali di miniera o cava, ove ricorrano i casi di inadempienza o infrazione alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni pecuniarie con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento di attuazione della presente legge.

2. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 689/1981 che disciplina le sanzioni amministrative di propria competenza.

Art. 24

Poteri sostitutivi (61).

1. Ove il Comune territorialmente competente non provveda in merito alla domanda di autorizzazione all'attività di coltivazione di cava nei termini previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 7, non provveda a disporre la sospensione dell'attività estrattiva o la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, o non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere, entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

(61) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 24. Ricorsi amministrativi. 1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. 2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dal Dipartimento Attività Produttive, competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al Comune interessato. Se la Giunta regionale non si pronuncia entro sessanta giorni, il ricorso si ritiene rigettato.».

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finanziarie

Art. 25

Piani stralcio del PRAE.

1. Nelle more dell'approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere dell'ORAE, con le procedure previste dalla legislazione regionale, in quanto compatibili, Piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Gli enti territoriali competenti singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di Piano stralcio del PRAE (62).

2. I Piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di Piani stralcio predisposti dagli enti territoriali competenti singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti, se compatibili, nel PRAE in sede di approvazione dello stesso (63).

(62) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(63) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 26

Apertura di nuove cave (64).

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave (65).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, è autorizzata dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive, sentito l'ORAE, solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente (66).

3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.

4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 (67).

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a cinque anni (68).

6. Nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui

all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive partecipa alla conferenza di servizi di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito della quale sono invitate tutte le Amministrazioni competenti o potenzialmente interessate, per il rilascio dei titoli abilitativi necessari ai sensi della presente legge e del regolamento regionale di cui all'articolo 7 (69)

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (70).

8. Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l'esercizio delle attività di cava di cui al presente articolo sono:

a) per il sessanta per cento, utilizzate dal Comune territorialmente competente, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge finalizzate, in particolare, alla sicurezza dei lavoratori ed al recupero ambientale;

b) per il quaranta per cento, versate alla Regione in conto entrate del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza, derivanti dall'attuazione della presente legge (71).

(64) Rubrica così modificata dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(65) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.».

(66) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera c), punti 1)-4), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(67) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(68) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, lettera e), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(69) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera f), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.».

(70) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera g), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(71) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lettera g), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 27

Ampliamenti e proroghe (72)

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, fino all'entrata in vigore del PRAE di cui all'articolo 6, è sospeso il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cave esistenti.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'ampliamento delle attività estrattive è autorizzato dal Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive sentito l'ORAE, in caso di preminente ed urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale o in caso di realizzazione di opere a valenza strategica regionale o sovraregionale sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata non superiore a cinque anni.

4. Per l'ampliamento delle attività estrattive nell'ipotesi in cui il progetto sia soggetto al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 6 e 7, della presente legge.

5. La proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 e dell'autorizzazione all'ampliamento di cui al comma 1 possono essere concesse per una sola volta dal Dipartimento competente in materia di attività estrattive per motivate esigenze produttive e per un periodo massimo pari a trentasei mesi.

6. Ai provvedimenti disciplinati dal presente articolo si applica il comma 8 dell'articolo 26.

(72) Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4. Il testo precedente era così formulato: «Art. 27. Procedimenti istruttori avviati per l'apertura di nuove cave e per il relativo ampliamento. 1. L'apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 12. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni. 3. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, previo parere dell'ORAE per un massimo di cinque anni.».

Art. 28

Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata.

1. L'attività estrattiva regolarmente autorizzata dalle norme in vigore sino all'emanazione della presente legge, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge e fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e paesaggistica (73).

2. Ai fini del versamento del canone di cui all'articolo 18, il titolare dell'autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente ed alla Regione un rilevamento topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Sono riassorbiti nel canone di cui all'articolo 18 i contributi previsti a carico di operatori nell'ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge (74).

3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il Comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa al Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive. Ove il Comune non provveda all'aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (75).

(73) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera a), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(74) Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

(75) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 febbraio 2023, n. 4.

Art. 29

Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi.

1. La Regione promuove il recupero ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dismessi entro l'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti estrattivi non recuperati, effettuati sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni ai fini del riuso produttivo, turistico e culturale dei siti interessati. La definizione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica, preposta alla tutela del paesaggio.

2. Possono essere concessi i finanziamenti ai Comuni nelle cui aree demaniali ricadono siti estrattivi di cui al primo comma, per le quali si è accertata l'impossibilità di individuare i responsabili del danno ambientale, derivante dall'esercizio della pregressa attività estrattiva. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal Regolamento di attuazione, privilegiando i siti estrattivi dismessi insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.

Art. 30*Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone le azioni per la realizzazione di un Piano di ricerca di base regionale finalizzato alla acquisizione delle conoscenze geominerarie necessarie per la valorizzazione del patrimonio regionale, da realizzare con soggetti pubblici e privati di adeguata competenza e capacità, da coordinare con le omologhe iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in conformità alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e nel rispetto delle esclusioni dalla stessa previste, predispone avvisi pubblici per la concessione di incentivi ad imprese per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di materiali alternativi ovvero per il recupero e la lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.

Art. 31*Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 40.000,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte

corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, che viene ridotta del medesimo importo (76).

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa in apposita UPB della spesa del bilancio 2009.

3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 5 della presente legge, quantificati a regime in euro 150.000,00, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.

4. La copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dalle entrate all'erario derivanti dai canoni e dalle sanzioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 18 e 22. A tal fine sono istituiti in specifiche UPB del bilancio regionale un apposito capitolo di entrata cui affluiscono le risorse finanziarie in argomento ed un corrispondente capitolo di spesa cui sono riversate le predette entrate, da finalizzare all'attuazione del piano annuale per la valorizzazione delle risorse minerarie regionali, al recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, alle agevolazioni per la ricerca mineraria e tecnologica ed all'aggiornamento professionale della struttura ispettiva regionale di polizia mineraria.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(76) Comma così modificato dall'art. 37, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).